

BANCA D'ITALIA

Bollettino di Vigilanza



Numero 7 - Luglio 2001

INDICE

PARTE PRIMA

PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE

I – BANCA D'ITALIA

1. Cessione di rapporti giuridici	3
2. Capitale minimo delle SGR	6
3. Bilancio e segnalazioni di vigilanza	8
4. Nuovo Accordo sul Capitale. Questionario	14
5. Indagine sull'impiego della rete Internet	15
6. Indagine sullo stato di preparazione all'euro	26

PARTE SECONDA

PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE

I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE

1. Iscrizioni	35
2. Cancellazioni	35
3. Altre variazioni	36

II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Iscrizioni	38
2. Cancellazioni	38
3. Variazioni nella composizione	38
4. Altre variazioni	38

III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1. Iscrizioni	39
2. Cancellazioni	39
3. Altre variazioni	39

IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

1. Iscrizioni	40
2. Cancellazioni	40
3. Altre variazioni	40

V – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

1. Iscrizioni	41
2. Cancellazioni	41
3. Altre variazioni	41

VI – EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI

1. Banca di Piacenza	42
2. Unibanca S.p.A.	43

VII – PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

– Banche

1. Amministrazione straordinaria	44
2. Nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria	44
3. Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria	44
4. Liquidazione coatta amministrativa	45
5. Nomina degli organi della liquidazione coatta amministrativa	45

VIII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Sanzioni

– Banca di Credito Cooperativo del Miscano	46
– Banca di Credito Cooperativo della Maremma Grossetana	47

– Banca di Credito Cooperativo di Casalmoro e Bozzolo	48
– Banca di Credito Cooperativo di Fano	49
– Banca di Credito Cooperativo di Flumeri	50
– Banca di Credito Cooperativo di Leverano	51
– Banca di Credito Cooperativo di Nettuno	53
– Banca Popolare Commercio e Industria	54
– Banca Popolare Provinciale Lecchese	55
– Cassa Rurale Centro Valdisole – Banca di Credito Cooperativo	57
– Cassa Rurale ed Artigiana – Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e di Olevano sul Tusciano . . .	58
– EUROCONSULT SGR S.p.a.	59

2. Opposizioni alla Corte d’Appello

– Banca dei Comuni Nolani	61
– Banca dei Comuni Nolani	63
– Banca dei Comuni Nolani	65
– Banca dei Comuni Nolani	68
– Banca dei Comuni Nolani	70
– Banca dei Comuni Nolani	72
– Banca Popolare di Merano	74
– Banca Popolare di Merano	76
– Banca Popolare di Merano	78
– Banca Popolare di Merano	80
– Cassa Rurale ed Artigiana di Amaseno	82
– Cassa Rurale ed Artigiana di Benevento	84
– Cassa Rurale ed Artigiana "SS. Immacolata" di Belpasso	87
– Cassa San Giacomo	89
– Credito Commerciale Tirreno	91
– Credito Commerciale Tirreno	93
– Credito Commerciale Tirreno	95
– Credito Commerciale Tirreno	97
– Credito Lombardo	101
– Sicilcassa	104
– DANUBIO INTERMEDIAZIONI SIM S.p.a.	107

PARTE PRIMA

**PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE**

1. Cessione di rapporti giuridici

Il decreto legislativo n. 342 del 4.8.99 ha modificato – tra l'altro – l'art. 58 del T.U. bancario relativo alla cessione di rapporti giuridici, estendendo i benefici civilistici ivi previsti per le banche ai soggetti non bancari inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo T.U. bancario.

In relazione a ciò, alcuni intermediari hanno chiesto chiarimenti alla Banca d'Italia in ordine alla procedura da seguire nel caso in cui gli stessi si rendano cessionari di rapporti giuridici.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che nell'esercizio dell'attività di vigilanza sugli intermediari non bancari le operazioni di "cessione di rapporti giuridici" (riguardanti cioè le cessioni di aziende, rami di aziende e rapporti giuridici individuabili in blocco) rilevano sotto il profilo degli effetti che le stesse possono comportare sulla struttura tecnico-organizzativa degli intermediari coinvolti.

Assumono pertanto rilevanza per l'Organo di Vigilanza tutte le operazioni della specie in cui partecipino intermediari non bancari, in qualità sia di cedenti sia di cessionari, ed indipendentemente dalla circostanza che gli stessi rientrino nel perimetro della vigilanza consolidata.

In tale ottica, si ravvisa l'esigenza che le SIM, le SGR e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. bancario che intendano porre in essere operazioni di cessione – che per importo o per tipologia di attività ceduta siano rilevanti per l'intermediario – comunichino preventivamente tale circostanza alla Banca d'Italia, al ricorrere delle condizioni indicate in allegato.

Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione preventiva tutte le ipotesi in cui l'operazione rientra nell'ambito di una specifica disciplina in relazione alla quale è prevista un'informativa preliminare ovvero una richiesta di autorizzazione all'Organo di Vigilanza (cfr. punto 5 dell'allegato).

1. Definizioni

Per "cessioni di rapporti giuridici" si intendono le cessioni di:

- "azienda": il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del codice civile;
- "ramo d'azienda": le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa;
- "rapporti giuridici individuabili in blocco": i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti.

2. Comunicazione preventiva

Gli intermediari che intendono acquisire o cedere rapporti giuridici sono tenuti a comunicare tale circostanza alla Banca d'Italia, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) le SIM, le SGR e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cui attività prevalente consiste nell'emissione e gestione di carte di credito e di debito ovvero nell'intermediazione in cambi, qualora il prezzo convenuto per la cessione superi il 10% del patrimonio di vigilanza;
- b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, la cui attività prevalente consiste nella concessione di finanziamenti o nell'assunzione di partecipazioni, qualora il totale delle attività oggetto di trasferimento sia superiore al 10% "del volume di attività finanziaria" (per la definizione di tale aggregato cfr. cap. I, par. 3.2 delle Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale).

Sono altresì tenuti alla comunicazione preventiva gli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco speciale, ove intendano acquisire rapporti giuridici relativi ad attività diverse da quelle precedentemente svolte (es. un intermediario finanziario che opera esclusivamente nel leasing e intenda acquisire rapporti giuridici relativi all'attività di *factoring*).

3. Procedura

L'intenzione di porre in essere un'operazione di cessione di rapporti giuridici deve essere comunicata alla Banca d'Italia tempestivamente e comunque almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'operazione stessa.

Nella citata comunicazione l'intermediario indica i motivi dell'operazione, gli obiettivi che intende perseguire, nonché gli effetti dell'operazione sulla propria situazione tecnica ed organizzativa.

La procedura di comunicazione non prevede il rilascio di una specifica autorizzazione. Restano nondimeno applicabili, qualora ne ricorrano i presupposti, i provvedimenti specifici che la Banca d'Italia può adottare nei confronti di singoli intermediari a fini di stabilità.

4. Pubblicità

Gli intermediari cessionari che intendono avvalersi dei vantaggi stabiliti dal citato art. 58, commi 3 e 4 del Testo Unico bancario – oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

prevista dal comma 2 del citato art. 58 – daranno notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima utile occasione (ad es.: invio dell'estratto conto).

5. *Esenzioni*

Sono esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva tutti i casi in cui l'operazione rientra nell'ambito di un'altra disciplina che prevede il rilascio di un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ovvero una specifica informativa preventiva.

Si indicano, di seguito, le principali ipotesi di esenzione:

- fusioni o scissioni di SGR;
- operazioni di cartolarizzazione di crediti ex L. 130/99;
- acquisizione di un'attività per il cui esercizio il soggetto cessionario debba richiedere un'autorizzazione;
- progetti di ristrutturazione di gruppi bancari.

2. Capitale minimo delle SGR

L'attività di *venture capital*, intesa come offerta di capitale di rischio alle imprese, assume particolare rilevanza in funzione dello sviluppo economico e, in particolare, dell'industria dei settori ad alta tecnologia.

Le innovazioni introdotte nel comparto del risparmio gestito dalle disposizioni attuative del Testo unico della finanza fanno del fondo di investimento chiuso riservato a investitori qualificati uno strumento particolarmente adatto allo sviluppo del *venture capital*, in virtù della flessibilità ad esso riconosciuta nel definire le modalità di partecipazione e la propria politica di investimento, anche in deroga alle norme prudenziali di frazionamento del rischio dettate dalla Banca d'Italia per i fondi destinati al pubblico.

In proposito, si è rilevato il particolare interesse degli operatori per l'istituzione di fondi chiusi di piccole dimensioni, riservati a investitori istituzionali, destinati esclusivamente a investimenti in società orientate all'utilizzazione industriale di nuove iniziative ad alto contenuto tecnologico, risultanti anche dall'attività di ricerca svolta ad esempio dalle Università o da altri centri specializzati.

È stato segnalato che tali entità troverebbero tuttavia un ostacolo alla costituzione di società di gestione del risparmio (SGR) dedicate alla promozione di fondi della specie nel livello di capitale minimo richiesto dalle vigenti disposizioni (un milione di euro). Tale importo comporterebbe una eccessiva immobilizzazione di risorse a fronte di esigenze organizzative relativamente contenute e di patrimoni da gestire che, per la loro particolare natura, sarebbero comunque di entità non rilevante. A tal fine, è stato chiesto che tali SGR vengano autorizzate all'esercizio dell'attività con una dotazione di capitale ridotta.

La richiesta appare meritevole di considerazione per le particolari finalità delle iniziative – che potrebbero dispiegare positivi effetti per lo sviluppo sia dell'innovazione tecnologica sia dello strumento del fondo chiuso di *venture capital* nel nostro Paese – a condizione che vengano circoscritte con chiarezza le ipotesi di costituzione di SGR con capitale minimo ridotto, al fine di evitare che esse siano utilizzate anche per iniziative di tipo diverso.

Si osserva inoltre che le connotazioni delle SGR "dedicate" ai fondi in questione ne delineano una ridotta complessità organizzativa e operativa, che permette una minore dotazione di capitale iniziale.

In relazione a tutto quanto sopra, avuto presente che l'art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza) demanda alla Banca d'Italia il compito di determinare l'ammontare minimo del capitale sociale delle SGR, si dispone che la misura del capitale sociale (interamente versato) necessario per l'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio potrà – in deroga a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998, cap.1, sez. II (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 7/98, pag. 40) – essere pari a quello richiesto dal codice civile per la costituzione delle società per azioni qualora le SGR rispettino le condizioni di seguito indicate:

A. *Partecipanti al capitale della SGR*

la maggioranza assoluta del capitale sociale deve essere detenuta da Università, centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, enti pubblici territoriali, fondazioni universitarie e bancarie, consorzi universitari partecipati da Università, enti pubblici territoriali, Camere di commercio.

B. *Attività esercitabili*

esclusivamente la promozione e/o gestione di fondi chiusi con le caratteristiche indicate ai successivi punti C, D, E.

C. *Sottoscrittori dei fondi*

i fondi devono essere riservati alle seguenti categorie di investitori qualificati:

- imprese di investimento, banche, agenti di cambio, SGR, SICAV, fondi pensione, imprese di assicurazione, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 del Testo unico bancario;
- soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;
- fondazioni bancarie;
- persone giuridiche e altri enti in possesso di una specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente;
- persone fisiche in possesso di una specifica competenza ed esperienza in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto, a condizione che il regolamento di gestione del fondo preveda una sottoscrizione iniziale di almeno 250.000 euro.

D. *Oggetto dell'investimento dei fondi*

il regolamento dei fondi deve prevedere che il patrimonio verrà investito esclusivamente (fatta eccezione per l'eventuale detenzione di disponibilità liquide per esigenze di tesoreria) in azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio di società che:

- siano di recente costituzione ovvero da costituire;
- abbiano come oggetto sociale attività di ricerca e di utilizzazione industriale dei risultati della ricerca stessa, nell'ambito di nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico.

E. *Valore massimo di tutti i fondi istituiti/gestiti dalla SGR*

25 milioni di euro. In caso di superamento di tale valore, la SGR dovrà – entro 12 mesi dalla data in cui l'importo risulta superato – adeguare il proprio capitale a quello richiesto in via generale dal Provvedimento del Governatore del 1° luglio 1998 (un milione di euro).

Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dalla vigente disciplina per l'accesso al mercato delle SGR.

Il presente Provvedimento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (1).

(1) Cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 190 del 17.8.2001.

3. Bilancio e segnalazioni di vigilanza

La Banca d'Italia ha fornito alcuni chiarimenti e precisazioni in merito a taluni aspetti di interesse generale riguardanti il bilancio e le segnalazioni di vigilanza, i quali di recente hanno formato oggetto di quesiti da parte di singole banche.

1. Relazioni semestrali e trimestrali

Le vigenti disposizioni in materia di vigilanza informativa (cfr. il fascicolo "Istruzioni di vigilanza per le banche", Titolo VI, Capitolo 1, Sezione III) stabiliscono che le banche italiane e le società finanziarie capogruppo inviano alla Banca d'Italia il proprio bilancio d'impresa e, ove redatto, il bilancio consolidato.

Tali documenti sono trasmessi corredati della documentazione prevista dalla legge: relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del collegio sindacale, verbale dell'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio, bilancio delle società controllate, dati essenziali del bilancio delle società sottoposte a influenza notevole, rendiconti dei fondi pensione interni, nonché, qualora ricorrano i presupposti, relazione della società di revisione.

Ciò premesso, si rileva che talune banche quotate sono solite trasmettere di propria iniziativa anche le relazioni semestrali e trimestrali di cui agli articoli 81 e 82 della delibera CONSOB n. 11971 del 14.5.1999 (modificata con delibera n. 12475 del 6.4.2000).

Al riguardo, si precisa che, poiché detti documenti possono costituire utili fonti informative anche per la vigilanza, le banche e le società finanziarie capogruppo con azioni quotate sono tenute a trasmettere alla Banca d'Italia, a partire dal 30 giugno 2001, le relazioni semestrali e trimestrali pubblicate su base individuale e consolidata.

L'invio dei documenti in esame va effettuato una volta pubblicati e comunque non oltre i termini massimi previsti per la loro pubblicazione dalla citata delibera.

Le relazioni semestrali e trimestrali individuali e consolidate sono trasmesse alla Banca d'Italia in due esemplari: uno alla Filiale territorialmente competente, l'altro, a mezzo lettera, alla Amministrazione Centrale (Vigilanza Creditizia e Finanziaria – Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi).

L'anzidetta disposizione verrà recepita nel fascicolo "Istruzioni di vigilanza per le banche".

2. Operazioni di cartolarizzazione

Considerata la crescente diffusione delle operazioni di cartolarizzazione di crediti che vedono le banche italiane ricoprire uno o più dei ruoli (*originator, arranger, servicer* ecc.) caratteristici di tale operatività, si forniscono di seguito i criteri da adottare per la rilevazione di dette operazioni nelle segnalazioni di vigilanza e nel bilancio.

2.1 Matrice dei conti e segnalazioni di vigilanza su base consolidata

Le attività cedute alla società veicolo per la loro successiva cartolarizzazione, coerentemente con quanto previsto dalle vigenti istruzioni per la compilazione della matrice dei conti (cfr. "Manuale per la compilazione della matrice dei conti", Avvertenze Generali", paragrafo "Smobilizzo di attivi"), non devono formare oggetto di rilevazione nell'attivo della banca ce-

dente. La rimozione delle attività cedute dallo stato patrimoniale del cedente va effettuata in contropartita del corrispettivo ricevuto.

Nello stato patrimoniale della banca cedente devono, invece, continuare ad essere rilevate le attività oggetto di operazioni di "cartolarizzazione sintetica", nelle quali si realizza il solo trasferimento del rischio di credito per il tramite di derivati creditizi.

Ferme restando le specifiche informative sulle cartolarizzazioni introdotte con il 13° aggiornamento del "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" (1) e con il 9° aggiornamento del fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata" del 12 aprile 2000 (2), si precisa che le diverse posizioni finanziarie che le banche possono assumere nei confronti delle cartolarizzazioni vanno segnalate in matrice come di seguito indicato:

- l'eventuale credito nei confronti della società veicolo prima dell'emissione dei titoli *asset backed* nella sottovoce 1131.24 "altre sovvenzioni attive non regolate in c/c – clientela ordinaria: sovvenzioni diverse";
- i titoli *senior* nella voce 1063 "titoli di proprietà";
- i titoli *mezzanine* e *junior* nella sottovoce 1079.06 "prestiti subordinati attivi – altri";
- la linea di credito (*servicer's advance facility*) concessa alla cartolarizzazione nella sottovoce 1591.02 "margini disponibili su linee di credito irrevocabili concesse dall'azienda dichiarante a: clientela ordinaria"; la quota eventualmente erogata va rilevata nell'attivo dello stato patrimoniale secondo la pertinente forma tecnica;
- i contratti derivati su tassi d'interesse e di cambio nelle voci relative ai contratti derivati finanziari.

Analoghi criteri segnaletici vanno applicati nelle segnalazioni statistiche su base consolidata.

2.2 Bilancio individuale

Si rammenta preliminarmente che in talune operazioni di cartolarizzazione il contratto di cessione dei crediti stipulato tra la banca *originator* e la società veicolo contempla la possibilità di pervenire alla risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1353 del codice civile.

Al riguardo, si richiama l'attenzione delle banche sull'esigenza che l'"avvenimento futuro e incerto" (art. 1353) da cui dipende la risoluzione del contratto in esame configuri un evento indipendente dalla mera volontà delle parti, così come richiesto dall'art. 1355 del codice civile.

Inoltre, il termine di scadenza della condizione risolutiva – al fine di garantire maggiore trasparenza di bilancio e di evitare discontinuità informative tra il bilancio dell'esercizio in cui avviene la cessione e quello relativo all'esercizio successivo, qualora si dovesse realizzare la condizione risolutiva – è opportuno che venga fissato in una data anteriore a quella di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui avviene la cessione dei crediti, così da poter esporre in quest'ultimo una situazione definitiva.

Ciò premesso, con riferimento alle modalità di rilevazione delle diverse posizioni finanziarie che le banche possono assumere nei confronti delle cartolarizzazioni si fa presente che vanno applicati criteri coerenti con quelli della matrice dei conti.

In particolare, si precisa che:

(1) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 4/2000 p. 3 ss.

(2) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 4/2000 p. 7 s.

- l'eventuale credito nei confronti della società veicolo prima dell'emissione dei titoli *asset backed* deve essere segnalato nella voce 40 "crediti verso clientela";
- i titoli *senior*, *mezzanine* e *junior* vanno ricondotti nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce 50. c) "obbligazioni e altri titoli di debito di enti finanziari";
- la linea di credito (*servicer's advance facility*) concessa alla cartolarizzazione deve essere rilevata tra le "garanzie e impegni", nella voce 20 "impegni" dello stato patrimoniale; la quota eventualmente erogata va indicata nell'attivo dello stato patrimoniale, nella voce 40 "crediti verso clientela";
- i contratti derivati su tassi d'interesse e di cambio vanno segnalati nella nota integrativa nella tabella 10.5 "operazioni a termine" e, limitatamente a quelli su tassi d'interesse, anche nella tabella 11.6 "Distribuzione temporale delle attività e delle passività".

Inoltre, le banche forniranno nella parte B della nota integrativa, in una nuova sezione 11.8 "Operazioni di cartolarizzazione" da istituire per l'occorrenza, un'adeguata e completa informativa sulle strategie sottostanti all'operatività in cartolarizzazione nonché sui rischi, sulle relative procedure di monitoraggio e sui risultati economici connessi con le posizioni (in bilancio e "fuori bilancio") in essere verso le cartolarizzazioni.

Tale informativa riguarderà in particolare:

- a) la distinzione tra posizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione proprie e di terzi;
- b) la tipologia di strumenti finanziari detenuti (titoli *senior*, *mezzanine*, *junior*, ecc.); l'ammontare complessivo delle attività cartolarizzate, alla data di bilancio, sottostanti ai titoli *junior*, distinguendo per tipologia di attività (mutui ipotecari residenziali, *leasing*, carte di credito, titoli, ecc.) e per "qualità" (sofferenze, incagli, altre attività ceduti dalla banca – attività proprie – e ceduti da terzi);
- c) per i titoli *senior* e *mezzanine* i relativi importi distinti per tipologia (mutui ipotecari residenziali, *leasing*, carte di credito, titoli, ecc.) e "qualità" (sofferenze, incagli, altre attività) del portafoglio sottostante alla data di cartolarizzazione;
- d) le eventuali rettifiche di valore registrate sulle posizioni in essere verso le cartolarizzazioni;
- e) le eventuali interessenze in società veicolo;
- f) l'illustrazione dell'attività di *servicer* e di *arranger*.

In aggiunta a queste informazioni, le banche *originator* (3) dovranno anche illustrare – nel bilancio relativo all'esercizio in cui viene realizzata l'operazione di cartolarizzazione – gli obiettivi e le modalità organizzative di ciascuna operazione, indicando anche il prezzo di cessione delle attività cartolarizzate, l'ammontare (al lordo e al netto delle preesistenti svalutazioni) delle medesime attività cartolarizzate e le relative tipologia e "qualità", l'esistenza di garanzie, la distribuzione per aree territoriali (4) e per settori di attività economica dei debitori ceduti.

Nella nuova sezione 11.8 le banche che svolgono compiti di *servicer* sono tenute a fornire, oltre all'illustrazione dell'operatività, anche l'ammontare dei crediti incassati per le singole operazioni di cartolarizzazione.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle banche detentrici di titoli *junior* sul fatto che il recupero integrale del valore economico di questi titoli potrà avvenire solo nella misura in cui le attività oggetto della cartolarizzazione riescano a produrre nel tempo incassi, superiori al

(3) Le informative richieste alle banche *originator* vanno fornite indipendentemente dal fatto che esse detengano posizioni (in bilancio e "fuori bilancio") nei confronti delle cartolarizzazioni.

(4) Italia, altri paesi U.E., resto del mondo.

prezzo di cessione, tali da consentire, oltre alla copertura dei costi amministrativi della cartolarizzazione, l'integrale rimborso dei titoli *asset backed* emessi e dei relativi interessi. In caso contrario, si manifesteranno perdite di valore nei titoli *junior*.

In relazione a ciò si precisa che, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione dei fatti aziendali, il valore di prima iscrizione dei titoli *junior* sottoscritti dalle banche deve tenere conto delle perdite di valore eventualmente già latenti in questi titoli al momento della loro acquisizione, determinate in funzione del grado di recuperabilità del portafoglio di attività oggetto di cartolarizzazione. Inoltre e indipendentemente dal valore di prima iscrizione, le banche valuteranno a ciascuna successiva data di bilancio il valore di presumibile realizzo di detti titoli (così come di tutte le altre attività in bilancio e "fuori bilancio" in essere verso la cartolarizzazione) in ragione dei recuperi attesi nel portafoglio sottostante all'operazione (in particolare, per i titoli immobilizzati, andrà applicato l'art. 18 del D.Lgs. n. 87/92).

2.3 *Bilancio consolidato*

Alle posizioni assunte dalle banche nei confronti delle cartolarizzazioni si applicano criteri analoghi a quelli prescritti per il bilancio individuale.

Qualora al gruppo bancario appartengano anche società veicolo, si precisa che – conformemente al principio della prevalenza della sostanza sulla forma – le informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione facenti capo a tali società devono figurare separatamente nella nota integrativa del bilancio consolidato, coerentemente con quanto disposto per il bilancio individuale delle medesime società (5).

In particolare, nella parte B, sezione 12 "Gestione e intermediazione per conto terzi" occorrerà fornire, distintamente per ciascuna società veicolo e per ogni operazione di cartolarizzazione, una sintesi delle principali informazioni (tipologia delle attività oggetto di cartolarizzazione, "qualità" delle stesse, *tranching* dei titoli emessi, ecc.) contenute nella nota integrativa, parte D – "Altre Informazioni" (e nel relativo allegato) del bilancio delle società cessionarie e delle società emittenti i titoli previste dalla legge 130/99 (5).

3. *Prestiti personali*

Sono qui pervenuti taluni quesiti in ordine alle corrette modalità di rilevazione nella matrice dei conti delle operazioni di prestito ex L. 23 dicembre 2000 n. 388 e relativi regolamenti.

I prestiti in esame sono destinati a studenti e sono concessi dalle banche che hanno aderito all'Accordo, stipulato in data 17 marzo 2000, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ABI relativamente all'attuazione del programma denominato "PC per gli studenti".

Tali finanziamenti hanno le seguenti caratteristiche:

- importo massimo di L. 1.440.000 con esenzione dal pagamento di interessi e di ogni altra spesa ed onere accessorio;
- assenza della facoltà di revoca a favore della banca;
- rimborso in 24 rate mensili; quest'ultimo è garantito dal "Fondo di Garanzia PC Studenti" – istituito con decreto del Ministro del tesoro del 9 marzo 2001;

(5) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 3/2000 p. 11 ss.

- versamento da parte del mutuatario, a titolo di caparra confirmatoria, di una somma pari a due rate del finanziamento.

In proposito, è stato chiesto di conoscere se i finanziamenti in esame debbano essere segnalati nella matrice dei conti:

- a) nella sottovoce 1131.08 "Altre sovvenzioni attive non regolate in c/c: clientela ordinaria – prestiti personali" oppure nella sottovoce 1131.24 "Altre sovvenzioni attive non regolate in c/c: clientela ordinaria – sovvenzioni diverse";
- b) come crediti garantiti da Stati (sottovoce 2425.62 "Dettaglio dei crediti per cassa verso clientela ordinaria assistiti da garanzie – garanzie personali di: Stati");
- c) come crediti "agevolati".

Inoltre, è stato chiesto se sia corretto ricondurre la caparra confirmatoria nella sottovoce 1921.54 "Creditori diversi – somme di terzi per depositi cauzionali: a favore dell'azienda" del passivo dei "dati patrimoniali".

Al riguardo, avute presenti le caratteristiche delle operazioni di finanziamento in esame, si precisa che nella matrice dei conti:

- a) i prestiti in questione devono essere rilevati nella sottovoce 1131.08 "Altre sovvenzioni attive non regolate in c/c: clientela ordinaria – prestiti personali", classificandoli tra quelli assistiti da garanzie rilasciate da Stati (sottovoce 2425.62);
- b) detti prestiti non devono formare oggetto di rilevazione né nei crediti "agevolati" della matrice dei conti né nelle segnalazioni statistiche decadali sui tassi d'interesse; resta naturalmente inteso che nelle "decadali" l'ammontare dei prestiti va comunque ricondotto nei dati riferiti agli impieghi;
- c) la caparra confirmatoria deve essere segnalata nella sottovoce 1921.54 "Creditori diversi – somme di terzi per depositi cauzionali: a favore dell'azienda", sino a quando non è intervenuta l'erogazione del finanziamento; nella sottovoce 1921.22 "Creditori diversi – acconti versati dalla clientela a fronte di crediti a scadere" a partire dall'erogazione.

4. Segnalazioni consolidate: imposte sul reddito d'esercizio

È stato posto un quesito circa le corrette modalità di rilevazione nelle segnalazioni di vigilanza su base consolidata della voce 32475 "imposte sul reddito d'esercizio" del conto economico, nel caso in cui il saldo complessivo delle imposte anticipate e differite sia da dedurre dalle imposte correnti e sia di importo superiore a queste ultime.

Al riguardo, si fa presente che, in attesa che vengano introdotti gli opportuni aggiustamenti alle voci di conto economico delle segnalazioni consolidate, l'importo della suddetta differenza dovrà essere segnalato nella voce 32475, con segno algebrico negativo.

5. Bilancio: tabella "patrimonio e requisiti prudenziali di vigilanza"

Sono stati posti taluni quesiti in merito alle corrette modalità di rilevazione della tabella "Patrimonio e requisiti prudenziali di vigilanza" della nota integrativa, istituita a partire dai bilanci individuali e consolidati riferiti all'esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 1998 (6).

(6) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 12/1998 p. 21 ss.

Al riguardo, si fa presente che:

- a) nella voce B.2 "Rischi di mercato" va segnalato il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato al lordo dei prestiti subordinati di 3° livello utilizzabili a copertura di tali rischi (somma delle sottovoci da 5850.08 a 5850.14 della matrice dei conti);
- b) occorre inserire la voce di nuova istituzione B.2.1 "prestiti subordinati di 3° livello" nella quale tali passività vanno indicate per un importo non superiore a quello rilevato nella precedente voce B.2;
- c) nella voce B.4 "totale requisiti prudenziali" i rischi di mercato vanno considerati per l'importo rilevato nella voce B.2 (vale a dire al lordo dei prestiti subordinati di 3° livello utilizzabili a copertura dei rischi di mercato);
- d) nella voce C.3 "patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate" il numeratore "patrimonio di vigilanza" va determinato sommando gli importi indicati nelle voci A.4 "patrimonio di vigilanza" e B.2.1 "prestiti subordinati di 3° livello".

Criteri analoghi si applicano nel bilancio consolidato.

6. Emissioni di titoli

Con riferimento alle emissioni di titoli di debito è stato chiesto di conoscere se la quota non collocata presso terzi debba essere indicata (nelle segnalazioni di vigilanza e nel bilancio) nel passivo dello stato patrimoniale, allocando in contropartita il medesimo importo nella voce dell'attivo relativa ai "titoli di proprietà".

Al riguardo, si è avuto modo di precisare che la quota non collocata di tali titoli non deve formare oggetto di rilevazione né tra le attività né tra le passività.

7. Titoli di terzi in deposito

È stato chiesto di conoscere se nella voce 1625 "titoli, altri valori e merci di terzi ricevuti in deposito" della matrice dei conti debbano essere ricondotti anche i titoli in deposito che rappresentino strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione o prestiti subordinati.

In proposito si è confermato che gli anzidetti strumenti finanziari vanno ricompresi tra i "titoli, altri valori e merci di terzi ricevuti in deposito".

8. Prospetto di raccordo tra matrice dei conti e bilancio

Si fa presente che le sottovoci della matrice dei conti 4033.40 "spese per il personale – altri accantonamenti" e 4033.42 "spese per il personale – provvidenze varie e altre spese" concorrono unicamente alla formazione dell'importo da rilevare nella voce 80.a "Spese amministrative – spese per il personale" del conto economico di bilancio e non anche del "di cui" "trattamento di quiescenza e simili", come erroneamente riportato nel prospetto di raccordo.

4. Nuovo Accordo sul Capitale. Questionario

La proposta di regolamentazione sui requisiti patrimoniali, recentemente pubblicata dal Comitato di Basilea, presenta forti contenuti innovativi; le principali modifiche rispetto al vigente Accordo riguardano la misurazione del rischio di credito e la previsione di un requisito patrimoniale specifico per il rischio operativo.

Per entrambe le tipologie sono state individuate diverse opzioni per il calcolo dei requisiti patrimoniali (c.d. primo pilastro) con diversi gradi di accuratezza e di semplicità; la proposta considera essenziale, per l'avvio della riforma, una consultazione continua con gli operatori.

Il documento delinea un modello di vigilanza articolato nel quale alle regole quantitative si affiancano un processo di controllo prudenziale (c.d. secondo pilastro) e più elevati livelli di informazione al pubblico (c.d. terzo pilastro).

Solo con la completa attuazione dei tre pilastri la riforma potrà ritenersi compiuta; la sua realizzazione richiede alle banche un forte impegno progettuale per giungere preparate alla scadenza del 2005, data di avvio della riforma.

La scelta delle metodologie di misurazione è rimessa alle banche; nondimeno, appare opportuno che i grandi gruppi si orientino fin dall'inizio verso quelle avanzate. Ciò è importante non solo per la competitività internazionale, ma anche per i risultati positivi che possono derivare alla stabilità complessiva del sistema da un generale miglioramento dei processi di selezione e gestione dei rischi.

L'utilizzo dei metodi avanzati, sia per il rischio creditizio sia per quelli operativi, richiede l'accertamento, da parte della vigilanza, di requisiti di tipo statistico e organizzativo; gli adempimenti necessari sono impegnativi, anche per le banche che già adottano qualche forma di *rating* interno.

La Banca d'Italia è impegnata a seguire le scelte che le banche adotteranno per l'introduzione dei modelli quantitativi e a sperimentare, nel concreto, le implicazioni del controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale.

A tale scopo si è individuata una metodologia di lavoro articolata in due fasi:

1. nella prima, si richiede alle banche una autovalutazione dell'impatto organizzativo della proposta sulla propria realtà aziendale, da condurre attraverso un questionario strutturato;
2. la seconda fase sarà dedicata ad approfondire i progetti e a verificare il rispetto dei tempi previsti.

Il questionario deve essere compilato da tutte le banche, ad esclusione delle BCC e delle filiali di banche estere, e facendo riferimento alle singole realtà aziendali.

Le società capogruppo di gruppi bancari – sia banche che finanziarie – dovranno espressamente comunicare di aver preso visione di quanto trasmesso dalle singole componenti e dovranno altresì illustrare brevemente le eventuali iniziative già avviate a livello di gruppo e per le quali sussista un realistico piano d'azione.

Il questionario andrà compilato utilizzando un foglio Excel appositamente predisposto e disponibile sul sito ufficiale della Banca d'Italia (1).

Completata la compilazione, il documento andrà restituito su supporto magnetico (*floppy disk*), entro il 30 settembre p.v., alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente, unitamente ad una stampa su carta.

(1) Cfr. sito Internet (www.bancaditalia.it) alla voce "Pubblicazioni", sottovoce "Vigilanza".

5. Indagine sull'impiego della rete Internet

Nel febbraio 2001 la Banca d'Italia ha condotto una rilevazione sull'utilizzo di Internet nel sistema bancario italiano.

I dati raccolti sono compendati nella nota allegata.

INDAGINE SULL'IMPIEGO DELLA RETE INTERNET NEL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO ITALIANO

(dicembre 2000)

1. Introduzione

Nella primavera scorsa la Banca d'Italia ha condotto una indagine sull'utilizzo della rete Internet nel sistema bancario e finanziario italiano. A tal fine è stato predisposto un questionario inviato alle 841 banche e 483 finanziarie vigilate (di cui 171 SIM, 101 SGR e SICAV e 211 società iscritte nell'elenco ex art. 107 T.U.B) operative alla fine del 2000. Lo schema per la raccolta delle informazioni era organizzato in sezioni relative alla struttura dell'offerta, agli aspetti strategici ed organizzativi, al numero dei clienti e all'ammontare delle transazioni, ai costi e ai ricavi, alle misure di sicurezza, all'offerta di servizi non finanziari e di *e-commerce*.

Si tratta della seconda rilevazione effettuata dalla Banca d'Italia sull'argomento. Nell'indagine precedente era risultato che all'inizio del 2000 gli intermediari si trovavano in una fase iniziale, in prevalenza di sperimentazione o di avviamento, nell'impiego della rete telematica per offrire servizi finanziari alla clientela. Le grandi banche, anche a causa degli impegni connessi con i progetti di adeguamento dei sistemi informativi all'euro e per l'anno 2000, apparivano in ritardo rispetto ad un gruppo di operatori di medie dimensioni, costituito sia da banche che da SIM, alla ricerca di vantaggi competitivi tramite l'impiego di nuove tecnologie.

Nel corso dell'anno la situazione è cambiata profondamente. Quasi tutte le grandi banche hanno iniziato ad offrire servizi alla clientela via Internet e hanno riconquistato la *leadership* di mercato, sia come numero di clienti sia come ammontare di transazioni concluse sul Web; alcuni broker specializzati nel *trading on line* hanno consolidato posizioni di preminenza nell'operatività in rete acquisite lo scorso anno.

Il resoconto che segue è focalizzato sul sistema bancario, che risulta più ampiamente ed intensamente coinvolto nell'impiego della nuova tecnologia rispetto agli intermediari finanziari; nel capitolo finale tuttavia si riepilogano i tratti salienti della operatività telematica degli intermediari finanziari.

Nella presentazione dei risultati dell'indagine, le banche sono state ripartite in quattro gruppi costituiti rispettivamente dalle banche di credito cooperativo (BCC), dalle banche con fondi intermediati inferiori a 1 miliardo di euro (banche piccole), dalle banche con fondi compresi tra 1 e 10 miliardi di euro (banche medie) e, infine, dalle banche con dimensioni superiori ai 10 miliardi di euro (banche grandi). La scelta di raggruppare le BCC in una classe distinta rispetto alle altre banche è motivata da considerazioni attinenti alla omogeneità della categoria e alle peculiarità operative di tali soggetti che, in genere, offrono servizi Internet alla clientela per il tramite delle infrastrutture telematiche delle Federazioni regionali ovvero degli *outsourcer* EAD di categoria, spesso senza presentarsi sulla rete con il proprio marchio. La tripartizione delle restanti banche sulla base dei fondi intermediati è stata utilizzata per facilitare l'interpretazione dei risultati dell'indagine.

2. Struttura dell'offerta bancaria

Il questionario Internet 2001 è stato compilato da 809 banche, pari al 96 per cento del sistema come numero di operatori e al 99 per cento in termini di fondi intermediati. Dispongono di un sito Internet 592 banche, pari al 72 degli intermediari operanti in Italia rappresentativi del 95 per cento del sistema come dimensioni. Si tratta della quasi totalità delle banche al dettaglio, con la esclusione delle filiali di banche estere e di alcuni operatori attivi su mercati di nicchia (di prodotto o territoriali). Le banche che offrono servizi di *mobile banking* con tecnologie di tipo Internet (ad es. WAP) sono 107.

Gli intermediari presenti in rete con siti dispositivi – cioè che consentono ai clienti di effettuare transazioni finanziarie via Internet – sono 464, pari al 55 per cento delle banche e al 70 per cento del sistema come dimensioni. La frequenza dei siti dispositivi è strettamente correlata alle dimensioni aziendali: le banche maggiori sono attive sul Web nel 74 per cento dei casi (33 su 42); l'incidenza nelle banche medie è pari al 56 per cento; per le banche piccole la frequenza dei siti dispositivi scende al 32 per cento. Le BCC costituiscono una categoria particolare: pur trattandosi di entità di piccole dimensioni, la percentuale di operatori che forniscono servizi dispositivi alla clientela è elevata, pari al 60 per cento; ciò è riconducibile alle modalità di offerta del servizio, in genere erogato tramite il sito dell'*outsourcer* e spesso senza l'utilizzo del marchio aziendale.

Tav. 1 Banche presenti su Internet

	Num. banche a fine 2000	Risposte pervenute (%)	Presenti su Internet (%)	Con sito dispositivo (%)
BCC	499	97	72	60
Banche piccole	161	89	58	32
<i>di cui filiali di banche estere</i>	58	76	13	2
Banche medie	139	96	82	56
Banche grandi	42	100	93	74
Totale banche	841	96	72	55

Il 25 per cento dei siti bancari presenti su Internet è stato attivato nel 1998 o in anni precedenti, il 20 per cento nel 1999 e il 55 per cento nel corso del 2000. Circa la metà delle banche non presenti in rete ha pianificato di attivare la connessione ad Internet nel corrente anno. Un'analoga distribuzione temporale si registra con riferimento all'attivazione dei siti dispositivi: il 24 per cento fino al 1998, il 22 per cento nel 1999 e il rimanente 54 per cento nel 2000.

L'offerta di servizi finanziari tramite Internet si inquadra nei profondi cambiamenti della struttura distributiva delle banche intervenuta negli ultimi anni: l'affermarsi di nuove modalità di contatto presso il domicilio del cliente, anziché in ambienti dell'intermediario, si accompagna al continuo sviluppo delle reti di vendita tradizionali, basate su sportelli e ATM; il potenziamento e la diversificazione delle strutture distributive viene realizzato in economia, senza crescita significativa dei costi operativi.

Nel triennio 1997-2000 gli sportelli sono aumentati del 12% (da 25 a 28 mila unità); nello stesso periodo gli ATM sono cresciuti del 25% (da 25 a 32 mila unità), raggiungendo una densità prossima alla media dei paesi dell'area dell'euro.

Tra le nuove modalità di offerta, un ruolo importante è stato assunto dal *phone banking*, utilizzato a fini dispositivi da oltre 50 banche con 1,5 milioni di clienti serviti; ancora più rapida è stata la crescita delle reti distributive basate sui promotori finanziari, canale attivato da oltre 100 banche con l'impiego di circa 20 mila persone, in prevalenza personale non dipendente adibito alla vendita di prodotti del risparmio gestito.

3. Clientela

A fine 2000, i clienti Internet delle banche superavano i 2 milioni, pari a circa il 6 per cento della clientela complessiva. I clienti con profilo dispositivo, cioè con la possibilità di movimentare i propri conti tramite il canale telematico, erano pari a 1.5 milioni, contro i 350 mila di febbraio 2000 (data di riferimento della precedente rilevazione Internet condotta dalla Banca d'Italia); trascurabile risulta l'incidenza della clientela residente all'estero (circa 1000 utenti). La crescita della clientela Internet da febbraio a dicembre 2000 è stata del 400 per cento.

La concentrazione della clientela è abbastanza elevata: alle cinque banche con oltre 100 mila clienti Internet fa capo il 43 per cento dell'utenza Web complessiva. Nessuna banca raggiunge i 500 mila clienti in rete.

Tav. 2 Numero clienti Internet

	Clients dispositivi	Clients solo informativi	Totale clienti Internet	Clients <i>mobile banking</i>
BCC	57.800	9.400	67.200	13.000
Banche piccole	57.300	39.500	96.800	100
Banche medie	569.300	285.900	855.200	39.800
Banche grandi	797.000	187.100	984.100	37.900
Totale banche	1.481.400	521.900	2.003.300	90.800

Gli utenti dei servizi di *mobile banking* risultano ancora molto contenuti (meno di 100 mila). I primi 3 intermediari servono il 66 per cento dell'utenza; nessun operatore raggiunge i 50 mila clienti.

4. Prodotti

Il volume delle operazioni condotte sul Web risulta limitato con l'eccezione dell'attività di raccolta ordini e negoziazione titoli, comparto nel quale sono state effettuate nell'ultimo trimestre 2000 transazioni per un ammontare pari a circa 26 miliardi di euro; i clienti bancari del *trading on line* sono circa 500 mila. La gran parte dell'attività viene svolta sui mercati regolamentati italiani (oltre il 95 per cento); la quota degli scambi effettuati su circuiti alternativi domestici è inferiore al 3 per cento del totale; le transazioni su mercati esteri sono state pari all'1 per cento con circa 75 mila utenti attivi. Aggregando gli importi trattati dalle banche con quelli delle società finanziarie, si ottiene un controvalore complessivo dell'attività in titoli – riferito all'ultimo trimestre 2000 – pari a 59 miliardi di euro, in larga parte riferito a transazioni sul mercato borsistico italiano ma con una quota significativa negoziata su mercati esteri (3 miliardi di euro). Di rilievo sono gli importi riferiti all'operatività in strumenti derivati (16 miliardi di euro a valori nominali per le banche e 26 per le finanziarie), servizio peraltro offerto solo da pochi operatori.

I servizi di incasso e pagamento sono quelli più utilizzati dalla clientela bancaria, anche se l'ammontare complessivo delle transazioni risulta limitato: i 570 mila utenti attivi hanno effettuato operazioni, nell'ultimo trimestre 2000, per un controvalore di poco superiore ai 2 miliardi di euro (oltre ai pagamenti relativi al *trading on line*). Inizia ad essere significativa l'attività di raccolta in rete, con 720 milioni di euro depositati nel trimestre da 250 mila clienti.

Tav. 3 Principali prodotti offerti via Internet (importi in milioni di euro – IV trim. 2000)

	Nego. titoli e raccolta ordini	Servizi di pagamento	Raccolta	Collocamento titoli
BCC	1.250	270	–	–
Banche piccole	1.190	200	20	–
Banche medie	7.690	700	650	20
Banche grandi	15.860	1.010	50	20
Totale banche	25.990	2.180	720	40

5. Costi e ricavi

I costi dell'*Internet banking* nell'esercizio 2000 sono stati pari a circa 150 milioni di euro, di cui circa la metà riferiti a spese per il sistema informativo. Gli investimenti complessivi ammontano a 220 milioni di euro, di cui circa l'80 per cento in tecnologia. Si tratta di importi modesti se raffrontati con la spesa complessiva per l'EAD che, per l'intero sistema bancario, si ragguaglia a 4,6 miliardi di euro, pari al 13 per cento dei costi operativi (dati riferiti all'esercizio 2000). Occorre precisare tuttavia che essi non includono, nella gran parte dei casi, i costi sostenuti dalle banche in *outsourcing*, poiché i loro fornitori in genere non applicano un canone supplementare per l'*Internet banking*, il cui costo rimane pertanto indistintamente ricompreso nella spesa per l'EAD.

Tav. 4. Costi per l'*Internet banking* (importi in milioni di euro – esercizio 2000)

	Sistema informatico	Marketing	Altre spese	Totale
BCC	1,9	0,2	0,3	2,4
Banche piccole	11,5	4,9	3,5	19,9
Banche medie	33,4	24,8	3,4	61,6
Banche grandi	23,8	21,2	17,4	62,4
Totale banche	70,7	51,0	24,6	146,3

I ricavi dei servizi forniti via Internet risultano inferiori ai 100 milioni di euro e derivano in prevalenza da commissioni sulla negoziazione titoli (85 per cento). Le previsioni per l'esercizio 2001 indicano una aspettativa di raddoppio dei ricavi. Come per i costi occorre precisare che molti intermediari non hanno saputo enucleare i ricavi provenienti da servizi erogati tramite il canale telematico.

Alcune banche hanno sottolineato i benefici indiretti derivanti dall'operatività telematica, soprattutto in termini di miglioramento dell'immagine aziendale e di rafforzamento della fidelizzazione della clientela.

Tav. 5. Ricavi dei servizi forniti via Internet (in milioni di euro – esercizio 2000)

	Raccolta ordini e negoz.	Incassi e pagamenti	Altri servizi	Totale
BCC	1,4	0,3	0,1	1,8
Banche piccole	2,3	0,2	5,0	8,5
Banche medie	26,3	2,9	3,1	33,3
Banche grandi	49,6	4,2	1,0	54,8
Totale banche	79,5	7,5	9,2	96,2

6. Strategia e organizzazione

La maggior parte delle banche attive su Internet persegue obiettivi di sviluppo dell'offerta fondati prevalentemente sui canali fisici (54 per cento) anche se un numero elevato di intermediari (43 per cento) ha segnalato la multicanalità integrata come modello di riferimento per il futuro. Un piccolo gruppo di operatori (3 per cento) ritiene di specializzare la rete distributiva sui canali virtuali, tra i quali Internet insieme al *phone banking* e alle reti di promotori finanziari. La strategia di crescita basata sui canali fisici è

largamente perseguita dalle BCC (70 per cento) mentre l'approccio di tipo multicanale, con integrazione dei canali fisici e virtuali, è caratteristico delle banche di dimensioni medio-grandi (90 per cento).

Gli obiettivi principali degli investimenti sul Web sono, nell'ordine, di ampliare l'offerta di prodotti e servizi (89 per cento) e di acquisire nuova clientela (75 per cento); l'attenzione al contenimento dei costi operativi è caratteristica dalle banche più grandi. Un discreto numero di intermediari, anche di dimensioni contenute (in particolare le BCC insediate in zone di confine), ha segnalato l'interesse verso l'espansione dell'operatività su mercati esteri.

Tav. 6 *Obiettivi dell'offerta via Internet (in % delle banche con sito dispositivo)*

	Offerta nuovi prodotti	Acquisizione clientela	Contenimento dei costi	Espansione all'estero
BCC	89	69	61	13
Banche piccole	94	85	62	12
Banche medie	92	86	69	3
Banche grandi	82	85	79	12
Totale banche	89	75	64	11

I prezzi dei servizi offerti via Internet sono in genere più bassi rispetto a quelli praticati allo sportello; nel 40 per cento dei casi è stato segnalato che la riduzione riguarda pressoché tutti i prodotti a listino mentre un altro 50 per cento di intermediari ha indicato di applicare selettivamente prezzi inferiori, soprattutto nel comparto titoli (43 per cento) e nei servizi di incasso e pagamento (30 per cento).

Il 19 per cento delle banche ha specificato che l'offerta di servizi finanziari sul Web ha portato ad una revisione generale del listino prezzi, con riduzione in genere delle commissioni praticate allo sportello.

Tav. 7 *Differenziazione prezzi nell'offerta Internet (in % delle banche con sito dispositivo)*

	Prezzi più bassi su tutti i servizi	Prezzi più bassi su alcuni servizi	Nessuna differenza di prezzo	Revisione prezzi allo sportello
BCC	37	50	13	21
Banche piccole	44	52	4	17
Banche medie	47	49	4	18
Banche grandi	48	45	3	12
Totale banche	41	50	9	19

Il grado di autonomia del canale distributivo Internet nella organizzazione aziendale è, in media, piuttosto basso: solo in pochi casi (3 per cento) viene riconosciuta una ampia autonomia di spesa e organizzativa alla struttura preposta al Web mentre nella gran parte dei casi (67 per cento) non esiste neppure una struttura responsabile dell'attività svolta tramite il canale telematico. La situazione si presenta tuttavia diversificata in relazione alle dimensioni aziendali: le banche più grandi riconoscono, in genere, un livello di autonomia superiore alle strutture preposte ad Internet; il 72 per cento delle banche maggiori ha una struttura Web autonoma e, nel 12 per cento dei casi, ad essa è riconosciuta larga autonomia strategica e di spesa.

Tav. 8 Livello di autonomia dell'Internet banking (in % delle banche con sito dispositivo)

	Elevato (piena autonomia organizz./ di spesa)	Medio (struttura dedicata con limitata auton.)	Basso (senza struttura organizz. dedicata)
BCC	1	22	77
Banche piccole	4	40	56
Banche medie	3	42	55
Banche grandi	12	60	28
Totale banche	3	30	67

Le piattaforme tecnologiche per l'Internet banking sono in prevalenza allocate presso gli *outsourcer* (circa 80 per cento). Solo gli intermediari più grandi hanno il controllo diretto, o per il tramite di controllate specializzate, sullo sviluppo del canale Internet (85 per cento delle banche grandi) e sulla gestione dello stesso (82 per cento delle banche grandi).

Con riferimento alla componente di sviluppo e manutenzione si osserva un sostanziale allineamento nelle scelte organizzative adottate per il sistema informativo aziendale (cd sistema *legacy*) e per l'Internet banking.

Tav. 9 Sviluppo dei sistemi legacy e Internet (in % delle banche con sito dispositivo)

	Interni alle banche		Interni al gruppo		In <i>outsourcing</i>	
	<i>legacy</i>	Internet	<i>legacy</i>	Internet	<i>legacy</i>	Internet
BCC	1	1	–	–	99	99
Banche piccole	13	17	31	31	56	52
Banche medie	15	12	27	29	58	59
Banche grandi	55	42	33	43	12	15
Totale banche	8	8	10	11	82	81

Tav. 10 Gestione dei sistemi legacy e Internet (in % delle banche con sito dispositivo)

	Interni alle banche		Interni al gruppo		In <i>outsourcing</i>	
	<i>legacy</i>	Internet	<i>legacy</i>	Internet	<i>legacy</i>	Internet
BCC	9	3	–	–	91	97
Banche piccole	23	15	31	29	46	56
Banche medie	16	23	31	27	53	50
Banche grandi	42	42	37	40	21	18
Totale banche	14	11	11	10	74	79

La piena integrazione tra i sistemi *legacy* e quelli dedicati all'Internet banking rappresenta una delle questioni più complesse e allo stesso tempo più rilevanti per le banche, soprattutto per quelle che perseguono strategie di multicanalità integrata. Essa può richiedere sostanziali e costose modifiche ai sistemi informativi aziendali, spesso progettati per erogare servizi su un arco temporale limitato (generalmente solo durante i giorni feriali, per un tempo correlato all'orario di apertura degli sportelli) e con la presenza rilevante di applicazioni operanti in *batch*.

Una misura del livello di integrazione finora raggiunto tra le componenti *legacy* ed Internet dei sistemi informativi bancari si ricava dall'analisi delle modalità di aggiornamento degli archivi elettronici aziendali. Soltanto nel 28 per cento dei casi viene utilizzata una base dati unica, aggiornata *on line*, a servizio sia delle operazioni effettuate allo sportello e sia di quelle disposte direttamente dalla clientela tramite Internet. Nella maggioranza dei casi (71 per cento), gli intermediari adottano soluzioni tecnico-organizzative basate su archivi elettronici distinti, uno a servizio dell'operatività di sportello e l'altro per il canale telematico; i due archivi vengono mantenuti allineati con modalità *batch* (43 per cento) ovvero in tempo reale (28 per cento). In qualche caso (1 per cento), le banche mantengono basi dati distinte per l'operatività tradizionale e per l'attività su Web; di conseguenza gestiscono rapporti di conto separati per canale distributivo.

Tav. 11 Integrazione tra sistemi legacy e Internet (in % delle banche con sito dispositivo)

	Base dati unica	Archivi dupl. allineati online	Archivi dupl. allineati batch	Archivi dupl. non allineati
BCC	15	31	53	1
Banche piccole	46	29	25	–
Banche medie	50	27	22	3
Banche grandi	64	15	18	1
Totale banche	28	28	43	1

Si osserva che solo le grandi banche adottano in prevalenza soluzioni basate su archivi unici mentre le piccole banche, e le BCC in particolare, usano basi dati distinte con procedure di allineamento delle stesse, spesso di tipo *batch*.

7. Profili di sicurezza

La tutela della sicurezza rappresenta l'elemento centrale nella gestione del rischi riferiti all'attività svolta in rete. Le misure tecniche ed organizzative adottate hanno consentito, fino ad ora, di prevenire attacchi con infrazioni gravi ai dati e alle infrastrutture dell'*Internet banking*.

Nella seguente tabelle vengono indicate le principali misure adottate dalle banche operanti in rete.

Tav. 12 Misure tecniche di sicurezza (in % delle banche con sito dispositivo)

	BCC	Banche piccole	Banche medie	Banche grandi	Totale banche
Sw/hw di sicurezza fornito ai clienti	25	10	21	27	23
Sito bancario certificato	91	88	83	88	89
Certificati digitali ai clienti	30	33	32	48	32
Separazione della rete aziendale	70	90	85	79	75
Autenticaz. utenti (oltre <i>password</i>)	17	15	26	36	19
Rilevazione intrusioni/virus	66	92	92	85	75
Misure confidenzialità/integrità	98	100	100	97	98
Misure per continuità operativa	98	96	99	97	98
Controlli sulla posta elettronica	63	71	68	76	66

Tav. 13 Misure organizzative di sicurezza (in % delle banche con sito dispositivo)

	BCC	Banche piccole	Banche medie	Banche grandi	Totale banche
Piano di sicurezza approvato CdA	52	46	32	30	47
Responsabile sicurezza per Web	55	75	69	67	60
Presidio di sicurezza con personale	49	44	41	48	47
Test di sicurezza periodici	47	73	67	58	54
Controllo infraz./frodi dipendenti	78	88	92	85	82
Registro anomalie/interventi	68	63	69	76	69
Clausole specifiche per <i>outsourcing</i>	31	65	62	27	40

8. Prestazione di servizi non finanziari

Molte banche hanno avviato progetti che prevedono l'utilizzo della tecnologia Internet per estendere l'ambito di attività al di fuori del tradizionale comparto finanziario; altrettanto numerose sono le banche che intendono avviare nel prossimo futuro iniziative della specie. Gli investimenti finora sostenuti per tali progetti sono stati di importo contenuto, pari complessivamente a 100 milioni di euro.

Il settore nel quale si registra il maggior numero di progetti è quello dell'*e-commerce*, con oltre 200 intermediari che hanno avviato iniziative in tale comparto (di cui oltre 30 nei servizi alle imprese, cd B2B *business-to-business*); quasi sempre i progetti di *e-commerce* si accompagnano all'offerta di servizi di pagamento sul Web.

Tav. 14 Partecipazione ad iniziative di *e-commerce* (% banche con sito dispositivo)

	E-commerce (totale)	Progetti di tipo B2C	Progetti di tipo B2B	Progetto di altro tipo
BCC	45	45	2	1
Banche piccole	21	19	6	2
Banche medie	44	44	10	4
Banche grandi	79	76	42	15
Totale banche	44	44	6	2

Gli investimenti delle banche nel commercio elettronico sono stati pari a circa 80 milioni di euro, dei 100 complessivamente investiti in progetti esterni al comparto finanziario. Spesso gli intermediari hanno avviato tali iniziative in collaborazione con società non finanziarie (165 casi), in particolare con operatori del settore tecnologico (130 casi), delle telecomunicazioni (7) e dell'editoria (4).

Tav. 15 Modalità di partecipazione all'*e-commerce* (in % delle banche partecipanti)

	Con strutture interne	Tramite soc. controllata	Partecipazioni di minoranza	Con accordi commerciali
BCC	4	–	35	74
Banche piccole	27	45	27	100
Banche medie	32	26	24	85
Banche grandi	38	69	35	58
Totale banche	14	16	33	75

Numerose sono state le iniziative indirizzate alla prestazione di servizi tecnologici, soprattutto alle imprese (quali ISP, ASP, certificazione, ecc.); in esse sono state coinvolte oltre 100 banche. Si registra inoltre un numero rilevante di progetti nell'area dei servizi informativi (quali gestione di portali, servizi di content provider, ecc.), con circa 50 intermediari coinvolti.

9. Prospettive

L'*Internet banking* in un anno è passato da una fase di sperimentazione a una realtà ampiamente diffusa e consolidata nel sistema bancario italiano. Oltre la metà delle banche che alla fine del 2000 non erano presenti in rete (26 per cento), ovvero che non offrivano servizi dispositivi sul Web (42 per cento), hanno definito progetti di impiego della rete telematica da avviare nel corso del corrente anno. Rimangono estranee all'attività in rete solo le filiali di banche estere, alcuni piccoli operatori locali e taluni intermediari specializzati in mercati di nicchia.

Sino alla fine dello scorso anno non era presente in Italia alcuna banca puramente Internet, anche se una decina di soggetti si definivano come banca virtuale. Si trattava in realtà di intermediari attivi prevalentemente tramite canali non tradizionali – quali i promotori finanziari e il *call center* – con una quota significativa di attività condotta tramite la rete telematica.

Nel primo semestre 2001 si sono costituite 5 banche – tra le quali alcune SIM trasformate in banche e intermediari esteri – che hanno iniziato ad operare adottando il modello della banca specializzata su Internet.

10. Operatività su Internet degli intermediari finanziari non bancari

Il questionario sull'operatività Internet è stato compilato, oltre che da 809 banche, da 451 intermediari finanziari pari al 93 per cento delle società finanziarie vigilate dalla Banca d'Italia. Risultano presenti su Internet 87 SIM (51 per cento, 41 SGR (40 per cento) e 81 finanziarie ex art. 107 TU (38 per cento). Gli operatori che forniscono servizi dispositivi in rete sono 27, pari al 6 per cento degli intermediari finanziari.

Tav. 16 *Intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia presenti su Internet a fine 2000*

	N. intermediari a fine 2000	Risposte pervenute (%)	Presenti su Internet (%)	Con sito disposit. (%)
SIM	171	92	51	9
SGR/SICAV	101	96	40	8
Finanziarie ex. art. 107 TU	211	93	38	2
Totale finanziarie vigilate	483	93	43	6

A fine 2000 i clienti Internet delle società finanziarie erano pari a circa 230 mila, di cui oltre il 95 per cento in capo a SIM; i clienti serviti tramite dispositivi di telefonia mobile si ragguagliavano a 40 mila. La clientela risulta concentrata su pochi intermediari: ai primi 3 operatori fa capo oltre il 90 per cento della clientela telematica.

Tav. 17 *Numero clienti Internet*

	Clienti dispositivi	Clienti solo informativi	Totale clienti Internet	Clienti mobile phone
SIM	202.000	21.000	223.000	40.000
SGR/SICAV	4.000	1.500	5.500	–
Finanziarie ex. art. 107 TU	500	3.000	3.500	–
Totale finanziarie vigilate	206.500	25.500	232.000	40.000

L'attività, in larga prevalenza svolta dalle SIM, si concentra nel *trading on line* di titoli azionari. I volumi intermediati, pari a circa 33 miliardi di euro nel quarto trimestre 2000, risultano superiori a quelli trattati dalle banche; significativa è la quota di attività svolta sui mercati borsistici esteri, pari a circa 3 miliardi di euro. L'operatività in prodotti derivati, per un controvalore nominale di 26 miliardi di euro nell'ultimo trimestre 2000, viene svolta da 4 intermediari.

Tav. 18 *Principali prodotti offerti via Internet (importi in milioni di euro – IV trim. 2000)*

	Racc. ordini e negoz. titoli	Attività in derivati (v.n.)	Collocamento titoli	Altri prodotti finanziari
SIM	32.870	26.550	53	4
SGR/SICAV	–	–	37	–
Finanziarie ex. art. 107 TU	–	–	–	610
Totale finanziarie vigilate	32.870	26.550	90	614

I costi sostenuti dalle finanziarie nell'esercizio 2000 per l'operatività tramite Internet ammontano a 124 milioni di euro; essi sono costituiti in prevalenza da spese per il *marketing* (56 per cento), concentrate su 3 SIM.

Tav. 19 *Costi per l'operatività Internet (importi in milioni di euro – esercizio 2000)*

	Sistema informatico	Marketing	Altre spese	Totale
SIM	21,7	70,4	31,2	123,3
SGR/SICAV	0,4	–	0,1	0,5
Finanziarie ex. art. 107 TU	–	–	–	0,1
Totale finanziarie vigilate	22,1	70,4	31,3	124,0

La quasi totalità dei ricavi, pari a 92 milioni di euro, deriva da commissioni per la negoziazione titoli (circa il 90 per cento); come per le altre variabili quantitative finora considerate, anche i ricavi si concentrano su pochi intermediari: alle prime 3 SIM fa capo oltre l'80 per cento dei ricavi complessivi.

Tav. 20 *Ricavi dall'attività Internet (importi in milioni di euro – esercizio 2000)*

	Racc. ordini e negoz. titoli	Colloc. titoli e oper. derivati	Altri ricavi	Totale
SIM	81,8	7,7	0,8	90,3
SGR/SICAV	–	0,1	0,1	0,1
Finanziarie ex. art. 107 TU	–	–	1,4	1,4
Totale finanziarie vigilate	81,8	7,8	2,3	91,8

6. Indagine sullo stato di preparazione all'euro

Nel giugno 2001 la Banca d'Italia ha condotto una seconda indagine sullo stato di preparazione all'euro del sistema bancario.

I risultati sono compendati nella nota allegata.

SECONDA INDAGINE SULLO STATO DI PREPARAZIONE ALL'EURO DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO

(situazione a giugno 2001)

1. Presentazione dell'indagine

La Banca d'Italia ha condotto nel giugno scorso una seconda indagine sullo stato di preparazione del sistema bancario italiano al *cash changeover*; la precedente era stata realizzata a marzo 2001.

La nuova indagine è stata effettuata utilizzando due strumenti per la rilevazione dei dati: un questionario, indirizzato alle banche con oltre 10 sportelli (248 intermediari su un totale di 846 banche attive al 30 giugno 2001, cui fa capo il 92 per cento degli sportelli), e una scheda qualitativa, riservata alle sole capogruppo di gruppi bancari con oltre 100 sportelli (29 gruppi, le cui 169 banche rappresentano l'80 per cento del sistema in termini di sportelli).

Con il questionario si intendeva principalmente verificare lo stato di avanzamento dei progetti euro presso le banche con una articolazione territoriale significativa; l'obiettivo perseguito con la scheda qualitativa era di approfondire la conoscenza dei fattori di rischio e delle misure di emergenza assunte, o in via di definizione, presso gli intermediari maggiori.

2. Sintesi dei risultati

La situazione rilevata al giugno scorso appare nel complesso soddisfacente e nettamente migliorata rispetto a quella del marzo precedente. Pressoché tutti gli intermediari hanno formalizzato un progetto di migrazione all'euro che viene strettamente controllato dalla funzione aziendale di *auditing*. I lavori per il *changeover*, ad esclusione della conversione dei conti e della formazione del personale, risultano in fase avanzata di realizzazione: le percentuali di completamento degli interventi nei settori più critici si attestano intorno al 70 – 80 per cento. Permangono tuttavia le preoccupazioni segnalate in precedenza circa i rischi di disfunzioni, in particolare nel trasporto valori e nel ritiro/distribuzione del contante. Il livello di preparazione della clientela viene giudicato insoddisfacente. I piani di emergenza sono in genere previsti ma non ancora perfezionati.

I principali intermediari auspicano il rapido completamento del quadro normativo e regolamentare di riferimento, indispensabile per effettuare la pianificazione di dettaglio delle attività più rischiose, soprattutto riferite al *changeover weekend*. A tal fine assumono grande rilevanza l'allentamento temporaneo dei limiti sul trasporto dei valori, la definizione dell'operatività bancaria a fine anno (cd *bank holiday*), il riconoscimento della possibilità di applicare il regime del silenzio-assenso per la conversione dei conti, la sospensione delle agitazioni sindacali nei giorni più critici del *changeover* (soprattutto per gli addetti al trasporto valori), la definizione delle modalità di consegna e di ritiro delle monete metalliche, il varo di un piano straordinario di impiego della forza pubblica per la tutela del contante depositato nelle banche e in circolazione.

3. Livello di preparazione

Nella presentazione dei risultati dell'indagine l'universo delle 248 banche segnalanti, costituito dagli intermediari che al 30 giugno u.s. avevano oltre 10 sportelli, è stato suddiviso in due classi, una comprendente le banche fino a 100 sportelli (203 operatori) e l'altra quelle con oltre 100 dipendenze (45 operatori).

Tutte le banche coinvolte nella rilevazione hanno prodotto il questionario sulla preparazione all'euro. Gli intermediari che a giugno 2001 avevano un progetto formalizzato per il *cash changeover* erano 215, pari all'87 per cento del campione come numero di intermediari e al 98 per cento in termini di sportelli; tutte le banche con oltre 100 sportelli hanno definito il progetto di migrazione all'euro.

Lo stato di attuazione degli interventi continua a risultare mediamente più elevato per le banche di dimensioni minori; tuttavia il gap nella preparazione tra intermediari grandi e piccoli si è sensibilmente ridotto rispetto a quanto osservato nella precedente ricognizione. Le aree nelle quali il livello di adeguamento risulta più elevato sono i sistemi informativi (82 per cento per le procedure operative e 84 per cento per quelle di *back office*) e le apparecchiature per i pagamenti, quali i POS (83 per cento). La percentuale di conversione dei rapporti è invece bassa (7,7 per cento), anche per la scarsa attenzione finora manifestata dalla clientela verso l'euro e per la relativa lontananza della scadenza del *changeover*; peraltro una decina di banche – in prevalenza piccole – ha segnalato di aver già convertito in euro la maggior parte dei rapporti in essere con la clientela.

Si è attenuata rispetto al passato la dispersione nei livelli di adeguamento intorno alla media e sono stati quasi completamente recuperati i ritardi più preoccupanti dei grandi operatori; solo poche banche medio-grandi presentano ancora, in limitati comparti, percentuali di adeguamento sensibilmente inferiori al 50 per cento.

Tav. 1 – Livello di preparazione al *cash changeover* (% media delle attività svolte sul totale)

	Banche 11–100 sport.	Banche > 100 sport.	Tot. banche > 10 sport.
Apparecch. per il trattamento contante (ATM)	67	63	66
Apparecchiature per i pagamenti (POS)	84	80	83
<i>Sistema informativo aziendale:</i>			
– procedure operative (sportello, c/c, depositi)	85	72	82
– procedure di <i>back office</i> (finanza, estero)	86	78	84
– procedure amministrative e di controllo	76	67	74
Trasporto, conservaz. e trattamento contante	64	63	63
Conversione c/c e altri rapporti	8	5	8
Modulistica, normativa, contratti, listino prezzi	63	60	62
Formazione del personale	46	41	45

Pressoché tutte le banche hanno previsto procedure di controllo sui progetti euro e producono una informativa periodica sullo stato dei lavori indirizzata all'alta direzione. Le verifiche vengono normalmente effettuate con frequenza pari o inferiore al mese; circa la metà degli intermediari ha assegnato un mandato specifico di controllo agli ispettorati interni (la percentuale sale all'80 per cento per le banche con oltre 100 sportelli).

Tav. 2 – Controllo sullo stato di avanzamento dei lavori (% di risposte positive sul totale)

	Banche 11–100 sport.	Banche > 100 sport.	Tot. banche > 10 sport.
Verifiche periodiche del progetto	97	100	98
<i>di cui: con frequenza pari o inferiore al mese</i>	75	95	78
Informativa periodica all'alta direzione	89	100	91
Mandato agli <i>auditor</i>	43	80	49

4. Fattori di rischio

I fattori di rischio maggiori vengono individuati nella gestione del contante, con particolare riferimento al ritiro/distribuzione delle banconote (68 per cento) e al trasporto dei valori (65 per cento). I problemi riscontrati dagli intermediari attengono sia alla capacità di erogare il servizio alla clientela in modo ordinato e continuativo, sia alla tutela della sicurezza aziendale; il periodo più critico si concentrerebbe all'inizio del 2002 ma serie preoccupazioni sono state manifestate anche per gli ultimi giorni del corrente anno.

Un'altra area ad elevata criticità attiene alla preparazione della clientela (59 per cento), con riferimento in particolare alle piccole e medie imprese per le quali non si rileva ancora un impegno adeguato di preparazione al nuovo segno monetario.

Tav. 3 – Rischi rilevanti a fine 2001 e inizio 2002 (% di risposte affermative su totale)

Comparto di attività	Banche 11–100 sport.		Banche > 100 sport.		Tot. banche > 10 sport.	
	fine 2001	iniz. 2002	fine 2001	iniz. 2002	fine 2001	iniz. 2002
	Trasporto valori	42	62	62	82	46
Stoccaggio e contazione del contante	39	52	44	64	40	54
Ritiro e distribuzione del contante	41	65	40	80	41	68
Sicurezza nella gestione dei valori	53	56	71	69	56	58
Adeguamento POS e ATM	4	5	–	2	3	5
Adeguamento altre apparecchiature	6	5	2	4	5	5
Adeg. sistemi informativi – fattori interni	5	6	13	4	7	6
Adeg. sistemi informativi – fattori esterni	15	10	18	18	15	12
Test delle procedure	10	3	22	–	12	2
Pagamenti automatizzati	–	5	–	4	–	5
Pagamenti allo sportello	5	24	2	36	4	26
Conversione c/c e altri rapporti	20	4	24	11	21	5
Assegni	4	18	–	27	3	20
Modulistica, contratti, listini, normativa	6	2	7	7	6	3
Formazione del personale	11	1	29	2	14	1
Rapporti con i fornitori	5	4	18	9	8	5
Preparazione della clientela	54	59	44	60	52	59

Dall'esame delle schede qualitative prodotte dai principali gruppi bancari emerge un elevato livello di preoccupazione circa la capacità delle ditte specializzate nel trasporto dei valori di far fronte alle esigenze di movimento fondi, soprattutto in presenza degli attuali vincoli normativi che limitano la quantità massima di denaro trasportabile con i furgoni blindati e impongono l'impiego della scorta ai mezzi di trasporto dei valori. Taluni intermediari segnalano anche le difficoltà conseguenti agli scioperi preannunciati dalle categorie degli addetti al movimento fondi (trasportatori e guardie giurate).

Molto temuti sono i rischi riferiti alla sicurezza del contante depositato nelle banche e in circolazione, per tutelare il quale risulta pressoché impossibile rafforzare la sorveglianza agli sportelli; risulterebbe anzi che le società di vigilanza intendano ridurre i servizi di piantonamento per privilegiare le atti-

vità di trasporto valori. Per la prevenzione di furti e rapine, gli intermediari chiedono un piano nazionale straordinario di sicurezza, concordato con il sistema bancario, che preveda un massiccio impiego della forza pubblica.

Il livello di preparazione all'euro delle piccole e medie imprese, giudicato inadeguato, è fonte di preoccupazione sia con riferimento alla capacità delle aziende di gestire i rapporti in euro con le banche, soprattutto quelli automatizzati quali il CBI (Corporate Banking Interbancario), sia per l'eventualità che i clienti continuino ad utilizzare le lire come moneta scritturale e nei pagamenti (ad es. emettendo assegni in lire). Un'altra area altamente critica è rappresentata dalla pubblica amministrazione, per le incertezze sulle strategie e sulle modalità di conversione all'euro degli enti pubblici.

Nell'area dei sistemi informativi, pur non riscontrandosi difficoltà gravi, vengono segnalati due ordini di problemi. Il primo si riferisce alla conversione dei conti che, se effettuata in modo massivo alla fine dell'anno, certamente aumenterà l'afflusso del pubblico agli sportelli in un periodo già critico. Molti intermediari hanno sottolineato l'inefficacia delle azioni di marketing volte a promuovere la conversione volontaria anticipata dei conti da parte della clientela; l'alternativa efficace viene individuata nella possibilità, da riconoscere per legge alle banche, di agire d'iniziativa con il metodo del silenzio – assenso: gli intermediari informano preventivamente la clientela sul cambio anticipato del segno monetario e procedono quindi alla conversione dei rapporti in essere salvo esplicito diniego del cliente. Il secondo fattore di rischio nei sistemi informativi è rappresentato dalla numerosità delle innovazioni che verranno attuate in coincidenza del *changeover*: risulta che molti intermediari hanno pianificato all'inizio del prossimo anno la sostituzione di procedure obsolete, onde evitare costosi interventi di manutenzione; inoltre le banche dovranno rapidamente testare e installare le nuove versioni dei pacchetti software, adeguati all'euro, che i fornitori rilasceranno in prossimità di fine anno.

Sulle apparecchiature ATM/POS gli intermediari sono fiduciosi circa la capacità di completare in tempo utile gli interventi previsti e non rilevano particolari rischi sul funzionamento in euro sin dai primi giorni del 2002 delle infrastrutture per la distribuzione del contante e per i pagamenti.

5. Misure di emergenza

Il 75 per cento delle banche ha previsto un piano di emergenza per il *changeover* ma solo pochissimi intermediari lo hanno già implementato. La copertura del piano comprende in genere il *changeover weekend* (72 per cento dei casi) e il periodo di *duality* (63 per cento); il 13 per cento delle banche prevede di estendere la gestione dell'emergenza oltre il periodo di dualità lira/euro.

Tra le misure di emergenza considerate, la più diffusa risulta essere la costituzione o il rafforzamento dell'*help desk* di supporto alla rete aziendale (95 per cento). Nel 70 per cento dei casi è anche prevista la costituzione di una unità di crisi per il monitoraggio della transizione al nuovo segno monetario. Molte banche hanno segnalato la assegnazione di risorse per il supporto alla clientela (64 per cento).

Tav. 4 – Misure di emergenza (% di risposte positive sul totale)

	Banche 11–100 sport.	Banche > 100 sport.	Tot. banche > 10 sport.
Piano di emergenza (definito o previsto)	71	100	75
<i>di cui: riferito al changeover weekend</i>	68	98	72
<i>riferito al periodo di duality</i>	61	80	63
<i>successivo al periodo di duality</i>	11	24	13
<i>Help desk</i> di supporto alla clientela	58	89	64
<i>Help desk</i> di supporto alla rete aziendale	94	100	95
Costituzione di unità di crisi	66	89	70

Dall'analisi delle schede qualitative si ha conferma che i principali gruppi bancari non hanno ancora definito gli interventi per la mitigazione dei rischi e per la gestione dell'emergenza. Per tali aspetti essi intendono mutuare le esperienze fatte nel recente passato, soprattutto in occasione della prima fase di conversione all'euro e per il cambio data (problema Anno 2000).

Le misure in corso di definizione sono principalmente di natura organizzativa. Tra esse, oltre al rafforzamento degli help desk e alla costituzione di unità di crisi, viene generalmente segnalata la mobilitazione di tutto il personale. Molti operatori prevedono il prolungamento dell'orario di lavoro degli sportelli, anche con il ricorso a prestazioni straordinarie e previa definizione di accordi sindacali. Si sta valutando anche l'assegnazione temporanea di dipendenti a compiti di cassa e la possibilità di impiego, nel periodo di *duality*, di personale interinale. Altre misure a carattere organizzativo allo studio includono: la esternalizzazione temporanea di attività (quali la contazione del denaro e il caricamento degli ATM), l'attivazione di casse dedicate al cambio lira-euro, l'intensificazione del monitoraggio sui fornitori di infrastrutture tecnologiche, la definizione di accordi di mutua assistenza infragruppo.

Con riferimento agli interventi di natura tecnica, molti intermediari segnalano l'adeguamento del parco dei mezzi forti e degli impianti di allarme nonché l'acquisto di macchine per la contazione, soprattutto delle monete; è generalmente prevista la revisione delle coperture assicurative. I gruppi maggiori hanno in corso di sviluppo procedure per il monitoraggio dei flussi di denaro, sia agli sportelli che presso gli ATM, e prevedono la realizzazione di siti Internet dedicati al supporto della rete distributiva, all'assistenza alla clientela e alla integrazione delle funzioni coinvolte nel *changeover*.

PARTE SECONDA

PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE

I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE (1)

1. Iscrizioni

- "Natexis Banques Populaires", succursale italiana di banca estera comunitaria (Francia), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5490 e numero di codice meccanografico 3189.8.

La succursale è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 5 giugno 2001.

- "Banque Cortal", sussursale italiana di banca estera comunitaria (Francia), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5488 e numero di codice meccanografico 3187.2.

La succursale è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 18 giugno 2001.

- "Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A." (in forma abbreviata "IntesaBci Mediocredito S.p.A."), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5489, risultante dal conferimento, da parte di "Banca Intesa Banca Commerciale Italiana SpA", del ramo d'azienda dedicato all'esercizio del credito industriale.

Autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia in data 27 giugno 2001 e iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 1° luglio 2001.

A "Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A." è stato assegnato il numero di codice meccanografico 10637.7, già appartenuto al "Mediocredito Lombardo S.p.A."

- "BNP Paribas Securities Services", succursale italiana di banca estera comunitaria (Francia), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5483, risultante dal conferimento, da parte della succursale italiana di banca estera comunitaria (Francia) "BNP Paribas", delle attività facenti capo al Servizio Titoli.

La succursale è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 1° luglio 2001.

Con pari decorrenza alla "BNP Paribas Securities Services" è stato assegnato il numero di codice meccanografico 3479.3, già appartenuto alla "BNP Paribas".

- "Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Mazzarino, provincia di Caltanissetta, numero di matricola Albo 5486 e numero di codice meccanografico 7078.9, derivante dalla fusione per concentrazione tra la "Banca di Credito Cooperativo dei Castelli di Mazzarino e Butera – Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Mazzarino, provincia di Caltanissetta e la "Banca di Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana "Maria SS. di Gulfi" di Chiaramonte Gulfi (RG) Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Chiaramonte Gulfi, provincia di Ragusa.

Atto di fusione stipulato il 15 giugno 2001; iscrizione nell'Albo delle banche con decorrenza 1° luglio 2001.

2. Cancellazioni

- "Banca di Credito Cooperativo di Lepreno (Serina – Provincia di Bergamo) – Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Lepreno, frazione di Serina, provincia di Bergamo, numero di matricola Albo 287 e numero di codice meccanografico 8600.9, fusa per incorporazione nella "Banca di Credito Cooperativo di Sorisole (Bergamo) – Società cooperativa a responsabilità limitata" (che assume contestualmente la nuova denominazione di "Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e di Lepreno Società cooperativa

(1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'Albo avvenuti nel mese di luglio 2001.

a responsabilità limitata"), con sede in Sorisole, provincia di Bergamo, numero di matricola Albo 787 e numero di codice meccanografico 8869.0, con atto pubblico del 20 giugno 2001 (effetti civilistici con decorrenza dal 26 giugno 2001 e contestuale cancellazione dall'Albo delle banche).

- "Banca Cattolica S.p.A.", con sede in Molfetta, provincia di Bari, numero di matricola Albo 5232 e numero di codice meccanografico 5044.3, fusa per incorporazione nella "Banca Antoniana-Popolare Veneta – Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", con sede in Padova, numero di matricola Albo 5310 e numero di codice meccanografico 5040.1, con atto pubblico del 18 giugno 2001 (effetti civilistici con decorrenza dal 1° luglio 2001 e contestuale cancellazione dall'Albo delle banche).
- "Westdeutsche Landesbank (Italia) S.p.A." (in forma abbreviata "WestLB (Italia) S.p.A."), filiazione italiana di banca estera comunitaria (Germania), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5333 e numero di codice meccanografico 3586.5, a seguito di cessione del ramo d'azienda bancaria, con conseguente cessazione dello svolgimento dell'attività bancaria, alla "Westdeutsche Landesbank Girozentrale" (in forma abbreviata "WestLB Dusseldorf/Munster"), succursale italiana di banca estera comunitaria (Germania), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5477 e numero di codice meccanografico 3175.7, con scrittura privata autenticata del 20 giugno 2001 (effetti civilistici della cancellazione dall'Albo delle banche con decorrenza dal 1° luglio 2001).
- "Banca di Credito Cooperativo dei Castelli di Mazzarino e Butera – Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Mazzarino, provincia di Caltanissetta, numero di matricola Albo 5311 e numero di codice meccanografico 8640.5, a seguito dell'atto di fusione per concentrazione stipulato in data 15 giugno 2001 con la "Banca di Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana "Maria SS. di Gulfi" di Chiaramonte Gulfi (RG) Società cooperativa a responsabilità limitata", che ha originato la "Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Mazzarino, provincia di Caltanissetta (effetti civilistici con decorrenza dal 1° luglio 2001 e contestuale cancellazione dall'Albo delle banche).
- "Banca di Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana "Maria SS. di Gulfi" di Chiaramonte Gulfi (RG) Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Chiaramonte Gulfi, provincia di Ragusa, numero di matricola Albo 916 e numero di codice meccanografico 8957.3, a seguito dell'atto di fusione per concentrazione stipulato in data 15 giugno 2001 con la "Banca di Credito Cooperativo dei Castelli di Mazzarino e Butera – Società cooperativa a responsabilità limitata", che ha originato la "Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Mazzarino, provincia di Caltanissetta (effetti civilistici con decorrenza dal 1° luglio 2001 e contestuale cancellazione dall'Albo delle banche).
- "Banca di Credito Cooperativo "Maria SS. Immacolata" – Cerda – Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Cerda, provincia di Palermo, numero di matricola Albo 3324 e numero di codice meccanografico 8635.5, a seguito di cessione del ramo d'azienda bancaria alla "Banca Popolare di Lodi – Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Lodi, numero di matricola Albo 405 e numero di codice meccanografico 5164.9, con atto pubblico del 30 giugno 2001 (effetti civilistici con decorrenza dal 2 luglio 2001 e contestuale cancellazione dall'Albo delle banche).

3. Altre variazioni

- "Banca di Credito Cooperativo di Costermano – S.c.r.l.", con sede in Costermano, provincia di Verona, numero di matricola Albo 4922 e numero di codice meccanografico

8311.3, a seguito della delibera assembleare del 7 aprile 2001, iscritta in data 7 maggio 2001 nell'Ufficio del Registro delle Imprese di Verona, varia la propria denominazione in: "Benaco Banca Credito Cooperativo Costermano Società cooperativa a responsabilità limitata" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.

- "Banca di Credito Cooperativo di Concamarise – S.c.r.l.", con sede in Concamarise, provincia di Verona, numero di matricola Albo 2176 e numero di codice meccanografico 8322.0, a seguito della delibera assembleare del 5 maggio 2001, iscritta in data 24 maggio 2001 nell'Ufficio del Registro delle Imprese di Verona, varia la propria denominazione in: "Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise Società cooperativa a responsabilità limitata" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
- "Maple Partners Bankhaus GmbH", succursale italiana di banca estera comunitaria (Germania), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5432 e numero di codice meccanografico 3143.5, a seguito della delibera assembleare della Casa Madre del 23 febbraio 2001, iscritta in data 18 giugno 2001 nell'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, varia la propria denominazione in:
"Maple Bank GmbH" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
- "Banca di Credito Cooperativo di Alberghi di Pescia – S.c.r.l.", con sede in Castellare, frazione di Pescia, provincia di Pistoia, numero di matricola Albo 4639 e numero di codice meccanografico 8358.4, a seguito della delibera assembleare del 18 maggio 2001, iscritta in data 21 giugno 2001 nell'Ufficio del Registro delle Imprese di Pistoia, varia la propria denominazione in:
"Banca di Pescia – Credito Cooperativo, Società Cooperativa per Azioni a Responsabilità Limitata" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
- "Banca di Credito Cooperativo di Sorisole (Bergamo) – S.c.r.l.", con sede in Sorisole, provincia di Bergamo, numero di matricola Albo 787 e numero di codice meccanografico 8869.0, a seguito della fusione per incorporazione della "Banca di Credito Cooperativo di Lepreno (Serina – Provincia di Bergamo) – Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Lepreno, frazione di Serina, provincia di Bergamo, numero di matricola Albo 287 e numero di codice meccanografico 8600.9, con atto pubblico del 20 giugno 2001, con decorrenza 26 giugno 2001 varia la propria denominazione in:
"Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e di Lepreno Società cooperativa a responsabilità limitata" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
- In relazione all'operazione di conferimento, con efficacia dal 1° luglio 2001, da parte della succursale italiana di banca estera comunitaria (Francia) "BNP Paribas", con sede in Milano, delle attività facenti capo al Servizio Titoli alla nuova succursale di banca estera comunitaria (Francia) "BNP Paribas Securities Services", con sede in Milano, sono intervenute le seguenti variazioni di codici:
 - con decorrenza 30 giugno 2001 la "BNP Paribas" sostituisce il numero di matricola Albo 5445 e il numero di codice meccanografico 3479.3 con il nuovo numero di matricola Albo 5482 e il nuovo numero di codice meccanografico 3181.5.

II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI (1)

1. **Iscrizioni** (nessuna)

2. **Cancellazioni** (nessuna)

3. **Variazioni nella composizione**

- "Euro-Fides S.A.", con sede in Buenos Aires (Argentina), con decorrenza 22 agosto 2000 è stata inclusa nel Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro;
- "Hesse Newman & Co. A.G.", con sede in Amburgo (Germania), con decorrenza 29 agosto 2000 è stata inclusa nel Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro;
- "Sanpaolo IMI Capital Company I, LLC", con sede nello Stato del Delaware (U.S.A.), con decorrenza 31 ottobre 2000 è stata inclusa nel Gruppo Bancario SANPAOLO IMI;
- "PBO Holdings, L.L.C. (in liquidazione)", con sede nello Stato del Delaware (U.S.A.), con decorrenza 8 giugno 2001 è stata cancellata dal Gruppo UniCredito Italiano;
- "PBO Property Capital, L.L.C. (in liquidazione)", con sede nello Stato del Delaware (U.S.A.), con decorrenza 8 giugno 2001 è stata cancellata dal Gruppo UniCredito Italiano;
- "PBO Property Fund, L.L.C. (in liquidazione)", con sede nello Stato del Delaware (U.S.A.), con decorrenza 8 giugno 2001 è stata cancellata dal Gruppo UniCredito Italiano;
- "Arnia S.r.l.", con sede in Bergamo, con decorrenza 26 giugno 2001 è stata cancellata dal Gruppo Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino;
- "Bisiel-Banca e Impresa Sistemi Elettronici S.p.A.", con sede in Mantova, con decorrenza 29 giugno 2001 è stata cancellata dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena.

4. **Altre variazioni**

- "Agos Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.", con sede in Milano, inclusa nel Gruppo Creditizio Bipielle, con decorrenza 10 gennaio 2001 ha variato il proprio oggetto sociale e la propria denominazione in "Bipielle Center S.p.A.";
- "Commesport Ortofrutticolo Veronese C.E.O. S.r.l.", con sede in Verona, inclusa nel Gruppo Bancario Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero, con decorrenza 8 maggio 2001 ha variato la propria denominazione in "Immobiliare BPV S.r.l.";
- "BMPS Investment Management (Channel Islands) Ltd", con sede in Guernsey (Gran Bretagna), inclusa nel Gruppo Monte dei Paschi di Siena, con decorrenza 18 maggio 2001 ha variato la propria denominazione in "BMPS Corporate Services (C.I.) Limited".

(1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'Albo avvenuti nel mese di luglio 2001.

III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI

1. Iscrizioni

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROVVEDIMENTO	
A.M. LEASING SPA	TREVISO	167313	09.7.2001
LINE AAA 2001 SRL	MILANO	166953	09.7.2001
ARGO FINANCE ONE SRL	MILANO	172447	16.7.2001
CARTESIO SRL	MILANO	174080	18.7.2001
ARES FINANCE SRL	MILANO	181834	27.7.2001
MOSAICO FINANCE SRL	PERUGIA	181841	27.7.2001
PALAZZO FINANCE DUE SPA	MILANO	181839	27.7.2001

2. Cancellazioni (nessuna)

3. Altre variazioni

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE
da "IBM SEMEA SERVIZI FINANZIARI SPA"(1)	MILANO
a "IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI SPA"(1)	MILANO
da "DUCATO SPA"	LUCCA
a "BIPIELLE DUCATO SPA"	LUCCA

(1) SEDE AMMINISTRATIVA: SEGRATE (MI)

IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (1)

1. Iscrizioni

- la "CARDINE INVESTIMENTI SGR S.p.A.", con sede legale in Padova e direzione generale in Treviso, è stata autorizzata con Provvedimento del Governatore del 22 giugno 2001 all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 33 del citato decreto ed è stata iscritta al n. 118 dell'Albo di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 58/98.

2. Cancellazioni (nessuna)

3. Altre variazioni

- la "SAN PAOLO IMI INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A." ha trasferito la propria sede legale e amministrativa da Monza, Largo XXV Aprile n. 6 a Milano, Via Brera n. 19, con effetto dal 27.11.2000;
- la "PARIBAS ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.P.A." ha cambiato la propria denominazione sociale in "BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.P.A." e trasferito la propria sede legale da Piazza S. Fedele, 2 – Milano a Via Ansperto, 5 – Milano, con effetto dal 15.11.2000;
- la "CCF GESTIONI S.G.R. S.P.A." ha cambiato la propria denominazione sociale in "HSBC SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (ITALIA) S.P.A." e trasferito la propria sede legale da Piazzetta M. Bossi, 1 – Milano a Via S. Maria alla Porta, 2 – Milano, con effetto dal 24.4.2001;
- la "FIDAGEST S.G.R. S.P.A." ha cambiato la propria denominazione sociale in "CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.P.A.", con effetto dal 26.4.2001;
- la "CITCO KAIROS S.G.R. S.p.A." ha modificato la propria denominazione sociale in "KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT S.G.R. S.P.A.", con effetto dal 26.4.2001.

(1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'Albo avvenuti nel mese di luglio 2001.

V – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
A CAPITALE VARIABILE (1)

1. Iscrizioni

- la "SYMPHONIA MULTI SICAV Società di Investimento per azioni a Capitale Variabile" (in breve "SYMPHONIA MULTI SICAV"), con sede a Milano, è stata iscritta il 12 luglio 2001 al n. 3 dell'albo di cui all'art. 44, comma 1 del D.Lgs. 58/98.

2. Cancellazioni (nessuna)

3. Altre variazioni (nessuna)

(1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'Albo avvenuti nel mese di luglio 2001.

VI – EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI

1. Banca di Piacenza

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

VISTA l'istanza della Banca di Piacenza, con sede legale a Piacenza e patrimonio di vigilanza di 190.727.532 euro;

CONSIDERATO che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle istruzioni di vigilanza vigenti, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di 25 milioni di euro e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

AUTORIZZA

la Banca di Piacenza all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1).

Roma, 18 luglio 2001

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

G. Carosio

B. Bianchi

(1) Provvedimento pubblicato in G.U. n. 204 del 3.9.2001.

2. Unibanca S.p.A.

LA BANCA D'ITALIA

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

VISTA l'istanza di Unibanca S.p.A., con sede legale in Cesena, corso Garibaldi, 18, presentante un patrimonio di vigilanza al 31 marzo 2001 pari a € 314.821.798;

CONSIDERATO che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi per l'emissione di assegni circolari, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di € 25 milioni e presentando assetti organizzativi e un sistema di controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento suddetto;

AUTORIZZA

Unibanca S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1).

Roma, 23 luglio 2001

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

G. Carosio

B. Bianchi

(1) Provvedimento pubblicato in G.U. n. 204 del 3.9.2001.

– **BANCHE**

1. Amministrazione straordinaria

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 20 luglio 2001, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo di "S.Apollonia" – Ariccia – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede nel Comune di Ariccia (RM), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 31 luglio 2001, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della "Banca di Credito Cooperativo Nomentana – Mentana – Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata", con sede nel Comune di Mentana (RM), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a) e b), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. Nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria

Con provvedimento della Banca d'Italia del 23 luglio 2001, il sig. rag. Antonio Potito De Magistris, nato ad Ascoli Satriano (FG) il 15 giugno 1943, è stato nominato Commissario straordinario ed i sigg. dott. Vito Di Battista, nato a Lecce il 10 gennaio 1952, rag. Luciano Perini, nato a Serra de' Conti (AN) l'11 dicembre 1929, ed avv. Giorgio Sangiorgio, nato a Roma il 21 novembre 1933, sono stati nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo di "S.Apollonia" – Ariccia – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede nel Comune di Ariccia (RM), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nella riunione del 24 luglio 2001 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo "S.Apollonia" – Ariccia – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede nel Comune di Ariccia (RM) – posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2001, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – l'avv. Giorgio Sangiorgio è stato nominato Presidente del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. b), del citato Testo Unico.

3. Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria

In data 20 luglio 2001 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Padova – Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel Comune di Padova, disposta con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione in data 26 novembre 1999, a seguito della sottoposizione dell'azienda alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

4. Liquidazione coatta amministrativa

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 20 luglio 2001, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo di Padova – Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel Comune di Padova, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

5. Nomina degli organi della liquidazione coatta amministrativa

Con provvedimento della Banca d'Italia del 4 luglio 2001, la dott.ssa Isabella Nuccitelli, nata a Roma il 22 giugno 1935, è stata nominata componente il Comitato di sorveglianza, in sostituzione del dott. Antonio Caroleo, della Banca Popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Con provvedimento della Banca d'Italia del 23 luglio 2001, il sig. avv. Stefano Brendolan, nato a Verona l'11 ottobre 1949, è stato nominato Commissario liquidatore ed i sigg. rag. Calogero Cannarozzo, nato a Campobello di Licata (AG) il 5 aprile 1927, dott. Renzo Sartori, nato a Trento il 15 maggio 1946, avv. Alberto Scotti, nato a Parma il 22 maggio 1945, sono stati nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Padova – Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel Comune di Padova, in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nella riunione del 24 luglio 2001 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Padova – Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel Comune di Padova – posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 20 luglio 2001 – il rag. Calogero Cannarozzo è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. b), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

VIII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Sanzioni

– BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL MISCANO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

VISTA la lettera n. 138699 del 31 maggio 2001 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 del menzionato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ad una infrazione rilevata presso la Banca di Credito Cooperativo del Miscano s.c.r.l., con sede in Casalbore (Avellino), dall'esame del bilancio relativo all'esercizio 1999;

– OMISSIS –

- trasferimenti di titoli dal comparto di negoziazione a quello immobilizzato in assenza delle prescritte condizioni (Artt. 7 e 10, comma 4 del D.Lgs. 87/1992; Provv. B.I. del 15.7.92, 16.1.95 e 7.8.98; disposizioni B.I. del 27.12.99 concernenti la classificazione dei titoli in bilancio);

– OMISSIS –

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 87/1992, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione

Muccillo Silvestro nato a Casalbore (AV) il 14.4.1945; Fonzone Pompilio nato ad Avellino il 30.1.1955; Ignelzi Massimino nato a Casalbore (AV) il 15.5.1946; Martino Giuliano nato a Buonalbergo (BN) il 27.1.1959; Nannavecchia Roberto nato a Casalbore (AV) l'1.1.1964; Resce Rocco nato a Casalbore (AV) il 16.8.1952; Spina Sergio nato a Casalbore (AV) il 23.10.1923;

Componenti il Collegio sindacale

Romano Raffaele nato a Benevento il 20.10.1941; Aucelli Antonio nato a Montecalvo Irpino (AV) il 14.6.1940; Sarracino Mario nato a Benevento il 21.9.1954;

Direttore

Caggiano Antonio nato a Buonalbergo (BN) l'11.5.1951;

per l'irregolarità sopra descritta: L. 3.000.000 (tremilioni) ciascuno.

– OMISSIS –

Roma, addì 26 luglio 2001

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA MAREMMA GROSSETANA**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

VISTA la lettera n. 135193 del 28 maggio 2001 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 del menzionato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a talune infrazioni rilevate presso la Banca di Credito Cooperativo della Maremma Grossetana s.c.r.l., con sede in Marina di Grosseto (Grosseto), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti dal 3.4.2000 al 28.6.2000;

– OMISSIS –

- 1) posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di Vigilanza [artt. 51 e 53, comma 1, lett. d), D.Lgs. 385/1993; tit. VI, cap. 1 (già cap. XLII) Istr. di Vig.];
- 2) sportelli adibiti a servizi di tesoreria utilizzati come sportelli ordinari [art. 53, comma 1, lett. d), D.Lgs. 385/1993; tit. III cap. 2 (già cap. IV) Istr. di Vig.];

– OMISSIS –

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 385/1993, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione

Laurenti Marino nato a Grosseto il 22.7.1937; Giannerini Silvano nato a Grosseto l'8.1.1947; Allegro Osvaldo nato a Grosseto il 26.8.1941; Conte Claudio nato a Grosseto il 7.6.1954; Garofani Umberto nato a San Casciano dei Bagni (SI) il 6.4.1936; Marraccini Maurizio nato a Grosseto il 20.4.1964; Minucci Mireno nato a Magliano in Toscana (GR) il 15.4.1939; Petrini Valter nato a Grosseto il 2.2.1952; Pistolesi Alvaro nato a Grosseto il 22.10.1934; Scarpelli Giancarlo nato a Grosseto il 29.9.1939;

Direttore

Ciarpi Giancarlo nato a Grosseto il 13.5.1955;
per l'irregolarità descritta sub 1): L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) ciascuno;
per l'irregolarità descritta sub 2): L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) ciascuno;
complessivamente: L. 3.000.000 (tre milioni) ciascuno.

Componenti il Collegio sindacale

Carri Francesco nato a Grosseto il 27.8.1954; Vanni Roberto nato a Orbetello (GR) il 2.8.1953; Marchi Alberto nato a Grosseto il 19.5.1949;
per l'irregolarità descritta sub 1): L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) ciascuno.

Ex amministratore

Barbini Lazzaro nato a Cortona (AR) il 25.10.1924;
per l'irregolarità descritta sub 2): L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila).

– OMISSIS –

Roma, addì 26 luglio 2001

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALMORO E BOZZOLO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

VISTA la lettera n. 138698 del 31 maggio 2001 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 del menzionato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ad una infrazione rilevata presso la Banca di Credito Cooperativo di Casalmoro e Bozzolo s.c.r.l., con sede in Asola (Mantova), dall'esame del bilancio relativo all'esercizio 1999;

– OMISSIS –

- trasferimenti di titoli dal comparto di negoziazione a quello immobilizzato in assenza delle prescritte condizioni (Artt. 7 e 10, comma 4 del D.Lgs. 87/1992; Provv. B.I. del 15.7.92, 16.1.95 e 7.8.98; disposizioni B.I. del 27.12.99 concernenti la classificazione dei titoli in bilancio);

– OMISSIS –

DECRETA

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 87/1992, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione

Solazzi Romano nato a Milano il 19.4.1939; Sarzi Amadè Giovanni nato a Rodigo (MN) il 21.3.1945; Angeloni Germano nato a Castelfreddo (MN) il 30.9.1960; Bozzoli Claudio nato ad Asola (MN) l'11.4.1954; Cottarelli Federico nato a Brescia l'11.7.1942; Defranceschi Antonio nato a Bozzolo (MN) il 31.1.1938; Galelli Claudio nato a S. Martino Argine (MN) l'11.12.1949; Marcolini Leonardo nato a Casaloldo (MN) il 27.8.1958; Sbarra Piero Emilio nato a Bagnone (MS) l'11.11.1941;

Componenti il Collegio sindacale

Bettoni Carlo nato a Bozzolo (MN) il 12.12.1943; Cason Ivano nato a Castelfreddo (MN) il 29.1.1951; Zaltieri Carlo nato a Casaloldo (MN) il 28.12.1953;

Direttore

Rosa Massimo nato a Mantova il 12.12.1954;
per l'irregolarità sopra descritta: L. 3.000.000 (tremilioni) ciascuno.

– OMISSIS –

Roma, addì 26 luglio 2001

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

VISTA la lettera n. 138689 del 31 maggio 2001 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 del menzionato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ad una infrazione rilevata presso la Banca di Credito Cooperativo di Fano s.c.r.l., con sede in Fano – Fraz. Cuccurano (Pesaro), dall'esame del bilancio relativo all'esercizio 1999;

– OMISSIS –

- trasferimenti di titoli dal comparto di negoziazione a quello immobilizzato in assenza delle prescritte condizioni (Artt. 7 e 10, comma 4 del D.Lgs. 87/1992; Provv. B.I. del 15.7.92, 16.1.95 e 7.8.98; disposizioni B.I. del 27.12.99 concernenti la classificazione dei titoli in bilancio);

– OMISSIS –

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 87/1992, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione

Rondina Romualdo nato a Cartoceto (PS) il 2.11.1949; Fabbri Gino nato a Fano (PS) il 29.7.1942; Adanti Delio nato a Fano (PS) il 10.9.1939; Boschini Olvidio nato a Fano (PS) il 23.10.1947; Ceccarelli Mauro nato a Fano (PS) il 19.7.1932; Furlani Giuliano nato a Fano (PS) il 27.7.1945; Lucarelli Roberto nato a Cartoceto (PS) il 5.6.1944; Minardi Vincenzo nato a Fano (PS) il 17.1.1941; Radici Luciano nato a Cagli (PS) il 2.4.1955;

Componenti il Collegio sindacale

Gabbianelli Giacomo nato a Fano (PS) il 28.8.1940; Sabini Armando nato a Fano (PS) il 6.2.1942; Tamburini Delio nato a Saltara (PS) il 5.1.1948;

Direttore

Venturelli Antimo nato a Fano (PS) il 27.12.1944;
per l'irregolarità sopra descritta: L. 3.000.000 (tremilioni) ciascuno.

– OMISSIS –

Roma, addì 26 luglio 2001

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

VISTA la lettera n. 138687 del 31 maggio 2001 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 del menzionato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ad una infrazione rilevata presso la

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri s.c.r.l., con sede in Flumeri (Avellino), dall'esame del bilancio relativo all'esercizio 1999;

– OMISSIS –

- trasferimenti di titoli dal comparto di negoziazione a quello immobilizzato in assenza delle prescritte condizioni (Artt. 7, 10, comma 4 e 22 del D.Lgs. 87/1992; Provv. B.I. del 15.7.92, 16.1.95 e 7.8.98; disposizioni B.I. del 27.12.99 concernenti la classificazione dei titoli in bilancio);

– OMISSIS –

DECRETA

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 87/1992, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione

Iorillo Amedeo nato a Flumeri (AV) l'1.8.1938; Abbondandolo Angiolino nato a Flumeri (AV) il 27.3.1945; Bruno Daniele Rocco nato a Montaguto (AV) il 16.8.1941; De Feo Genesio nato a Zungoli (AV) il 24.12.1939; Di Paola Addolorato Carmine nato ad Avellino il 7.7.1940; Ianniciello Domenico nato a Flumeri (AV) il 15.8.1951; Lungariello Mario nato a Flumeri (AV) il 13.1.1946; Molinaro Michelino nato ad Ariano Irpino (AV) il 18.9.1957; Lanza Rocco Lucio nato a Grottaminarda (AV) il 4.6.1960;

Componenti il Collegio sindacale

Rutigliano Lucio nato ad Avellino il 7.1.1939; Cocca Domenico nato ad Ariano Irpino (AV) l'1.1.1950; Zaffiro Puopolo Armando nato a Sandhofen (Germania) l'11.5.1962;

Direttore

D'Alessio Rocco nato a Montefalcone di Val Fortore (BN) il 25.9.1938;
per l'irregolarità sopra descritta: L. 3.000.000 (tremilioni) ciascuno.

– OMISSIS –

Roma, addì 26 luglio 2001

IL MINISTRO: G. TREMONTI

- **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

VISTA la lettera n. 138695 del 31 maggio 2001 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 del menzionato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ad una infrazione rilevata presso la Banca di Credito Cooperativo di Leverano s.c.r.l., con sede in Leverano (Lecce), dall'esame del bilancio relativo all'esercizio 1999;

– OMISSIS –

- trasferimenti di titoli dal comparto di negoziazione a quello immobilizzato in assenza delle prescritte condizioni (Artt. 7, 10, comma 4 e 22 del D.Lgs. 87/1992; Provv. B.I. del 15.7.92, 16.1.95 e 7.8.98; disposizioni B.I. del 27.12.99 concernenti la classificazione dei titoli in bilancio);

– OMISSIS –

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 87/1992, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione

Zecca Lorenzo nato a Leverano (LE) il 25.4.1950; Macchia Mario nato a Leverano (LE) il 14.8.1951; Paladini Enio nato a Leverano (LE) il 6.1.1957; Dimastrogiovanni Dante nato a Leverano (LE) il 6.9.1964; Zecca Oronzo nato a Leverano (LE) il 27.3.1958; Fanuli Flavio Giuseppe nato a Leverano (LE) il 12.7.1964; Landolfo Vincenzo nato a Leverano (LE) il 30.6.1951; Olla Atzeni Giosuè nato a Leverano (LE) il 5.5.1963; Koukakis Theodoros nato in Grecia l'1.10.1952;

Componenti il Collegio sindacale

Landolfo Angelo nato a Leverano (LE) il 24.10.1951; Calasso Francesco nato a Leverano (LE) il 22.5.1960; Re Sergio nato a Leverano (LE) il 12.1.1959;

Direttore

Zecca Giovanni Pietro nato a Leverano (LE) il 5.8.1947;
per l'irregolarità sopra descritta: L. 3.000.000 (tremilioni) ciascuno.

– OMISSIS –

Roma, addì 26 luglio 2001

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

VISTA la lettera n. 135157 del 28 maggio 2001 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 del menzionato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a talune infrazioni rilevate presso la Banca di Credito Cooperativo di Nettuno s.c.r.l., con sede in Nettuno (Roma), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti dal 5.6.2000 al 3.8.2000

– OMISSIS –

- 1) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione [art. 53, comma 1, lett. d, D.Lgs. 385/1993; tit. IV, cap. 11 (già cap. XXXIX) Istr. di Vig.];
- 2) carenze nei controlli interni da parte dei componenti il Collegio sindacale [art. 53, comma 1, lett. d, D.Lgs. 385/1993; tit. IV, cap. 11 (già cap. XXXIX) Istr. di Vig.];
- 3) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Direttore [art. 53, comma 1, lett. d, D.Lgs. 385/1993; tit. IV, cap. 11 (già cap. XXXIX) Istr. di Vig.];

– OMISSIS –

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 385/1993, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione

Righini Domenico nato a Ferentino (FR) il 4.10.1943; De Santis Domenico nato a Cisterna di Latina (LT) il 18.4.1938; Camusi Maurizio nato a Nettuno (RM) il 3.11.1958; Cardella Mario nato a Roma il 13.1.1946; Ciabatti Lorenzo nato a Roma il 26.10.1973; Favari Paolo nato a Nettunia (RM) il 13.10.1942; Gatti Giorgio nato a Nettuno (RM) il 30.6.1947; Magliozzi Tito nato a Nettunia (RM) il 19.7.1940; Molinari Giovanni nato a Nettuno (RM) il 6.3.1960; Pigliucci Luciano nato a Nettunia (RM) il 26.3.1943; Taurelli Antonio nato a Nettuno (RM) l'11.11.1926;

per l'irregolarità descritta sub 1): L. 1.000.000 (unmilione) ciascuno.

Componenti il Collegio sindacale

Terenzi Paolo nato a Nettuno (RM) il 2.10.1948; Eufemi Luciano nato a Roma il 20.12.1952; De Santis Achille nato a Vallepietra (RM) il 30.9.1931;

per l'irregolarità descritta sub 2): L. 1.000.000 (unmilione) ciascuno.

Direttore

Cibati Francesco nato a Roma il 19.7.1946;
per l'irregolarità descritta sub 3): L. 1.000.000 (unmilione).

– OMISSIS –

Roma, addì 26 luglio 2001

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in particolare gli artt. 190 e 195;

VISTA la lettera n. 124058 del 14 maggio 2001, con cui la Banca d'Italia ha comunicato che, in esito agli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti dal 4.4.2000 al 16.6.2000 presso la EUROCONSULT SGR S.p.A. è stata riscontrata nei confronti della BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA, in qualità di banca depositaria, una violazione sulla quale i soggetti ritenuti responsabili hanno presentato le proprie deduzioni;

– OMISSIS –

- 1) carenze nelle funzioni di banca depositaria (art. 2 bis, L. 77/83 ora art. 38, 3° comma, del D.Lgs. n. 58/1998), art. 214, 2° comma, lett. d) e 5° comma, del D.Lgs. n. 58/1998; tit., V, cap. 5 Istr. Vig. (ora cap. VII, Regolamento adottato con Provvedimento Banca d'Italia del 20.9.1999);

TENUTO CONTO che nella suddetta lettera la Banca d'Italia ha proposto, ai sensi dell'art. 195 del richiamato D.Lgs. n. 58/1998, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 190, per la suddetta violazione, nella misura di lire cinque milioni ciascuno: per i componenti il Consiglio di Amministrazione, per i componenti il Collegio Sindacale e per il Direttore;

– OMISSIS –

D E C R E T A

A carico di ciascuna delle persone di seguito specificate sono inflitte, ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Consiglio di Amministrazione

Vigorelli Giuseppe, nato a Novara l'8.10.1923; Bulgheroni Antonio, nato a Varese il 25.6.1943; Garavaglia Carlo, nato a Legnano (MI) il 15.5.1943; Boselli Mario, nato a Como il 27.3.1941; Crespi Alberto, nato a Milano l'1.5.1923; Crosti Giuseppe, nato a Milano il 18.9.1927; Drago Roberto, nato a Novara il 3.1.1951; Ercoli Costantino, nato a Milano il

5.9.1923; Cazzani Giancarlo, nato a Vigevano (PV) il 19.11.1919; Fontana Loris, nato a Crescenzago (MI) il 22.12.1920; Lamberti Paolo Alberto, nato a Milano l'11.5.1952; Magnetti Gregorio, nato a Bergamo il 18.5.1954; Tosi Bruno, nato a Busto Arsizio (VA) il 7.8.1923;

lire 5.000.000 ciascuno, pari a € 2582, 2844 per l'irregolarità suddescritta.

Ex Consigliere di Amministrazione

Crespi Giuseppe, nato a Vigevano (PV) il 13.2.1931;

lire 5.000.000 pari a € 2582, 2844 per l'irregolarità suddescritta.

Collegio Sindacale

Tettamanti Ramiro, nato a Como il 16.3.1931; Paganini Adelmo, nato a Bozzolo (MN) il 9.9.1934; Semenza Aldo, nato a Milano l'8.4.1923;

lire 5.000.000 ciascuno, pari a € 2582, 2844 per l'irregolarità suddescritta.

Direttore

Porcari Carlo, nato a Matera il 9.2.1940;

lire 5.000.000, pari a € 2582, 2844 per l'irregolarità suddescritta.

I N G I U N G E

Alla BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.p.A. – OMISSIS – ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 58/1998, di pagare con obbligo di regresso nei confronti dei responsabili, la somma di lire 90.000.000,

– OMISSIS –

Roma, li 17 luglio 2001

IL DIRETTORE GENERALE: M. DRAGHI

– **BANCA POPOLARE PROVINCIALE LECCHESE**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

VISTA la lettera n. 135189 del 28 maggio 2001 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 del menzionato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a talune infrazioni rilevate presso la

Banca Popolare Provinciale Lecchese s.c. per az. a r.l., con sede in Lecco, nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti dal 26.4.2000 al 5.7.2000;

– OMISSIS –

- 1) trasferimento di titoli in portafoglio (artt. 5, 7, 10 D.Lgs. 87/1992, cap. II Circ. 166/1992);
- 2) carenze nell'istruttoria, erogazione e gestione delle pratiche di fido (art. 53, comma 1, lett. b), D.Lgs. 385/1993; tit. IV cap. 11 [già cap. XXXIX] Istr. di Vig.);
- 3) posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di Vigilanza (artt. 51 e 53, comma 1, lett. d), D.Lgs. 385/1993, tit. VI cap. 1 [già cap. XLII] Istr. Vig.);

– OMISSIS –

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 87/1992 e dell'art. 144 del D.Lgs. 385/1993, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione

Bonaiti Alberto nato a Lecco il 14.2.1962; Bini Mauro nato a Milano il 20.10.1957; Donegana Pierluigi nato a Oggiono (LC) il 25.10.1945; Castelnuovo Marino nato a Cesello Brianza fraz. di Como il 9.4.1953; Moschen Raffaele nato a Bergamo il 2.7.1962; Restori Giancarlo nato a Biassono (MI) il 28.4.1957; Negri Giuseppe nato a Lecco il 19.9.1945; Bianchi Marzoli Martino nato a Bergamo l'11.11.1963; Quadrio Curzio Alessandro nato a Lecco il 18.3.1963; Boreatti Andrea nato a Bergamo il 29.2.1964; Gandola Giuseppe nato a Lecco 20.11.1928 7; Signorelli Carlo nato a Milano il 23.7.1962;

Direttore

Mauri Mario Efrem nato a Cesello Brianza fraz. di Como il 5.6.1943;
per l'irregolarità descritta sub 1): L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) ciascuno;
per l'irregolarità descritta sub 2): L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) ciascuno;
per l'irregolarità descritta sub 3): L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) ciascuno;
complessivamente: L. 4.500.000 (quattromilioni cinquecentomila) ciascuno.

Ex componente il Consiglio di amministrazione

Balderacchi Luigi nato a Lecco il 20.10.19337;
per l'irregolarità descritta sub 1): L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila).

Componente il Consiglio di amministrazione

Dante Aldo nato a Perugia il 23.3.1952;
per l'irregolarità descritta sub 3): L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila).

Componenti il Collegio sindacale

Tocchetti Antonio nato a Lecco il 28.7.1940; Bodega Enrico nato a Lecco l'1.11.1958; Spreafico Franco nato a Lecco il 20.9.1953; Crippa Luigi nato a Lecco il 4.10.1944; Venturini Maria nata a Treviglio (BG) il 19.8.1954;

per l'irregolarità descritta sub 1): L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) ciascuno;

per l'irregolarità descritta sub 3): L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) ciascuno;

complessivamente: L. 3.000.000 (tre milioni) ciascuno.

– OMISSIS –

Roma, addì 26 luglio 2001

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– CASSA RURALE CENTRO VALDISOLE – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

VISTA la lettera n. 138693 del 31 maggio 2001 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 del menzionato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ad una infrazione rilevata presso la Cassa Rurale Centro Valdisole – Banca di Credito Cooperativo s.c. per az. a r.l., con sede in Mezzana (Trento), dall'esame del bilancio relativo all'esercizio 1999;

– OMISSIS –

- trasferimenti di titoli dal comparto di negoziazione a quello immobilizzato in assenza delle prescritte condizioni (Artt. 7, 10, comma 4 del D.Lgs. 87/1992; Provv. B.I. del 15.7.92, 16.1.95 e 7.8.98; disposizioni B.I. del 27.12.99 concernenti la classificazione dei titoli in bilancio);

– OMISSIS –

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 87/1992, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione

Menghini Romedio nato a Dimaro (TN) il 16.5.1954; Gallina Silvano nato a Pellizzano (TN) il 15.2.1953; Bigoni Natale nato ad Arzago d'Adda (MI) il 5.2.1942; Merli Graziano nato a Umbertide (PG) il 19.7.1951; Podetti Rino nato a Commezzadura (TN) il 20.11.1957; Vichi Danilo nato a Milano il 2.9.1953; Largaiolli Livio nato a Cles (TN) il 28.5.1952; Dalla Torre Maurizio nato a Mezzana (TN) il 3.9.1961; Rossi Luciano nato a Commezzadura (TN) il 27.1.1955;

Componenti il Collegio sindacale

Slucca Mario nato a Pellizzano (TN) il 13.8.1955; Dalla Torre Giannetto nato a Mezzana (TN) il 2.8.1946; Rossi Francesco nato in Svizzera l'11.7.1964;

Direttore

Dalla Serra Italo nato a Mezzana (TN) il 6.10.1944;
per l'irregolarità sopra descritta: L. 3.000.000 (tremilioni) ciascuno.

– OMISSIS –

Roma, addì 26 luglio 2001

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– CASSA RURALE ED ARTIGIANA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BATTIPAGLIA E DI OLEVANO SUL TUSCIANO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

VISTA la lettera n. 138691 del 31 maggio 2001 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 del menzionato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ad una infrazione rilevata presso la Cassa Rurale ed Artigiana – Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e di Olevano sul Tusciano s.c.r.l., con sede in Battipaglia (Salerno), dall'esame del bilancio relativo all'esercizio 1999;

– OMISSIS –

– trasferimenti di titoli dal comparto di negoziazione a quello immobilizzato in assenza delle prescritte condizioni (Artt. 7 e 10, comma 4 del D.Lgs. 87/1992; Provv. B.I. del 15.7.92, 16.1.95 e 7.8.98; disposizioni B.I. del 27.12.99 concernenti la classificazione dei titoli in bilancio);

– OMISSIS –

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 87/1992, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione

Petrone Silvio nato a Battipaglia (SA) il 24.8.1941; Toriello Giuseppe nato a Battipaglia (SA) il 5.5.1934; Paraggio Alessandro nato a Battipaglia (SA) il 25.5.1928; De Concilio Antonio nato a Battipaglia (SA) il 13.4.1947; De Sio Antonio nato a Olevano sul Tusciano (SA) il 12.2.1940; Delle Donne Alfonso nato a Olevano sul Tusciano (SA) il 28.10.1941; Morrone Mario nato a Eboli (SA) l'11.7.1928; Pastena Bruno nato a Battipaglia (SA) il 20.10.1949; Provenza Giuseppe nato a Battipaglia (SA) il 15.9.1935; Rago Gaetano nato a Battipaglia (SA) il 3.10.1932; Rubino Vittorio nato a Lucera (FG) il 24.6.1942;

Componenti il Collegio sindacale

Catarozzo Camillo nato a Battipaglia (SA) il 27.1.1950; Cupolo Domenicantonio nato a Signano degli Alburni (SA) il 2.3.1949; Giampaola Raffaello nato a Battipaglia (SA) il 3.1.1959;

Direttore

Boninfante Antonio nato ad Auletta (SA) l'8.9.1951;
per l'irregolarità sopra descritta: L. 3.000.000 (tremilioni) ciascuno.

– OMISSIS –

Roma, addì 26 luglio 2001

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **EUROCONSULT SGR S.P.A.**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in particolare gli artt. 190 e 195;

VISTA la lettera n. 124094 del 14 maggio 2001, con cui la Banca d'Italia, ha comunicato che, in esito agli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti dal 4.4.2000 al 16.6.2000 presso la EUROCONSULT SGR S.p.A. sono state riscontrate alcune violazioni sulle quali i soggetti ritenuti responsabili hanno presentato le proprie deduzioni;

– OMISSIS –

- 1) carenze nell'assetto organizzativo e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione (art. 6, 1° comma, lett. a), del D.Lgs. n. 58/1998, cap. VII Regolamento adottato con Provvedimento Banca d'Italia del 1.7.1998);

- 2) carenze nei controlli interni da parte dei componenti il Collegio sindacale (art. 6, 1° comma, lett. a), del D.Lgs. n. 58/1998, cap. VII Regolamento adottato con Provvedimento Banca d'Italia del 1.7.1998);

TENUTO CONTO che nella suddetta lettera la Banca d'Italia ha proposto, ai sensi dell'art. 195 del richiamato D.Lgs. n. 58/1998, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 190, per le suddette violazioni, nella misura di lire cinque milioni ciascuno per i componenti il Consiglio di Amministrazione e per un ex componente il Consiglio di Amministrazione e di lire cinque milioni ciascuno per i componenti il Collegio Sindacale;

– OMISSIS –

DECRETA

A carico di ciascuna delle persone di seguito specificate sono inflitte, ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Consiglio di Amministrazione

Rigoni Gianmario, nato ad Asiago (VI) il 16.7.1946; Martelli Giovanni, nato a Viterbo il 5.12.1945; Giagnoni Gianmario, nato a Monza (MI) il 26.9.1944; Caprio Lorenzo, nato a Milano il 19.11.1957;

lire 5.000.000 ciascuno, pari a € 2582, 2844 per l'irregolarità 1).

Ex Consigliere di Amministrazione

Pellegrini Francesco, nato a Milano il 17.6.1958;

lire 5.000.000 pari a € 2582, 2844 per l'irregolarità 1).

Collegio Sindacale

Angeloni Tobia, nato a Fabriano (AN) l'8.5.1952; Mantegazza Gianfranco, nato a Milano il 6.5.1935; Banfi Lorenzo, nato a Milano il 12.1.1959;

lire 5.000.000 ciascuno, pari a € 2582, 2844 per l'irregolarità 2).

INGIUNGE

Alla EUROCONSULT SGR. S.p.A. – OMISSIS – ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 58/1998, di pagare con obbligo di regresso nei confronti dei responsabili, la somma di lire 40.000.000,

– OMISSIS –

Roma, lì 17 luglio 2001

IL DIRETTORE GENERALE: M. DRAGHI

2. Opposizioni alla Corte d'Appello

– **BANCA DEI COMUNI NOLANI**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Volontaria Giurisdizione

così composta:

– OMISSIS –

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento n. 1043/1994, trattato in camera di consiglio l'8.11.1999, promosso

da

– DE SARNO Giorgio

Reclamante

contro

– BANCA D'ITALIA

* * *

Giorgio De Sarno ha proposto reclamo innanzi a questa Corte avverso il decreto del Ministro del Tesoro n. 529976 del 18 luglio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993), gli è stata inflitta la sanzione pecuniaria di L. 5.000.000 per ciascuna delle seguenti violazioni, a lui contestate nella qualità di componente del collegio sindacale della Banca dei Comuni Nolani S.p.a., con sede in Cicciano:

- di cui all'art. 22, primo comma, lett. d), del D.Lgs. 481/1992 (art. 53, 1° co., lett. b, D.Lgs. 385/1993), e relative istruzioni di vigilanza, per carenze nell'attività di controllo del collegio sindacale, che aveva omesso di informare l'organo di vigilanza delle disfunzioni riscontrate e del progressivo deterioramento dei profili tecnici della banca;
- di cui all'art. 20 del D.Lgs. 481/1992 (art. 51 D.Lgs. 385/1993) e relative istruzioni di vigilanza, per essere state fatte errate segnalazioni alla Banca d'Italia concernenti le posizioni ad andamento anomalo, non consentendo così alla Banca d'Italia di disporre di una reale informativa sullo stato degli impieghi aziendali.

Di quel decreto ha chiesto l'annullamento.

– OMISSIS –

La Banca d'Italia rileva che il ricorso è stato sottoscritto da avvocato esercente *extra districtum*, e da ciò fa derivare la nullità del reclamo.

La replica del reclamante, che non si richiederebbe il ministero di difensore nel procedimento *de quo*, perché si verte in materia di giurisdizione volontaria, non può essere condivisa, perché

quello instaurato è un procedimento a carattere contenzioso, disciplinato nelle forme del procedimento camerale in unico grado di giudizio.

Si deve anche considerare che il deposito del reclamo, avvenuto il 10.12.1994, precede l'entrata in vigore della L. 27/1997, la quale ha eliminato la regola della esclusività territoriale della rappresentanza processuale.

Tuttavia, in adesione ad un orientamento della Suprema Corte, si deve ritenere che l'atto introduttivo del giudizio sottoscritto dal solo procuratore esercente *extra districtum* non sia affetta da nullità, purché siano presenti due condizioni: che la procura, apposta in calce o a margine dell'atto, sia stata conferita anche ad un procuratore territorialmente competente, e che questi si sia poi costituito in giudizio. In tal caso, si configura una originaria riferibilità dell'atto al procuratore che non l'aveva sottoscritto (v. Cass. S.U. 4641/1988; Cass. 8691/1992).

Nel caso in esame, l'avvocato – OMISSIS –, iscritto nell'albo degli avvocati di Roma, cui era stata conferita la procura insieme all'avvocato – OMISSIS –, del Foro di Napoli, non aveva sottoscritto il reclamo; egli però ha sottoscritto la memoria di replica del 5.4.1995, anche ratificando espressamente tutta l'attività (si intende, di rappresentanza e difensiva) precedentemente svolta per conto della parte reclamante, e perciò sanando la costituzione della parte.

* * *

La questione segnalata dal ricorrente, di legittimità costituzionale dell'art. 145 D.Lgs. 385/1993, in riferimento all'art. 75 Cost., per aver detta legge, fuor di delega, modificato il sistema sanzionatorio nella materia che occupa, sopprimendo, nella fase amministrativa della procedura per l'irrogazione della sanzione, l'intervento del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è stata esaminata dalla Corte Costituzionale, insieme ad altri dedotti profili di eccesso di delega, ed è stata dichiarata non fondata (Corte Cost. n. 49/1999).

Il reclamo viene proposto dal De Sarno quale membro del consiglio di amministrazione, laddove egli era membro del collegio sindacale: ed esso investe un addebito formulato, nello stesso decreto ministeriale, nei confronti degli amministratori, in luogo di quello, sopra riportato per primo, contestato ai sindaci.

La difesa è mancante di qualsivoglia specificità riguardo al primo degli addebiti contestati. Anche dopo il deposito delle "osservazioni" della Banca d'Italia, avvenuto in data 18.2.1995, nelle quali si rilevava l'errore, nella successiva replica esso era mantenuto. Del resto, non sarebbe stata legittima la formulazione di nuovi motivi.

* * *

Quanto alla seconda contestazione, il reclamante lamenta un eccesso di discrezionalità nella interpretazione delle situazioni, e quindi nella classificazione di una partita come sofferente.

L'appostazione compiuta dagli ispettori della Banca d'Italia corrisponde a criteri tecnici standardizzati e a canoni consolidati; tuttavia, com'è ovvio, è possibile un errore. In questo caso è onere del destinatario della sanzione quello di dare dimostrazione dell'inesistenza del presupposto della "sofferenza" della posizione del cliente della banca. L'andamento a buon fine di alcune posizioni non sana la violazione precedentemente commessa, consistente nella omissione di segnalazione nel momento in cui, secondo i prescritti canoni, la posizione sofferente doveva essere segnalata.

La mancata segnalazione delle posizioni anomale all'organo di vigilanza comporta conseguenze assai delicate e pregiudizievoli sul corretto andamento dell'impresa bancaria, ed è giustamente considerata con attenzione dalla Banca d'Italia, a tutela dell'interesse nazionale. Compito del collegio sindacale è anche quello di controllare la corretta scritturazione dei crediti che devono essere classificati a sofferenza, e il non averlo fatto ha concorso a comportare l'errata segnalazione all'organo di vigilanza.

L'elemento soggettivo nell'illecito amministrativo può essere costituito dal dolo come dalla colpa, in applicazione dell'art. 3, primo comma, L. 689/1981 (v. Cass. 5107/1994), e nell'infrazione contestata esso è configurato come colpa per omissione. A norma dell'art. 2697 c.c., trattandosi di imputazione per fatti omissivi, dimostrato il fatto nella sua oggettività, è l'opponente che deve provare di avere adempiuto l'obbligo (Cass. cit.).

* * *

L'entità della sanzione, assai lontana dal massimo previsto, mostra benevola considerazione da parte dell'organo tecnico proponente la sanzione e non vi è giustificazione per una maggiore diminuzione.

Il reclamo deve essere respinto.

– OMISSIS –

P.Q.M.

Respinge il reclamo

– OMISSIS –

Roma, 14.12.1999

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2001

IL PRESIDENTE
Vito Giustiniani

– **BANCA DEI COMUNI NOLANI**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Volontaria Giurisdizione

così composta:

– OMISSIS –

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento n. 1045/1994, trattato in camera di consiglio l'8.11.1999, promosso

da

– GALASSO Francescantonio

Reclamante

contro

– BANCA D'ITALIA

* * *

Francescantonio (o Francescoantonio) Galasso ha proposto reclamo innanzi a questa Corte avverso il decreto del Ministro del Tesoro n. 529976 del 18 luglio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993), gli è stata inflitta la sanzione pecuniaria di L. 5.000.000 per ciascuna delle seguenti violazioni, a lui contestate nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della Banca dei Comuni Nolani S.p.a., con sede in Cicciano:

- di cui all'art. 22, primo comma, lett. b), del D.Lgs. 481/1992 (art. 53, 1° co., lett. b, D.Lgs. 385/1993), e relative istruzioni di vigilanza, per carenze nell'istruttoria e nel controllo delle pratiche di fido;
- di cui all'art. 20 del D.Lgs. 481/1992 (art. 51 D.Lgs. 385/1993) e relative istruzioni di vigilanza, per essere state fatte errate segnalazioni alla Banca d'Italia concernenti le posizioni ad andamento anomalo, non consentendo così alla Banca d'Italia di disporre di una reale informativa sullo stato degli impieghi aziendali.

Di quel decreto ha chiesto l'annullamento.

– OMISSIS –

La questione segnalata dal ricorrente, di legittimità costituzionale dell'art. 145 D.Lgs. 385/1993, in riferimento all'art. 75 Cost., per aver detta legge, fuor di delega, modificato il sistema sanzionatorio nella materia che occupa, sopprimendo, nella fase amministrativa della procedura per l'irrogazione della sanzione, l'intervento del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è stata esaminata dalla Corte Costituzionale, insieme ad altri dedotti profili di eccesso di delega, ed è stata dichiarata non fondata (Corte Cost. n. 49/1999).

* * *

Con riferimento al primo degli addebiti, il reclamante deduce, con argomenti che, per essere compresi, devono essere considerati unitariamente, la mancanza di corrispondenza tra gli addebiti contestatigli e la motivazione del decreto: la fattispecie sanzionatoria contestata essendo volta al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, non avrebbe nulla a che vedere – osserva il reclamante – con le carenze organizzative nella creazione gestione dei fidi.

È da osservare che nell'ampia previsione dell'art. 22 D.Lgs. 481/1992, e poi dell'art. 53 D.Lgs. 385/1993, si è inteso prescrivere un adeguato assetto organizzativo ed un'efficace gestione del credito, da ottenersi attraverso la puntuale ottemperanza delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.

La censura del reclamante tocca anche la configurazione dei fatti addebitati, i loro riferimenti specifici a situazioni concrete.

È da rilevare che la nota di contestazione formale delle infrazioni datata 28.2.1994 (doc. n. 2 nel fascicolo della Banca d'Italia), contiene, con il richiamo delle constatazioni contenute nel rapporto ispettivo (che veniva consegnato separatamente), la descrizione delle violazioni addebitate a ciascuno dei soggetti destinatari; ed infatti gli amministratori hanno potuto controdedurre, nella fase amministrativa, specificamente sui punti a essi contestati.

Inoltre si deve rilevare che è onere dell'amministratore quello di dare dimostrazione del fatto che il c.d.a. e lui personalmente avevano posto in essere misure idonee a consentire l'immediato rilievo di situazioni anomale e atte a circoscrivere sollecitamente il fenomeno negativo.

A fronte di addebiti precisati e circoscritti, il reclamante non ha fornito discolpe adeguate, e non ha indicato i documenti dai quali dovrebbe essere tratta la dimostrazione di un tempestivo intervento da parte dell'organo amministrativo.

In più, è necessario che i provvedimenti adottati abbiano potuto rivelarsi efficaci.

* * *

Quanto alla seconda contestazione, il reclamante lamenta un eccesso di discrezionalità nella interpretazione delle situazioni, e quindi nella classificazione di una partita come sofferente.

L'appostazione compiuta dagli ispettori della Banca d'Italia corrisponde a criteri tecnici standardizzati e a canoni consolidati; tuttavia, com'è ovvio, è possibile un errore. In questo caso è onere del destinatario della sanzione quello di dare dimostrazione dell'inesistenza del presupposto della "sofferenza" della posizione del cliente della banca. La mancata segnalazione delle posizioni anomale all'organo di vigilanza comporta conseguenze assai delicate e pregiudizievoli sul corretto andamento dell'impresa bancaria, ed è giustamente considerata con attenzione dalla Banca d'Italia, a tutela dell'interesse nazionale. L'andamento a buon fine di alcune posizioni non sana la violazione precedentemente commessa, consistente nella omissione di segnalazione nel momento in cui, secondo i prescritti canoni, la posizione sofferente doveva essere segnalata.

* * *

L'entità della sanzione, assai lontana dal massimo previsto mostra benevola considerazione da parte dell'organo tecnico proponente la sanzione e non vi è giustificazione per una maggiore diminuzione.

Il reclamo deve essere respinto.

– OMISSIS –

P.Q.M.

Respinge il reclamo

– OMISSIS –

Roma, 14.12.1999

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2001

IL PRESIDENTE
Vito Giustiniani

– **BANCA DEI COMUNI NOLANI**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Volontaria Giurisdizione

così composta:

– OMISSIS –

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 1046/1994, trattato in camera di consiglio l'8.11.1999, promosso

da

– JESU Francesco Saverio Reclamante

contro

– BANCA D'ITALIA

* * *

Francesco Saverio Jesu ha proposto reclamo innanzi a questa Corte avverso il decreto del Ministro del Tesoro n. 529976 del 18 luglio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993), gli è stata inflitta la sanzione pecuniaria di L. 5.000.000 per ciascuna delle seguenti violazioni, a lui contestate nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della Banca dei Comuni Nolani S.p.a., con sede in Cicciano:

- di cui all'art. 22, primo comma, lett. b), del D.Lgs. 481/1992 (art. 53, 1° co., lett. b, D.Lgs. 385/1993), e relative istruzioni di vigilanza, per carenze nell'istruttoria e nel controllo delle pratiche di fido;
- di cui all'art. 20 del D.Lgs. 481/1992 (art. 51 D.Lgs. 385/1993) e relative istruzioni di vigilanza, per essere state fatte errate segnalazioni alla Banca d'Italia concernenti le posizioni ad andamento anomalo, non consentendo così alla Banca d'Italia di disporre di una reale informativa sullo stato degli impieghi aziendali.

Di quel decreto ha chiesto l'annullamento.

– OMISSIS –

La questione segnalata dal ricorrente, di legittimità costituzionale dell'art. 145 D.Lgs. 385/1993, in riferimento all'art. 75 Cost., per aver detta legge, fuor di delega, modificato il sistema sanzionatorio nella materia che occupa, sopprimendo, nella fase amministrativa della procedura per l'irrogazione della sanzione, l'intervento del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è stata esaminata dalla Corte Costituzionale, insieme ad altri dedotti profili di eccesso di delega, ed è stata dichiarata non fondata (Corte Cost. n. 49/1999).

* * *

Con riferimento al primo degli addebiti, il reclamante deduce, con argomenti che, per essere compresi, devono essere considerati unitariamente, la mancanza di corrispondenza tra gli addebiti contestatigli e la motivazione del decreto: la fattispecie sanzionatoria contestata essendo volta al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, non avrebbe nulla a che vedere – osserva il reclamante – con le carenze organizzative nella creazione gestione dei fidi.

È da osservare che nell'ampia previsione dell'art. 22 D.Lgs. 481/1992, e poi dell'art. 53 D.Lgs. 385/1993, si è inteso prescrivere un adeguato assetto organizzativo ed un'efficace gestione del credito, da ottenersi attraverso la puntuale ottemperanza delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.

La censura del reclamante tocca anche la configurazione dei fatti addebitati, i loro riferimenti specifici a situazioni concrete.

È da rilevare che la nota di contestazione formale delle infrazioni datata 28.2.1994 (doc. n. 2 nel fascicolo della Banca d'Italia), contiene, con il richiamo delle constatazioni contenute nel rapporto ispettivo (che veniva consegnato separatamente), la descrizione delle violazioni addebitate a ciascuno dei soggetti destinatari; ed infatti gli amministratori hanno potuto controdedurre, nella fase amministrativa, specificamente sui punti a essi contestati.

Inoltre si deve rilevare che è onere dell'amministratore quello di dare dimostrazione del fatto che il c.d.a. e lui personalmente avevano posto in essere misure idonee a consentire l'immediato rilievo di situazioni anomale e atte a circoscrivere sollecitamente il fenomeno negativo.

A fronte di addebiti precisati e circoscritti, il reclamante non ha fornito discolpe adeguate, e non ha indicato i documenti dai quali dovrebbe essere tratta la dimostrazione di un tempestivo intervento da parte dell'organo amministrativo.

In più, è necessario che i provvedimenti adottati abbiano potuto rivelarsi efficaci.

* * *

Quanto alla seconda contestazione, il reclamante lamenta un eccesso di discrezionalità nella interpretazione delle situazioni, e quindi nella classificazione di una partita come sofferente.

L'appostazione compiuta dagli ispettori della Banca d'Italia corrisponde a criteri tecnici standardizzati e a canoni consolidati; tuttavia, com'è ovvio, è possibile un errore. In questo caso è onere del destinatario della sanzione quello di dare dimostrazione dell'inesistenza del presupposto della "sofferenza" della posizione del cliente della banca. La mancata segnalazione delle posizioni anomale all'organo di vigilanza comporta conseguenze assai delicate e pregiudizievoli sul corretto andamento dell'impresa bancaria, ed è giustamente considerata con attenzione dalla Banca d'Italia, a tutela dell'interesse nazionale. L'andamento a buon fine di alcune posizioni non sana la violazione precedentemente commessa, consistente nella omissione di segnalazione nel momento in cui, secondo i prescritti canoni, la posizione sofferente doveva essere segnalata.

* * *

L'entità della sanzione, assai lontana dal massimo previsto mostra benevola considerazione da parte dell'organo tecnico proponente la sanzione e non vi è giustificazione per una maggiore diminuzione.

Il reclamo deve essere respinto.

– OMISSIS –

P.Q.M.

Respinge il reclamo

– OMISSIS –

Roma, 14.12.1999

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Vito Giustiniani

– **BANCA DEI COMUNI NOLANI**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Volontaria Giurisdizione

così composta:

– OMISSIS –

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento n. 681/1995, trattato in camera di consiglio l'8.11.1999, promosso

da

– MEO Giuseppe

Reclamante

contro

– **BANCA D'ITALIA**

* * *

Giuseppe Meo ha proposto reclamo innanzi a questa Corte avverso il decreto del Ministro del Tesoro n. 529976 del 18 luglio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993), gli è stata inflitta la sanzione pecuniaria di L. 5.000.000 per ciascuna delle seguenti violazioni, a lui contestate nella qualità di componente del collegio sindacale della Banca dei Comuni Nolani S.p.a., con sede in Cicciano:

- di cui all'art. 22, primo comma, lett. d), del D.Lgs. 481/1992 (art. 53, 1 ° co., lett. b, D.Lgs. 385/1993), e relative istruzioni di vigilanza, per carenze nell'attività di controllo del collegio sindacale, che aveva omesso di informare l'organo di vigilanza delle disfunzioni riscontrate e del progressivo deterioramento dei profili tecnici della banca;
- di cui all'art. 20 del D.Lgs. 481/1992 (art. 51 D.Lgs. 385/1993) e relative istruzioni di vigilanza, per essere state fatte errate segnalazioni alla Banca d'Italia concernenti le posizioni ad andamento anomalo, non consentendo così alla Banca d'Italia di disporre di una reale informativa sullo stato degli impieghi aziendali.

Di quel decreto ha chiesto l'annullamento.

– OMISSIS –

La questione segnalata dal ricorrente, di legittimità costituzionale dell'art. 145 D.Lgs. 385/1993, in riferimento all'art. 75 Cost., per aver detta legge, fuor di delega, modificato il sistema sanzionatorio nella materia che occupa, sopprimendo, nella fase amministrativa della procedura per l'irrogazione della sanzione, l'intervento del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è stata esaminata dalla Corte Costituzionale, insieme ad altri dedotti profili di eccesso di delega, ed è stata dichiarata non fondata (Corte Cost. n. 49/1999).

* * *

Il reclamo viene proposto dal Meo quale membro del consiglio di amministrazione, laddove egli era membro del collegio sindacale: ed esso investe un addebito formulato, nello stesso decreto ministeriale, nei confronti degli amministratori, in luogo di quello, sopra riportato per primo, contestato ai sindaci.

La difesa è mancante di qualsivoglia specificità riguardo al primo degli addebiti contestati. Anche dopo il deposito delle "osservazioni" della Banca d'Italia, avvenuto in data 27.2.1996, nelle quali si rilevava l'errore, esso non è stato emendato. Del resto, non sarebbe stata legittima la formulazione di nuovi motivi.

* * *

Quanto alla seconda contestazione, il reclamante lamenta un eccesso di discrezionalità nella interpretazione delle situazioni, e quindi nella classificazione di una partita come sofferente.

L'appostazione compiuta dagli ispettori della Banca d'Italia corrisponde a criteri tecnici standardizzati e a canoni consolidati; tuttavia, com'è ovvio, è possibile un errore. In questo caso è onere del destinatario della sanzione quello di dare dimostrazione dell'inesistenza del presupposto della "sofferenza" della posizione del cliente della banca. L'andamento a buon fine di alcune posizioni non sana la violazione precedentemente commessa, consistente nella omissione di segnalazione nel momento in cui, secondo i prescritti canoni, la posizione sofferente doveva essere segnalata.

La mancata segnalazione delle posizioni anomale all'organo di vigilanza comporta conseguenze assai delicate e pregiudizievoli sul corretto andamento dell'impresa bancaria, ed è giustamente considerata con attenzione dalla Banca d'Italia, a tutela dell'interesse nazionale. Compito del collegio sindacale è anche quello di controllare la corretta scritturazione dei crediti che devono essere classificati a sofferenza, e il non averlo fatto ha concorso a comportare l'errata segnalazione all'organo di vigilanza.

L'elemento soggettivo nell'illecito amministrativo può essere costituito dal dolo come dalla colpa, in applicazione dell'art. 3, primo comma, L. 689/1981 (v. Cass. 5107/1994), e nell'infrazione contestata esso è configurato come colpa per omissione. A norma dell'art. 2697 c.c., trattandosi di imputazione per fatti omissivi, dimostrato il fatto nella sua oggettività, è l'opponente che deve provare di avere adempiuto l'obbligo (Cass. cit.).

* * *

L'entità della sanzione, assai lontana dal massimo previsto mostra benevola considerazione da parte dell'organo tecnico proponente la sanzione e non vi è giustificazione per una maggiore diminuzione.

Il reclamo deve essere respinto.

– OMISSIS –

P.Q.M.

Respinge il reclamo

– OMISSIS –

Roma, 14.12.1999

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
Vito Giustiniani

– **BANCA DEI COMUNI NOLANI**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Volontaria Giurisdizione

così composta:

– OMISSIS –

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento n. 680/1995, trattato in camera di consiglio l'8.11.1999, promosso

da

– RUSSO Giovanni

Reclamante

contro

– BANCA D'ITALIA

* * *

Giovanni Russo ha proposto reclamo innanzi a questa Corte avverso il decreto del Ministro del Tesoro n. 529976 del 18 luglio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993), gli è stata inflitta la sanzione pecuniaria di L. 5.000.000 per ciascuna delle seguenti violazioni, a lui contestate nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della Banca dei Comuni Nolani S.p.a., con sede in Cicciano:

- di cui all'art. 22, primo comma, lett. b), del D.Lgs. 481/1992 (art. 53, 1° co., lett. b, D.Lgs. 385/1993), e relative istruzioni di vigilanza, per carenze nell'istruttoria e nel controllo delle pratiche di fido;
- di cui all'art. 20 del D.Lgs. 481/1992 (art. 51 D.Lgs. 385/1993) e relative istruzioni di vigilanza, per essere state fatte errate segnalazioni alla Banca d'Italia concernenti le posizioni ad andamento anomalo, non consentendo così alla Banca d'Italia di disporre di una reale informativa sullo stato degli impieghi aziendali.

Di quel decreto ha chiesto l'annullamento.

– OMISSIS –

La questione segnalata dal ricorrente, di legittimità costituzionale dell'art. 145 D.Lgs. 385/1993, in riferimento all'art. 75 Cost., per aver detta legge, fuor di delega, modificato il sistema sanzionatorio nella materia che occupa, sopprimendo, nella fase amministrativa della procedura per l'irrogazione della sanzione, l'intervento del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è stata esaminata dalla Corte Costituzionale, insieme ad altri dedotti profili di eccesso di delega, ed è stata dichiarata non fondata (Corte Cost. n. 49/1999).

* * *

Con riferimento al primo degli addebiti, il reclamante deduce, con argomenti che, per essere compresi, devono essere considerati unitariamente, la mancanza di corrispondenza tra gli addebiti contestatigli e la motivazione del decreto: la fattispecie sanzionatoria contestata essendo volta al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, non avrebbe nulla a che vedere – osserva il reclamante – con le carenze organizzative nella creazione gestione dei fidi.

È da osservare che nell'ampia previsione dell'art. 22 D.Lgs. 481/1992, e poi dell'art. 53 D.Lgs. 385/1993, si è inteso prescrivere un adeguato assetto organizzativo ed un'efficace gestione del credito, da ottenersi attraverso la puntuale ottemperanza delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.

La censura del reclamante tocca la configurazione dei fatti addebitati, i loro riferimenti specifici a situazioni concrete.

È da rilevare che la nota di contestazione formale delle infrazioni datata 28.2.1994 (doc. n. 4 nel fascicolo della Banca d'Italia), contiene, con il richiamo delle constatazioni contenute nel rapporto ispettivo (che veniva consegnato separatamente), la descrizione delle violazioni addebitate a ciascuno dei soggetti destinatari; ed infatti gli amministratori hanno potuto controdedurre, nella fase amministrativa, specificamente sui punti a essi contestati.

È onere dell'amministratore quello di dare dimostrazione del fatto che il c.d.a. e lui personalmente avevano posto in essere misure idonee a consentire l'immediato rilievo di situazioni anomale e atte a circoscrivere sollecitamente il fenomeno negativo.

A fronte di addebiti precisati e circoscritti, il reclamante non ha fornito discolpe adeguate, e non ha indicato i documenti dai quali dovrebbe essere tratta la dimostrazione di un tempestivo intervento da parte dell'organo amministrativo.

In più, è necessario che i provvedimenti adottati abbiano potuto rivelarsi efficaci.

* * *

Quanto alla seconda contestazione, il reclamante lamenta un eccesso di discrezionalità nella interpretazione delle situazioni, e quindi nella classificazione di una partita come sofferente.

L'appostazione compiuta dagli ispettori della Banca d'Italia corrisponde a criteri tecnici standardizzati e a canoni consolidati; tuttavia, com'è ovvio, è possibile un errore. In questo caso è onere del destinatario della sanzione quello di dare dimostrazione dell'inesistenza del presupposto della "sofferenza" della posizione del cliente della banca. La mancata segnalazione delle posizioni anomale all'organo di vigilanza comporta conseguenze assai delicate e pregiudizievoli sul corretto andamento dell'impresa bancaria, ed è giustamente considerata con attenzione dalla Banca d'Italia, a tutela dell'interesse nazionale. L'andamento a buon fine di alcune posizioni non sana la violazione precedentemente commessa, consistente nella omissione di segnalazione nel momento in cui, secondo i prescritti canoni, la posizione sofferente doveva essere segnalata.

* * *

Il reclamante si duole che la sanzione sia stata applicata pur in difetto dell'elemento soggettivo, mancando la prova che egli fosse stato consapevole dei fatti tutti che gli erano stati addebitati.

L'elemento soggettivo nell'illecito amministrativo può essere costituito dal dolo come dalla colpa, in applicazione dell'art. 3, primo comma, L. 689/1981 (v. Cass. 5107/1994), e nelle infrazioni contestate esso è configurato come colpa per omissione. A norma dell'art. 2697 c.c., trattandosi di imputazione per fatti omissivi, dimostrato il fatto nella sua oggettività, è l'opponente che deve provare di avere adempiuto l'obbligo (Cass. cit.).

Non soltanto non è fondata la allegazione di violazione delle regole sull'onere probatorio, ma a fronte di addebiti precisati e circoscritti, il reclamante non ha fornito discolpe adeguate. Al

contrario, dagli atti emerge che nella banca si era concretizzata una prassi non orientata alla precoce rilevazione di varie manchevolezze.

* * *

L'entità della sanzione, assai lontana dal massimo previsto mostra benevola considerazione da parte dell'organo tecnico proponente la sanzione e non vi è giustificazione per una maggiore diminuzione.

Il reclamo deve essere respinto.

– OMISSIS –

P.Q.M.

Respinge il reclamo

– OMISSIS –

Roma, 14.12.1999

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
Vito Giustiniani

– **BANCA DEI COMUNI NOLANI**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Volontaria Giurisdizione

così composta:

– OMISSIS –

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento n. 1044/1994, trattato in camera di consiglio l'8.11.1999, promosso

da

– VACCHIANO Felice

Reclamante

contro

– BANCA D'ITALIA

* * *

Felice Vacchiano ha proposto reclamo innanzi a questa Corte avverso il decreto del Ministro del Tesoro n. 529976 del 18 luglio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993), gli è stata inflitta la sanzione pecuniaria di L. 5.000.000 per ciascuna delle seguenti violazioni, a lui contestate nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della Banca dei Comuni Nolani S.p.a., con sede in Cicciano:

- di cui all'art. 22, primo comma, lett. b), del D.Lgs. 481/1992 (art. 53, 1° co., lett. b, D.Lgs. 385/1993), e relative istruzioni di vigilanza, per carenze nell'istruttoria e nel controllo delle pratiche di fido;
- di cui all'art. 20 del D.Lgs. 481/1992 (art. 51 D.Lgs. 385/1993) e relative istruzioni di vigilanza, per essere state fatte errate segnalazioni alla Banca d'Italia concernenti le posizioni ad andamento anomalo, non consentendo così alla Banca d'Italia di disporre di una reale informativa sullo stato degli impieghi aziendali.

Di quel decreto ha chiesto l'annullamento.

– OMISSIS –

La questione segnalata dal ricorrente, di legittimità costituzionale dell'art. 145 D.Lgs. 385/1993, in riferimento all'art. 75 Cost., per aver detta legge, fuor di delega, modificato il sistema sanzionatorio nella materia che occupa, sopprimendo, nella fase amministrativa della procedura per l'irrogazione della sanzione, l'intervento del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è stata esaminata dalla Corte Costituzionale, insieme ad altri dedotti profili di eccesso di delega, ed è stata dichiarata non fondata (Corte Cost. n. 49/1999).

* * *

Con riferimento al primo degli addebiti, il reclamante deduce, con argomenti che, per essere compresi, devono essere considerati unitariamente, la mancanza di corrispondenza tra gli addebiti contestatigli e la motivazione del decreto: la fattispecie sanzionatoria contestata essendo volta al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, non avrebbe nulla a che vedere – osserva il reclamante – con le carenze organizzative nella creazione gestione dei fidi.

È da osservare che nell'ampia previsione dell'art. 22 D.Lgs. 481/1992, e poi dell'art. 53 D.Lgs. 385/1993, si è inteso prescrivere un adeguato assetto organizzativo ed un'efficace gestione del credito, da ottenersi attraverso la puntuale ottemperanza delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.

La censura del reclamante tocca anche la configurazione dei fatti addebitati, i loro riferimenti specifici a situazioni concrete.

È da rilevare che la nota di contestazione formale delle infrazioni datata 28.2.1994 (doc. n. 2 nel fascicolo della Banca d'Italia), contiene, con il richiamo delle constatazioni contenute nel rapporto ispettivo (che veniva consegnato separatamente), la descrizione delle violazioni addebitate a ciascuno dei soggetti destinatari; ed infatti gli amministratori hanno potuto controdedurre, nella fase amministrativa, specificamente sui punti a essi contestati.

Inoltre si deve rilevare che è onere dell'amministratore quello di dare dimostrazione del fatto che il c.d.a. e lui personalmente avevano posto in essere misure idonee a consentire l'immediato rilievo di situazioni anomale e atte a circoscrivere sollecitamente il fenomeno negativo.

A fronte di addebiti precisati e circoscritti, il reclamante non ha fornito discolpe adeguate, e non ha indicato i documenti dai quali dovrebbe essere tratta la dimostrazione di un tempestivo intervento da parte dell'organo amministrativo.

In più, è necessario che i provvedimenti adottati abbiano potuto rivelarsi efficaci.

* * *

Quanto alla seconda contestazione, il reclamante lamenta un eccesso di discrezionalità nella interpretazione delle situazioni, e quindi nella classificazione di una partita come sofferente.

L'appostazione compiuta dagli ispettori della Banca d'Italia corrisponde a criteri tecnici standardizzati e a canoni consolidati; tuttavia, com'è ovvio, è possibile un errore. In questo caso è onere del destinatario della sanzione quello di dare dimostrazione dell'inesistenza del presupposto della "sofferenza" della posizione del cliente della banca. La mancata segnalazione delle posizioni anomale all'organo di vigilanza comporta conseguenze assai delicate e pregiudizievoli sul corretto andamento dell'impresa bancaria, ed è giustamente considerata con attenzione dalla Banca d'Italia, a tutela dell'interesse nazionale. L'andamento a buon fine di alcune posizioni non sana la violazione precedentemente commessa, consistente nella omissione di segnalazione nel momento in cui, secondo i prescritti canoni, la posizione sofferente doveva essere segnalata.

* * *

L'entità della sanzione, assai lontana dal massimo previsto mostra benevola considerazione da parte dell'organo tecnico proponente la sanzione e non vi è giustificazione per una maggiore diminuzione.

Il reclamo deve essere respinto.

– OMISSIS –

P.Q.M.

Respinge il reclamo

– OMISSIS –

Roma, 14.12.1999

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Vito Giustiniani

– **BANCA POPOLARE DI MERANO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Affari in Camera di Consiglio

composta da:

– OMISSIS –

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 795 del ruolo generale per gli affari in camera di consiglio dell'anno 1995 e vertente

tra

– BRUGNARA Walter

– OMISSIS –

Reclamante

e

– BANCA D'ITALIA

– OMISSIS –

Reclamata

– MINISTERO DEL TESORO

– OMISSIS –

con l'intervento del

– PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma

Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro.

Con ricorso notificato il 28 agosto 1995 e depositato il 7 settembre successivo, Walter Brugnara proponeva reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma D.Lgs. 385/1993 (già art. 34 D.Lgs. 481/92) avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 721055 del 2 giugno 1995 con il quale gli era stata inflitta la pena pecuniaria di lire 10.000.000 per infrazioni commesse nello svolgimento della sua attività di componente del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Merano s.c.r.l.

– OMISSIS –

All'udienza del 25 maggio 2000, la Corte ha riservato la decisione.

Il ricorrente al quale sono state contestate, quali violazioni, la carenza istruttoria delle pratiche di fido e le errate segnalazioni all'O.d.V. di posizioni ad andamento anomalo, ha giustificato il suo comportamento, sostenendo di avere adempiuto agli obblighi impostigli dalla legge e se errori o manchevolezze siano al riguardo riscontrabili, le stesse sarebbero attribuibili alla direzione generale, cui tale attività faceva capo, che aveva fornito incomplete informazioni al C.d.A.

Deve, in proposito, osservarsi che, come emerge dall'indagine ispettiva svolta, il Consiglio di Amministrazione non operò un effettivo controllo della gestione delle attività facenti capo al direttore, adagiandosi supinamente alle proposte da questi formulate, soprattutto riguardanti i settori contabile e dell'erogazione del credito, limitandosi a meri adempimenti formali privi della necessaria incidenza sui criteri adottati al riguardo e alle conseguenti operazioni in concreto effettuate. Ciò tanto più in quanto dall'ispezione svolta sono emerse gravi irregolarità soprattutto derivanti dalla gestione dell'erogazione del credito e della concessione di fidi ad alto

contenuto creditizio nei confronti di gruppi industriali anche vicini agli stessi componenti del C.d.A., operazioni la cui anomalia era emersa con chiarezza ed anche era stata ammessa nel corso dell'ispezione svolta dalla Banca d'Italia, senza che nessun intervento fosse stato effettuato dall'organo esecutivo, cui, comunque, fanno capo tutte le attività della banca, al fine di prevenire e controllare le gravi anomalie riscontrate.

Né può trarsi argomento alcuno dalle osservazioni svolte nell'ultima memoria prodotta, considerato che l'attività, pur illegittima del direttore generale, non esclude la responsabilità del ricorrente cui, nella qualità rivestita, spettava, istituzionalmente il compito di controllo anche interno, mentre l'avvenuto proscioglimento dai reati di falso in bilancio e di truffa in danno dalla banca non incide sui fatti contestati in questa sede, ontologicamente diverse essendo le infrazioni contestate nel presente procedimento rispetto ai profili penali sviluppati nel procedimento penale cui si fa riferimento.

Le considerazioni esposte rendono evidente l'infondatezza del reclamo proposto che deve, pertanto, essere respinto,

– OMISSIS –

P.Q.M.

RIGETTA il reclamo proposto da Walter Brugnara avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 721055 del 2 giugno 1995,

– OMISSIS –

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Affari in Camera di Consiglio della Corte di Appello di Roma il 6 luglio 2000.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2001

IL PRESIDENTE
Claudio Fancelli

– **BANCA POPOLARE DI MERANO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Affari in Camera di Consiglio

composta da:

– OMISSIS –

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento iscritto al n. 794 del ruolo generale per gli affari in camera di consiglio dell'anno 1995 e vertente

tra

– LONGOBARDI Bruno

– OMISSIS –

Reclamante

e

– BANCA D'ITALIA

– OMISSIS –

Reclamata

– MINISTERO DEL TESORO

– OMISSIS –

con l'intervento del

– PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma

Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro.

Con ricorso notificato il 28 agosto 1995 e depositato il 7 settembre successivo, Bruno Longobardi proponeva reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma D.Lgs. 385/1993 (già art. 34 D.Lgs. 481/92) avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 721055 del 2 giugno 1995 con il quale era stata loro inflitta la pena pecuniaria di lire 10.000.000 per infrazioni commesse nello svolgimento della sua attività di componente del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Merano s.c.r.l.

– OMISSIS –

All'udienza del 25 maggio 2000, la Corte ha riservato la decisione.

Il ricorrente, al quale sono state contestate, quali violazioni, la carente istruttoria delle pratiche di fido e le errate segnalazioni all'O.d.V. di posizioni ad andamento anomalo, ha giustificato il suo comportamento, sostenendo di avere adempiuto agli obblighi impostigli dalla legge e se errori o manchevolezze siano al riguardo riscontrabili, le stesse sarebbero attribuibili alla direzione generale, cui tale attività faceva capo, che aveva fornito incomplete informazioni al C.d.A.

Deve, in proposito, osservarsi che, come emerge dall'indagine ispettiva svolta, il Consiglio di Amministrazione non operò un effettivo controllo della gestione delle attività facenti capo al direttore, adagiandosi supinamente alle proposte da questi formulate, soprattutto riguardanti i settori contabile e dell'erogazione del credito, limitandosi a meri adempimenti formali privi della necessaria incidenza sui criteri adottati al riguardo e alle conseguenti operazioni in concreto effettuate. Ciò tanto più in quanto dall'ispezione svolta sono emerse gravi irregolarità soprattutto derivanti dalla gestione dell'erogazione del credito e della concessione di fidi ad alto contenuto creditizio nei confronti di gruppi industriali anche vicini agli stessi componenti del C.d.A., operazioni la cui anomalia era emersa con chiarezza ed anche era stata ammessa nel corso dell'ispezione svolta dalla Banca d'Italia, senza che nessun intervento fosse stato effettuato dall'organo esecutivo, cui, comunque, fanno capo tutte le attività della banca, al fine di prevenire e controllare le gravi anomalie riscontrate.

Né può trarsi argomento alcuno dalle osservazioni svolte nell'ultima memoria prodotta, considerato che l'attività, pur illegittima del direttore generale, non esclude la responsabilità del ricorrente cui, nella qualità rivestita, spettava, istituzionalmente il compito di controllo anche interno, mentre l'avvenuto proscioglimento dai reati di falso in bilancio e di truffa in danno dalla banca non incide sui fatti contestati in questa sede, ontologicamente diverse essendo le infrazioni contestate nel presente procedimento rispetto ai profili penali sviluppati nel procedimento penale cui si fa riferimento.

Le considerazioni esposte rendono evidente l'infondatezza del reclamo proposto che deve, pertanto, essere respinto,

– OMISSIS –

P.Q.M.

RIGETTA il reclamo proposto da Bruno Longobardi avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 721055 del 2 giugno 1995,

– OMISSIS –

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Affari in Camera di Consiglio della Corte di Appello di Roma il 6 luglio 2000.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2001

IL PRESIDENTE
Claudio Fancelli

– **BANCA POPOLARE DI MERANO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Affari in Camera di Consiglio

composta da:

– OMISSIS –

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento iscritto al n. 824 del ruolo generale per gli affari in camera di consiglio dell'anno 1995 e vertente

tra

– **MATTUZZI Gino**

– OMISSIS –

Reclamante

e

– BANCA D'ITALIA

– OMISSIS –

Reclamata

– MINISTERO DEL TESORO

– OMISSIS –

con l'intervento del

– PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma

Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro.

Con ricorso notificato il 1° settembre 1995 e depositato il 18 successivo, Gino Mattuzzi proponeva reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma D.Lgs. 385/1993 (già art. 34 D.Lgs. 481/92) avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 721055 del 2 giugno 1995 con il quale era stata loro inflitta la pena pecuniaria di lire 10.000.000 per infrazioni commesse nello svolgimento della sua attività di vice presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Merano s.c.r.l.

– OMISSIS –

All'udienza del 25 maggio 2000, la Corte ha riservato la decisione.

Il ricorrente al quale sono state contestate, quali violazioni, la carente istruttoria delle pratiche di fido e le errate segnalazioni all'O.d.V. di posizioni ad andamento anomalo, ha giustificato il suo comportamento, sostenendo di avere adempiuto agli obblighi impostigli dalla legge e se errori o manchevolezze siano al riguardo riscontrabili, le stesse sarebbero attribuibili alla direzione generale, cui tale attività faceva capo, che aveva fornito incomplete informazioni al C.d.A.

Deve, in proposito, osservarsi che, come emerge dall'indagine ispettiva svolta, il Consiglio di Amministrazione non operò un effettivo controllo della gestione delle attività facenti capo al direttore, adagiandosi supinamente alle proposte da questi formulate, soprattutto riguardanti i settori contabile e dell'erogazione del credito, limitandosi a meri adempimenti formali privi della necessaria incidenza sui criteri adottati al riguardo e alle conseguenti operazioni in concreto effettuate. Ciò tanto più in quanto dall'ispezione svolta sono emerse gravi irregolarità soprattutto derivanti dalla gestione dell'erogazione del credito e della concessione di fidi ad alto contenuto creditizio nei confronti di gruppi industriali anche vicini agli stessi componenti del C.d.A., operazioni la cui anomalia era emersa con chiarezza ed anche era stata ammessa nel corso dell'ispezione svolta dalla Banca d'Italia, senza che nessun intervento fosse stato effettuato dall'organo al quale, comunque, fanno capo tutte le attività della banca, al fine di prevenire e controllare le gravi anomalie riscontrate.

Né può trarsi argomento alcuno dalle osservazioni svolte nell'ultima memoria prodotta, considerato che l'attività, pur illegittima del direttore generale, non esclude la responsabilità del ricorrente cui, nella qualità rivestita di vicepresidente del C. di A., spettava, istituzionalmente il compito di controllo anche interno, mentre l'avvenuto proscioglimento dai reati di falso in bilancio e di truffa in danno dalla banca non incide sui fatti contestati in questa sede, ontologi-

camente diverse essendo le infrazioni contestate nel presente procedimento rispetto ai profili penali sviluppati nel procedimento penale cui si fa riferimento.

Le considerazioni esposte rendono evidente l'infondatezza del reclamo proposto che deve, pertanto, essere respinto,

– OMISSIS –

P.Q.M.

RIGETTA il reclamo proposto da Gino Mattuzzi avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 721055 del 2 giugno 1995,

– OMISSIS –

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Affari in Camera di Consiglio della Corte di Appello di Roma il 6 luglio 2000.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2001

IL PRESIDENTE
Claudio Fancelli

– **BANCA POPOLARE DI MERANO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Affari in Camera di Consiglio

composta da:

– OMISSIS –

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento iscritto al n. 853 del ruolo generale per gli affari in camera di consiglio dell'anno 1995 e vertente

tra

– **TAUFER Renata**

– OMISSIS –

Reclamante

e

– BANCA D'ITALIA

– OMISSIS –

Reclamata

– MINISTERO DEL TESORO

– OMISSIS –

Reclamato

con l'intervento del

– PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma

Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro.

Con ricorso notificato il 1° settembre 1995 e depositato il 28 successivo, Renata Taufer proponeva reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma D.Lgs. 385/1993 (già art. 34 D.Lgs. 481/92) avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 721055 del 2 giugno 1995 con il quale le era stata inflitta la pena pecuniaria di lire 10.000.000 per infrazioni commesse nello svolgimento della sua attività di direttore generale della Banca Popolare di Merano s.c.r.l.

– OMISSIS –

All'udienza del 22 giugno 2000, la Corte ha riservato la decisione.

La ricorrente, alla quale sono state contestate, quali violazioni, la carente istruttoria delle pratiche di fido e le errate segnalazioni all'O.d.V. di posizioni ad andamento anomalo, ha giustificato il suo comportamento, sostenendo di avere adempiuto agli obblighi impostigli dalla legge e se errori o manchevolezze siano al riguardo riscontrabili, le stesse non sarebbero attribuibili alla direzione generale, cui tale attività faceva capo. Quanto all'incompletezza delle informazioni all'O. di V., questa sarebbe stato compito del C.d.A. e non della D.G.

Deve, in proposito, osservarsi che, come emerge dall'indagine ispettiva svolta, pur nel difetto da parte del Consiglio di Amministrazione di un effettivo controllo della gestione, onde l'applicazione di analoghe sanzioni ai componenti di questo, non v'è dubbio che le attività facenti capo al direttore rivelano ampi spazi di omissione e di, quantomeno, trascuratezza, soprattutto per quanto concerne i settori contabile e dell'erogazione del credito. In particolare, è risultato chiaramente, dall'indagine ispettiva e la circostanza è stata sostanzialmente ammessa dagli stessi inquisiti che, a parte il favore dimostrato nella concessione di fidi ad alto contenuto creditizio a soggetti collegati o vicini agli stessi componenti del C. di A., questi venivano concessi o rinnovati senza il rispetto della normativa specifica dettata dalle Istruzioni di Vigilanza impartite dalla Banca d'Italia. Così la documentazione necessaria (visure presso la Centrale Rischio, informazioni catastali ai fini delle garanzie da produrre, bilanci o, almeno, situazione dei conti delle società richiedenti) spesso non veniva acquisita, così come non venivano disposte come prassi costante le necessarie stime, effettuate solo a posteriori e quando l'indebitamento s'era ormai consolidato, come ammesso dalla stessa Taufer. Né può sostenersi, come fa la Taufer, che era difficile ottenere dagli interessati i bilanci o che questi, in alcune occasioni, non fossero ancora disponibili, perché sarebbe stato sufficiente mantenere a tal fine una posizione di intransigenza, in funzione della concessione del credito richiesto, ovvero si sarebbe potuto ovviare alla mancata produzione ai fini dell'istruttoria della pratica, richiedendo, quantomeno, una situazione contabile recente.

L'errata segnalazione all'O. di V. delle partite ad andamento anomalo è poi basata proprio sulle inesattezze e sulla mancanza di evidenziazione da parte della D.G. delle stesse nell'ambito di uno scostamento tra situazione reale e situazione segnalata di oltre – OMISSIS – miliardi e relative a ben – OMISSIS – soggetti, tra i quali, probabilmente non per dimenticanza, figuravano proprio quei soggetti che o in proprio o tramite altri erano molto vicini a componenti del C. di A. e la cui posizione debitoria era molto pesante – OMISSIS –.

Le considerazioni esposte rendono evidente l'infondatezza del reclamo proposto che deve, pertanto, essere respinto,

– OMISSIS –

P.Q.M.

RIGETTA il reclamo proposto da Renata Taufer avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 721055 del 2 giugno 1995,

– OMISSIS –

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Affari in Camera di Consiglio della Corte di Appello di Roma il 27 ottobre 2000.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
Aldo Modugno

– **CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI AMASENO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Volontaria Giurisdizione

così composta:

– OMISSIS –

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento n. 723/1994, trattato in camera di consiglio il 3.5.1999, promosso

da

– BONI Giannantonio

Reclamante

contro

– BANCA D'ITALIA

– MINISTERO DEL TESORO

* * *

Giannantonio Boni ha proposto reclamo innanzi a questa Corte avverso il decreto del Ministro del Tesoro n. 529781 del 22 giugno 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992, gli è stata inflitta la sanzione pecuniaria di L. 3.000.000 per ciascuna delle seguenti violazioni, a lui contestate nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Amaseno, società cooperativa a r.l., con sede in Anagni:

- dell'art. 22, primo comma, lett. b), del medesimo D.Lgs. e relative istruzioni di vigilanza, per essere state deliberate linee di credito eccedenti il limite assembleare e quello legale di fido;
- dell'art. 22, primo comma, lett. b), del medesimo D.Lgs. e relative istruzioni di vigilanza, per essere stati concessi n. 30 affidamenti a nominativi fuori della zona di competenza territoriale della "Cassa", privi della prescritta autorizzazione dell'Organo di Vigilanza;
- dell'art. 20 del medesimo D.Lgs. e relative istruzioni di vigilanza, per essere state fatte errate segnalazioni alla Banca d'Italia concernenti le posizioni ad andamento anomalo, non consentendo così alla Banca d'Italia di disporre di una reale informativa sullo stato di scadimento degli impieghi aziendali;
- dell'art. 20 del medesimo D.Lgs. e relative istruzioni di vigilanza, per essere state effettuate errate segnalazioni all'Organo di Vigilanza, determinate da carenze del sistema organizzativo e contabile.

– OMISSIS –

Quale primo motivo del reclamo si deduce la genericità del decreto impugnato "per omessa indicazione delle situazioni di fatto cui le contestazioni si riferiscono e per la mancata dimostrazione, da parte della Banca d'Italia, dei comportamenti che sono indicati nelle contestazioni", e per l'omessa indicazione "dei motivi e delle ragioni per i quali i presunti fatti contestati sono riferiti al c.d.a. e non agli altri organi della Cassa".

Gli addebiti sopra riferiti riguardano attività proprie anche del consiglio di amministrazione.

La censura del reclamante non tocca l'inquadramento dei fatti nelle fattispecie sanzionatorie, ma la configurazione dei fatti stessi, i loro riferimenti specifici a situazioni concrete.

È da rilevare che la nota di contestazione formale delle infrazioni datata 11.1.1994 (doc. n. 4 nel fascicolo della Banca d'Italia), contiene, con il richiamo delle constatazioni contenute nel rapporto ispettivo (che veniva consegnato separatamente), la puntuale descrizione delle violazioni addebitate a ciascuno dei soggetti destinatari; ed infatti gli amministratori hanno potuto controdedurre, nella fase amministrativa, specificamente sui punti a essi contestati.

* * *

Con il secondo motivo il reclamante adduce la preminente responsabilità del direttore generale, – OMISSIS –, licenziato dal consiglio di amministrazione della banca per le gravi irregolarità commesse e per il comportamento fraudolento da lui tenuto.

È onere dell'amministratore quello di dare dimostrazione del fatto che il c.d.a. e lui personalmente avevano posto in essere misure idonee a consentire l'immediato rilievo di situazioni anomale e atte a circoscrivere sollecitamente il fenomeno negativo.

A fronte di addebiti precisati e circoscritti, il reclamante non ha fornito discolpe adeguate, riferendosi in modo generico ai verbali del c.d.a., a "richiami" ed "avvertimenti", senza indicare i documenti dai quali dovrebbe essere tratta la dimostrazione di un tempestivo intervento da parte dell'organo amministrativo.

In più, è necessario che i provvedimenti adottati abbiano potuto rivelarsi efficaci. Invece, la banca è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

* * *

Il reclamante si duole che il provvedimento sanzionatorio sia stato emesso dal Ministro mediante una motivazione "*per relationem*" e trascurando di indicare le ragioni per le quali abbia disatteso le controdeduzioni da lui formulate.

Il provvedimento amministrativo è sufficientemente motivato quando contiene le indicazioni delle essenziali ragioni di fatto e giuridiche che lo giustificano; e tali indicazioni possono anche essere date con riferimento a precedenti atti di accertamento (v., fra molte, Cass. 5107/1994), come nella specie è avvenuto. L'omesso esame, nel provvedimento, delle osservazioni del soggetto incolpato, non rappresenta un motivo di automatica invalidità del provvedimento stesso, ma diviene vizio deducibile in sede di impugnazione quando la ragione implicitamente disattesa è invece ragione valida a contrastare l'applicabilità della sanzione.

* * *

Il reclamo deve essere respinto.

– OMISSIS –

P.Q.M.

Respinge il reclamo

– OMISSIS –

Roma, 6.7.1999

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2001

IL PRESIDENTE
Vito Giustiniani

– **CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BENEVENTO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Affari in Camera di Consiglio

composta da:

– OMISSIS –

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 649 del ruolo generale per gli affari in camera di consiglio dell'anno 1996 e vertente

tra

– RICCIARDI Antonio

– OMISSIS –

Reclamante

e

– BANCA D'ITALIA

– OMISSIS –

Resistente

nonché

– MINISTERO DEL TESORO

– OMISSIS –

Resistente

Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro ex art. 145 D.Lgs. 385/1993.

CONSIDERATO IN FATTO

Il Ricciardi, già componente del collegio sindacale della Cassa Rurale ed Artigiana di Benevento, con atto di citazione notificato il 5.10.1994 ha convenuto dinanzi a questa Corte la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro per opporsi al decreto emesso da quest'ultimo in data 7.6.94 ai sensi dell'art. 145 D.Lgs. 385/93 che gli irrogava la sanzione di L. 12.000.000 complessive per le seguenti violazioni:

- 1) mancata trasmissione all'Organo di Vigilanza del verbale del Collegio Sindacale del 29.12.92 dal quale risultavano gravi anomalie nell'andamento dei crediti (art. 52);
- 2) errate segnalazioni alla Banca d'Italia delle posizioni ad andamento anomalo (art. 51);
- 3) errate segnalazioni alla Banca d'Italia determinate da carenze del sistema organizzativo e contabile (art. 51);
- 4) mancato adeguamento del deposito obbligatorio in titoli (art. 161 e istruzioni applicative del D.Lgs. 385/93).

– OMISSIS –. La Corte, ritenendosi non correttamente investita, trasmetteva gli atti, per quanto di sua competenza, al Presidente di questa I sezione il quale fissava al Ricciardi il termine di giorni 30 per la riassunzione del procedimento dinanzi alla Corte in camera di consiglio, come prescritto per la trattazione del reclamo ex art. 145 D.Lgs. 385/93.

Lo stesso Presidente, preso atto del deposito dell'atto riassuntivo avvenuto il 6.9.96, con successiva ordinanza 18.9.96, fissava alle parti termini per documenti e note e per repliche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Non sussiste l'eccezione inammissibilità del reclamo poiché il difetto di notifica dell'atto riassuntivo non può, nella specie, produrre tale conseguenza. Il procedimento è, infatti, trasmigrato da un ruolo all'altro dello stesso organo competente a decidere, cioè da quello generale degli affari contenziosi a quello generale degli affari diversi, da trattarsi col rito camerale, onde non sussistevano le condizioni tassative che impongono la riassunzione in senso proprio, che prescrive la notifica dell'atto (art. 125 att. C.P.C.). Quest'ultimo, pertanto, ha raggiunto validamente il suo effetto, anche a prescindere dalla notificazione alla controparte, non prevista, e non prescritta, del resto, dall'ordinanza presidenziale citata.

Il ricorso riassuntivo è stato quindi e comunque portato a conoscenza dei resistenti Banca d'Italia e Ministero del Tesoro attraverso la successiva ordinanza dello stesso organo, in data 18.9.96, che li informava della sua presentazione fissando i termini dell'attività difensiva. Quest'ultima ha potuto pienamente svolgersi, tanto che le controparti si sono costituite e la Banca d'Italia ha esaurientemente documentato e dedotto anche nel merito. Essa, e il Ministero, inoltre, hanno goduto della piena possibilità di confrontare l'atto riassuntivo con l'atto di citazione originario, già loro notificato, non potendo non riscontrare la coincidenza delle rispettive domande e ragioni critiche, onde non trova estrinsecazione pratica il cautelativo rifiuto di contraddittorio.

Nel merito, il reclamo non può trovare accoglimento. Assume determinante rilievo l'infrazione sub n. 1) e cioè l'omessa denuncia all'Organo di Vigilanza delle anomalie riscontrate nella verifica del 29.12.92, la cui gravità è stata posta in luce dall'ispezione, che non può giustificarsi, come pretende il Ricciardi, con la eccezionalità e la contingenza delle anomalie, posto che un siffatto vaglio discrezionale esula dalle funzioni sindacali, né tanto meno con l'intento di salvaguardare la segretezza di quanto accertato per evitare negativi contraccolpi sulla fiducia della clientela, giacché le doverose informazioni erano rivolte solo e proprio all'organo istituzionalmente preposto alla tutela del corretto esercizio della funzione bancaria.

Al mancato adempimento a tale dovere ha poi fatto seguito l'omissione di approfonditi penetranti e costanti controlli che si palesavano vieppiù necessari e doverosi alla luce delle inquietanti risultanze della suddetta verifica del 19.12.92.

Di conseguenza, tutte le conseguenze sintetizzate nelle altre tre violazioni contestate al Ricciardi sono riconducibili anche a quest'ultimo per mancato esercizio dei doveri di controllo e di tempestiva denuncia, benché il reclamante si difenda addebitandole a esclusivo illecito operato dall'organo esecutivo, il quale nella seduta del C. di A. del 27.7.93 lo avrebbe riconosciuto. Infatti, i più adeguati e dovuti controlli sull'andamento aziendale, spettanti ai sindaci, avrebbero accertato, ostacolato e portato a tempestiva conoscenza degli organi amministrativi e di controllo la condotta del direttore e le sue dannose conseguenze.

Né rileva che venisse anche periodicamente esercitata la vigilanza ispettiva della Federazione Provinciale delle Casse Rurali, poiché questo non esonerava i sindaci dal loro personale obbligo di controllo, che appariva ancor più necessario dato il riferito esito di tali accertamenti. Né, infine, può essere attribuito effetto sanante all'invio alla Banca d'Italia del verbale della riunione sindacale del 29.6.93, cui è seguita di pochi giorni l'avvio dell'ispezione, giacché ben prima si erano profilate le inefficienze dell'Organo sindacale e i loro gravissimi effetti concausali sul dissesto aziendale che, come risulta in atti, dopo un solo biennio di attività ha condotto alla liquidazione coatta.

La sanzione applicata al Ricciardi si palesa, in ogni caso, del tutto adeguata, poiché, essendo pari a soli 3 milioni per ognuno degli addebiti (a fronte del minimo di L. 1.000.000 e del massimo di L. 50.000.000), dimostra che il Ministero ha ampiamente tenuto conto delle argomentazioni difensive del reclamante.

La Corte,

P.Q.M.

decidendo sul reclamo proposto da Antonio Ricciardi avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 529665 del 27.10.93, così provvede:

1) rigetta il reclamo

– OMISSIS –

Così deciso in Roma il 9.10.2000

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
Claudio Fancelli

– **CASSA RURALE ED ARTIGIANA "SS. IMMACOLATA" DI BELLAPASSO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Volontaria Giurisdizione Civile

(R.G. N. 940/94)

L'anno 1999 il giorno 1 e mese marzo nella Camera di Consiglio, innanzi la predetta Corte composta dai Sigg. Magistrati

– OMISSIS –

nel reclamo ex art. 145 D.Lgs. 385/1.9.93 proposto

da

– MIRONE Giuseppe

– OMISSIS –

contro

– BANCA D'ITALIA

– OMISSIS –

– MINISTERO DEL TESORO

– OMISSIS –

In attesa della decisione C. Costituzionale la Corte rinvia all'udienza 6.12.99

– OMISSIS –

Successivamente il giorno 6.12.1999 nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione dinanzi la Corte composta dai Sigg. Magistrati:

– OMISSIS –

La Corte

rinvia all'udienza del 3.7.2000

– OMISSIS –

Successivamente il giorno 3.7.2000 nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione dinanzi la Corte composta dai Sigg. Magistrati:

– OMISSIS –

La Corte si riserva

– OMISSIS –

La Corte, – OMISSIS –, a scioglimento della riserva, rileva quanto appresso.

Nel rispetto di un puntuale ordine logico va esaminato per primo il motivo di censura che attiene alla pretesa nullità del decreto sanzionatorio per difetto di motivazione.

Assume il reclamante che la nullità deriverebbe dal fatto che, pur essendosi motivato il provvedimento per relationem, ossia con riferimento alla proposta della Banca d'Italia, questa, tuttavia, non sarebbe stata resa disponibile mediante allegazione al decreto. Ciò ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Il motivo è infondato.

Proprio il chiaro testo della disposizione, sia per tenore letterale che per contenuto sostanziale, stabilisce che in tale tipo di motivazione, ritenuto dalla giurisprudenza legittimo con indirizzo ormai consolidato, il Ministero è tenuto soltanto a rendere disponibile l'atto amministrativo di riferimento, nel senso che, ove la parte ne faccia richiesta, deve metterlo a sua disposizione, escluso qualsiasi obbligo di allegazione.

E, nella specie, il reclamante non ha mai fatto richiesta al Ministero o alla Banca d'Italia di copia della proposta.

Il che, oltre ad escludere che egli non abbia avuto la possibilità di accedere all'atto, fa presumere che non avesse alcuna necessità dello stesso, visto che ha avuto la possibilità di articolare il reclamo in maniera compiuta e motivata.

Infondato è pure il motivo di censura secondo il quale le erronee segnalazioni all'Organo di Vigilanza su importanti voci dell'attivo e del passivo aziendale sarebbero giustificate dal cattivo funzionamento del sistema informativo, in fase di ristrutturazione, così da escludere ogni sua colpa.

Invero, il reclamante ammette che vi furono erronee segnalazioni, così da fornire all'organo di vigilanza informazioni non corrette sulla gestione aziendale e sullo stato dei rischi.

D'altro canto, non si vede come possa escludersi la sua colpa, visto che, quale direttore della banca e, quindi, responsabile della struttura organizzativa, incorse ripetutamente, e non solo in via episodica, in errori di rilevazione di dati di particolare importanza, come riscontrato dagli ispettori, mentre avrebbe dovuto attivarsi nei modi più opportuni ed efficaci, mediante assicu-

rati controlli, per garantire il migliore funzionamento dell'azienda, anche in presenza di disfunzioni del sistema informativo.

Infondato è pure il motivo di censura secondo il quale le segnalazioni di posizioni anomale sarebbero state fatte in maniera corretta, nei limiti della discrezione valutativa della direzione e in conformità al Manuale delle Istruzioni e che in errore sarebbero incorsi gli ispettori, sovrastimando incagli, sofferenze e perdite.

Invero, lo stesso reclamante ha ammesso, in sede di controdeduzioni, di avere segnalato partite incagliate per importi sottostimati, cosa confermata dalla circostanza che, in data 30 giugno 1993, in corso di ispezione, quando ormai le sottostime erano state rilevate, segnalò alla vigilanza le partite in questione in misura pressoché triplicata.

Inoltre, che le sottostime non fossero dipese da sole differenze di valutazione in limiti di tolleranza è confermato dalla significativa circostanza che esse rispetto agli importi corretti andavano da un terzo alla metà.

Infondato è, infine, il motivo di censura che attiene alla misura della sanzione, per essere stata questa irrogata per un importo superiore al minimo edittale.

Invero, la sanzione risulta applicata in misura corretta, avendola il Ministero determinata nell'importo di L. 1.500.000 per ogni violazione, nel pieno rispetto dei limiti edittali, rispettivamente, minimo (L. 1.000.000) e massimo (L. 50.000.000).

Peraltro, la misura della sanzione non appare affatto eccessiva se si considera che, a fronte di violazioni di una certa gravità, anche in relazione alla posizione preminente del direttore nell'organizzazione aziendale, è stata irrogata una sanzione di poco superiore al minimo edittale.

– OMISSIS –

P.Q.M.

La Corte rigetta il reclamo

– OMISSIS –

Roma, 24.7.2000

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2000

IL PRESIDENTE
Oreste Bonavitacola

– **CASSA SAN GIACOMO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Prima Civile
Affari Camera di Consiglio

riunita in camera di consiglio in persona di

– OMISSIS –

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al Ruolo Generale affari diversi al n. 304 anno 1999, su reclamo proposto

da

– BONANNO Nicolò

– OMISSIS –

nei confronti di

– BANCA D'ITALIA

nonché

– MINISTERO DEL TESORO

– OMISSIS –

Reclamato

e con l'intervento del

– P.M. in persona del Procuratore Generale presso questa Corte

Oggetto: reclamo ex art. 145 D.Lgs. n. 385 del 1993.

Visto il reclamo pervenuto in Cancelleria il 27.4.1999 a firma del Bonanno, con cui lo stesso ha chiesto l'annullamento della sanzione pecuniaria di L 10.000.000 irrogatagli perché, quale componente del consiglio di amministrazione della Banca S. Giacomo di Caltagirone, si era reso responsabile di carenze nell'istruttoria e nella gestione delle pratiche di fido e di non corretta segnalazione di posizioni ad andamento anomalo all'organo di vigilanza (il Bonanno assume di non aver partecipato alla gestione delle pratiche di fido);

visto il parere del P.M. intervenuto nel processo;

considerato che il reclamante non ha seguito la procedura prevista dall'art. 145 D.L.vo 385 del 1993, il cui n. 4 prescrive che il reclamo debba essere notificato alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato nella cancelleria di questa Corte entro trenta giorni dalla notifica.

Invero, il Bonanno si è limitato a far pervenire il reclamo in cancelleria senza aver prima instaurato il contraddittorio con le parti necessarie del procedimento (non competeva a questa Corte, secondo la normativa richiamata, fissare un termine per la notifica alla Banca d'Italia ed al Ministero);

ritenuto, pertanto, che il reclamo sia inammissibile per l'insanabile vizio procedurale della previa notifica del reclamo alle altre parti del procedimento;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile.

Roma, 13.3.2000

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2000

IL PRESIDENTE
Osvaldo Durante

– **CREDITO COMMERCIALE TIRRENO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Prima Sezione Civile

composta dai magistrati:

– OMISSIS –

pronuncia il seguente

D E C R E T O

nella causa iscritta al n. 773 del ruolo generale affari diversi dell'anno 1997 e vertente

tra

– BUONOCORE Vincenzo e PEZZULLO Sossio

– OMISSIS –

– BANCA D'ITALIA

– OMISSIS –

– MINISTERO DEL TESORO

Contumace

con l'intervento del

– PUBBLICO MINISTERO

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Vincenzo Buonocore e Sossio Pezullo, ex componenti del consiglio di amministrazione del Credito Commerciale Tirreno, hanno proposto reclamo contro il decreto del Ministro del Tesoro n. 602131 del 24 giugno 1997 con il quale sono state loro irrogate le seguenti sanzioni: L. 20 milioni per "inadeguatezza della situazione patrimoniale, art. 53, 1° comma lett. a D.Lgs. n. 385/1993 e relative istruzioni di vigilanza"; L. 20 milioni per "carente attività di controllo da parte del consiglio di amministrazione art. 51, 1° comma lett. d D.Lgs. n. 385/93 e relative istruzioni di vigilanza"; L. 20 milioni per "carente istruttoria delle pratiche di fido, art. 53, 1° comma lett. b D.Lgs. n. 385/1993 e istruzioni di vigilanza"; L. 10 milioni per "errate segnala-

zioni all'organo di vigilanza concernenti le posizioni ad andamento anomalo, artt. 51 e 53 1° comma lett. d D.Lgs. n. 385/1993 e istruzioni di vigilanza".

Il difensore dei reclamanti ha chiesto l'annullamento del decreto per i seguenti motivi: genericità degli addebiti e delle contestazioni; nullità degli atti di contestazione e del decreto; inapplicabilità della normativa richiamata; mancanza della motivazione del decreto; insussistenza delle infrazioni contestate.

È stata chiesta la sospensione dell'esecutività del decreto.

– OMISSIS –

Con ordinanza 30 aprile 1998 la Corte ha sospeso l'efficacia del decreto impugnato.

All'udienza del 6 aprile 2000 la Corte si è riservata di decidere concedendo termini per note e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato.

In ordine alla censura di genericità degli addebiti e di mancata corrispondenza tra le contestazioni e le norme violate la Corte rileva che le irregolarità sono state contestate ai reclamanti sulla base delle risultanze ispettive e con indicazione delle norme violate.

Anche la censura di nullità degli atti di contestazione per violazione dell'art. 8 legge n. 241 del 1990 è infondata perché dalla lettera di contestazione era agevole dedurre che responsabile del procedimento era il direttore della filiale della Banca d'Italia di Salerno al quale, peraltro, sono state inviate le osservazioni dei reclamanti. La mancata specificazione delle partite anomale non segnalate è infondata perché la mancata allegazione degli elenchi contenenti i nominativi dei clienti è dovuta alla tutela della riservatezza dei soggetti indicati e gli elenchi, in ogni caso, potevano essere consultati dai reclamanti.

La normativa indicata nelle contestazioni, ivi comprese le Istruzioni di vigilanza, era applicabile in forza dell'art. 161, 5° comma T.U., in attesa della normativa emanata ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993.

La censura di mancanza della motivazione del decreto è infondata perché la motivazione richiama legittimamente la proposta della Banca d'Italia di irrogazione delle sanzioni per ogni incolpato. E non è stato violato il diritto di difesa perché la proposta poteva essere consultata dai reclamanti se ne avessero fatto richiesta.

L'eccezione di incostituzionalità dell'art. 145 D.Lgs. n. 385 del 1993 per eccesso di delega legislativa deve ritenersi superata perché la Corte Costituzionale con la sentenza n. 49 del 1999 ha dichiarato infondata l'eccezione.

Per quanto riguarda la sussistenza delle infrazioni la Corte ritiene che la censura è infondata perché dovere primario dei membri del consiglio di amministrazione è quello di curare l'osservanza all'interno della Banca delle disposizioni di legge e delle autorità di controllo e di vigilare sull'attività aziendale e sulle carenze degli organi amministrativi e di controllo. Il provvedimento ministeriale con l'irrogazione delle sanzioni ha tenuto conto del minor grado di responsabilità del Buonocore e del Pezzullo.

Per le esposte considerazioni il reclamo deve essere respinto

– OMISSIS –

P.Q.M.

La Corte respinge il reclamo proposto da Vincenzo Buonocore e Sossio Pezzullo contro il decreto del Ministro del Tesoro n. 602131 del 24 giugno 1997

– OMISSIS –

Roma, 10.11.2000

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Claudio Fancelli

– **CREDITO COMMERCIALE TIRRENO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Prima Sezione Civile

composta dai magistrati:

– OMISSIS –

pronuncia il seguente

D E C R E T O

nella causa iscritta al n. 694 del ruolo generale affari diversi dell'anno 1997 e vertente

tra

– DE FILIPPIS Francesco

– OMISSIS –

– BANCA D'ITALIA

– OMISSIS –

– MINISTERO DEL TESORO

Contumace

con l'intervento del

– PUBBLICO MINISTERO

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Francesco De Filippis, ex componente del consiglio di amministrazione del Credito Commerciale Tirreno, ha proposto reclamo contro il decreto del Ministro del Tesoro n. 602131 del 24 giugno 1997 con il quale gli sono state irrogate le seguenti sanzioni: L. 20 milioni per "inadeguatezza della situazione patrimoniale, art. 53, 1° comma lett. a D.Lgs. n. 385/1993 e relative

istruzioni di vigilanza"; L. 20 milioni per "carente attività di controllo da parte del consiglio di amministrazione art. 51, 1° comma lett. d D.Lgs. n. 385/93 e relative istruzioni di vigilanza"; L. 20 milioni per "carente istruttoria delle pratiche di fido, art. 53, 1° comma lett. b D.Lgs. n. 385/1993 e istruzioni di vigilanza"; L. 10 milioni per "errate segnalazioni all'organo di vigilanza concernenti le posizioni ad andamento anomalo, artt. 51 e 53 1° comma lett. d D.Lgs. n. 385/1993 e istruzioni di vigilanza".

Il difensore del reclamante ha chiesto l'annullamento del decreto per i seguenti motivi: nullità dell'atto introduttivo del procedimento sanzionatorio; incostituzionalità degli artt. 144 e 145 D.Lgs. n. 385/1993; illegittimità del decreto per decadenza ai sensi dell'art. 14 legge 689/1981, per violazione dell'art. 1 legge 689/1981, per carenza della motivazione, per vizio del contraddittorio e per mancata indicazione del fatto e delle circostanze di luogo e di tempo; insussistenza delle infrazioni contestate.

È stata chiesta la sospensione dell'esecutività del decreto.

– OMISSIS –

Con ordinanza 30 aprile 1998 la Corte ha sospeso l'efficacia del decreto impugnato.

All'udienza del 27 aprile 2000 la Corte si è riservata di decidere concedendo termini per note e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato.

La prima censura, di omessa notifica del verbale di accertamento delle violazioni contestate, è infondata perché la lettera di contestazione è stata notificata al reclamante il 18 settembre 1996.

L'eccezione di incostituzionalità dell'art. 145 D.Lgs. n. 385 del 1993 per eccesso di delega legislativa deve ritenersi superata perché la Corte Costituzionale con la sentenza n. 49 del 1999 ha dichiarato infondata l'eccezione.

L'eccezione di incostituzionalità dell'art. 144 T.U. per mancata previsione dell'oblazione è infondata per irrilevanza perché non risulta che il De Filippis abbia chiesto l'oblazione; è anche infondata perché il legislatore ha escluso l'applicabilità dell'oblazione per la gravità delle conseguenze collegate alle violazioni della normativa di vigilanza.

L'eccezione di incostituzionalità dell'art. 144 T.U. per mancanza della prefissione di criteri di applicazione delle sanzioni è infondata perché le scelte punitive e la quantificazione della sanzione sfuggono al controllo della Corte Costituzionale. In ogni caso per l'irrogazione della sanzione si applica l'art. 11 n. 1 della legge n. 689/1981 che è disposizione di carattere generale.

È, infine, infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 145 T.U. per la prescrizione della notifica del reclamo soltanto alla Banca d'Italia, fatto che determinerebbe l'impossibilità di agire nei confronti dell'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento. La previsione normativa si giustifica perché la Banca d'Italia ha proceduto all'accertamento dei fatti sanzionati e conseguentemente deve essere assicurato il contraddittorio nei confronti del soggetto responsabile dell'accertamento.

Non sussiste l'illegittimità del decreto perché notificato oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento. È determinante considerare che, essendo state notificate le contestazioni il 18 settembre 1996, il termine di decadenza non era trascorso a decorrere dal 21 giugno 1996, giorno di conclusione dell'ispezione.

Si censura, inoltre, il decreto per illegittima applicazione della sanzione amministrativa al De Filippis quale componente del consiglio di amministrazione mentre la sanzione, per le violazioni contestate, doveva essere irrogata soltanto ai componenti del collegio sindacale, unici responsabili delle irregolarità riscontrate. La censura è infondata perché gli artt. 2932 c.c. e 144

T.U. sanciscono la responsabilità degli amministratori per la mancata osservanza delle regole della corretta gestione della Banca. Conformemente al costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte per gli addebiti evidenziati dall'indagine ispettiva, infatti, sono responsabili i componenti del consiglio di amministrazione perché dovere primario degli stessi è quello di curare l'osservanza all'interno della banca delle disposizioni di legge e delle autorità di controllo e di vigilare sull'attività aziendale.

Non sussiste la carenza di motivazione perché il decreto sanzionatorio richiama legittimamente la motivata proposta della Banca d'Italia di applicazione delle sanzioni e tale proposta poteva essere esaminata dal De Filippis se ne avesse fatto richiesta. Neanche sussiste la mancanza di indicazione delle norme violate perché le irregolarità sanzionate facevano riferimento alle specifiche contestazioni che indicavano le norme violate.

Infine le censure di merito sono infondate perché le violazioni sanzionate sono state accertate dagli ispettori della Banca d'Italia dotati di specifica competenza nella materia e sono state esaurientemente illustrate nella relazione ispettiva le cui conclusioni di addebito di responsabilità sono condivise dalla Corte.

Per le esposte considerazioni il reclamo deve essere respinto

– OMISSIS –

P.Q.M.

La Corte respinge il reclamo proposto da Francesco De Filippis contro il decreto del Ministro del Tesoro n. 602131 del 24 giugno 1997

– OMISSIS –

Roma, 10.11.2000

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Claudio Fancelli

– **CREDITO COMMERCIALE TIRRENO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Prima Sezione Civile

composta dai magistrati:

– OMISSIS –

pronuncia il seguente

D E C R E T O

nella causa iscritta al n. 653 del ruolo generale affari diversi dell'anno 1997 e vertente

tra

– DI LORENZO Errico

– OMISSIS –

– BANCA D'ITALIA

– OMISSIS –

– MINISTERO DEL TESORO

Contumace

con l'intervento del

– PUBBLICO MINISTERO

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Errico Di Lorenzo, ex componente del consiglio di amministrazione del Credito Commerciale Tirreno, ha proposto reclamo contro il decreto del Ministro del Tesoro n. 602131 del 24 giugno 1997 con il quale gli sono state irrogate le seguenti sanzioni: L. 20 milioni per "inadeguatezza della situazione patrimoniale, art. 53, 1° comma lett. a D.Lgs. n. 385/1993 e relative istruzioni di vigilanza"; L. 20 milioni per "carente attività di controllo da parte del consiglio di amministrazione art. 51, 1° comma lett. d D.Lgs. n. 385/93 e relative istruzioni di vigilanza"; L. 20 milioni per "carente istruttoria delle pratiche di fido, art. 53, 1° comma lett. b D.Lgs. n. 385/1993 e istruzioni di vigilanza"; L. 10 milioni per "errate segnalazioni all'organo di vigilanza concernenti le posizioni ad andamento anomalo, artt. 51 e 53 1° comma lett. d D.Lgs. n. 385/1993 e istruzioni di vigilanza".

Il difensore del reclamante ha chiesto l'annullamento del decreto per i seguenti motivi: violazione dell'art. 3, terzo comma legge 7 agosto 1990 n. 241 per mancata notifica del rapporto ispettivo, per motivazione del decreto sanzionatorio con riferimento alla proposta della Banca d'Italia e per mancata comunicazione della proposta della Banca d'Italia; incostituzionalità degli artt. 144, 145 D.Lgs. n. 385/1993; insussistenza delle infrazioni irripetutamente contestate.

È stata chiesta la sospensione dell'esecutività del decreto.

– OMISSIS –

Con ordinanza 30 aprile 1998 la Corte ha sospeso l'efficacia del decreto impugnato.

All'udienza del 6 aprile 2000 la Corte si è riservata di decidere concedendo termini per note e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato.

La prima censura, di vizio della notificazione della contestazione delle infrazioni, è infondata per la prevalente considerazione che il Di Lorenzo ha ricevuto la contestazione a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento ed ha presentato le sue difese che fanno riferimento alla contestazione ed al rapporto ispettivo.

L'eccezione di incostituzionalità dell'art. 145 D.Lgs. n. 385 del 1993 per eccesso di delega legislativa deve ritenersi superata perché la Corte Costituzionale con la sentenza n. 49 del 1999 ha dichiarato infondata l'eccezione.

La violazione di inadeguatezza della situazione patrimoniale del Credito Commerciale Tirreno è stata accertata dall'indagine ispettiva, organo tecnico di specifica esperienza e sicuramente affidabile ed attendibile, onde in considerazione degli elementi contabili dettagliatamente indicati, deve essere confermata l'irregolarità sanzionata.

È anche infondata la censura riguardante l'infrazione di carente attività di controllo da parte dei componenti del Consiglio di amministrazione senza deleghe che, secondo la difesa del reclamante, non sarebbe prevista e sanzionabile. Deve essere affermato, invece, conformemente al costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che gli addebiti evidenziati dall'indagine ispettiva debbono essere sanzionati ai sensi del capo XXXIX delle istruzioni di vigilanza perché dovere primario dei membri del consiglio di amministrazione è quello di curare l'osservanza all'interno della banca delle disposizioni di legge e delle autorità di controllo e di vigilare sull'attività aziendale. Deve essere affermata, quindi, la responsabilità del Di Lorenzo per l'infrazione sanzionata.

È infondata la censura con cui si sostiene l'inesistenza di un precetto normativo per l'infrazione di carente istruttoria delle pratiche di fido. Il richiamato capo XXXIX par. 4 delle istruzioni di vigilanza prevede la carenza istruttoria delle pratiche di fido che deve essere sanzionata ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 n. 2 lett. c e 87.1 lett. b della legge bancaria; opera, quindi, la norma transitoria di cui all'art. 161 5 T.U.

Per quanto riguarda l'infrazione di errate segnalazioni all'organo di vigilanza concernenti le posizioni ad andamento anomalo, si osserva che l'infrazione risulta essere stata contestata e deve confermarsi quanto sostiene la difesa della Banca d'Italia e cioè che i relativi allegati al rapporto ispettivo contenenti l'accertamento erano a disposizione del Di Lorenzo, ove ne avesse fatto richiesta per la consultazione, presso la Filiale della Banca d'Italia di Salerno.

Per le esposte considerazioni il reclamo deve essere respinto

– OMISSIS –

P.Q.M.

La Corte respinge il reclamo proposto da Errico Di Lorenzo contro il decreto del Ministro del Tesoro n. 602131 del 24 giugno 1997

– OMISSIS –

Roma, 10.11.2000

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Claudio Fancelli

– **CREDITO COMMERCIALE TIRRENO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Affari in Camera di Consiglio

composta da:

– OMISSIS –

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento iscritto al n. 774 del ruolo generale per gli affari in camera di consiglio dell'anno 1997 e vertente

tra

– RAIMONDI Giuseppe

– OMISSIS –

Reclamante

e

– BANCA D'ITALIA

– OMISSIS –

Reclamata

e

– MINISTERO DEL TESORO

– OMISSIS –

Non costituito

nonché

– PROCURATORE GENERALE della Repubblica

Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro.

Con ricorso notificato il 31 ottobre 1997, Raimondi Giuseppe proponeva reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma D.Lgs. 385/1993 avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 602131 del 24 giugno 1997 con il quale gli era stata inflitta – quale ex componente del Consiglio di amministrazione della Banca Credito Commerciale Tirreno s.p.a. – la pena pecuniaria di lire 60 milioni per le infrazioni così descritte:

- 1) inadeguatezza della situazione patrimoniale (art. 53, comma 1, lett. a) d.l.vo n. 385/1993);
- 2) carente attività di controllo del C.d.A. (art. 53, comma 1, lett. d) st. decr.);
- 3) carente istruttoria delle pratiche di fido (comma 1, lett. b stesso articolo e decreto);
- 4) errata segnalazione all'O.d.V. concernenti le posizioni di andamento anomalo (artt. 51 e 53, comma 1, lett. d) decreto cit.).

Veniva disposta la trasmissione degli atti al P.G. che esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'istanza.

Con ordinanza del 30 aprile 1998, veniva disposta la sospensione dell'efficacia del decreto impugnato in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità degli artt. 144 e 145 D.Lgs. n. 385 1993 per mancanza di riferimento alle sanzioni nella legge delega, sollevata da questa Corte con ordinanza 19 settembre 1996.

Successivamente, decisa la questione dalla Corte Costituzionale con pronuncia di rigetto, all'udienza del 27 aprile 2000, il Collegio ha riservato la decisione, assegnando termini per memorie.

Il ricorrente ha articolato una serie di motivi, da un lato, di carattere formale e, quindi, relativi al merito delle contestazioni mosse e delle sanzioni applicate.

Con il primo motivo si sostiene che il provvedimento emesso è viziato per genericità degli addebiti e per mancata corrispondenza tra alcune contestazioni e la norma richiamata che si assume violata. Deve, al contrario, osservarsi che le contestazioni mosse con la relativa lettera sono precise ed effettuate con esplicito riferimento alle anomalie evidenziate nel rapporto ispettivo. L'esame contestuale della descrizione delle violazioni sia nella contestazione che nel rapporto ispettivo che nella proposta della Banca d'Italia e, da ultimo, nel decreto sanzionatorio rende evidente il puntuale richiamo delle norme violate in relazione ai fatti contestati e di ciò è chiara dimostrazione, aldilà di insignificanti richiami normativi singolarmente considerati, la puntualità delle controdeduzioni presentate dal Raimondi.

Non può essere condiviso neanche il secondo motivo di impugnazione (nullità per inosservanza dell'art. 8 L. 241/1990), dato che, alla stregua della previsione normativa, in mancanza di specifica indicazione, la competenza per il procedimento spettava all'ufficio periferico competente e, quindi, al direttore di questo al quale avrebbero dovuto, come avvenuto, essere trasmesse le osservazioni procedurali e nel merito a propria difesa e le eventuali istanze (esame di atti e documenti etc). Ciò in funzione della complessità del procedimento, e del fatto che, comunque, l' "unità organizzativa competente per l'istruttoria" non è un unico organo autonomo, ma è costituito dall'insieme degli uffici, periferici e centrali cui è demandato il compito operativo specifico, ispettivo, valutativo e deliberativo. D'altra parte che tale figura fosse rappresentata dal direttore di sede competente è circostanza non solo condivisa anche dai reclamanti che a lui hanno trasmesso le proprie osservazioni, ma, comunque, comporta il raggiungimento delle finalità proposte dal legislatore con la previsione di tale figura. In ogni caso, la Banca d'Italia ha precisato che l'individuazione del direttore della filiale quale "responsabile del procedimento", trova attualmente espressa previsione nelle istruzioni di vigilanza (Cap. VIII). Nessuna violazione può, poi, riscontrarsi nella mancata indicazione nella lettera di contestazione della possibilità di essere sentito personalmente. A parte che tale facoltà non è prevista nell'ambito della procedura in esame, il diritto di difesa dell'incolpato e la stessa garanzia del contraddittorio sono assicurati dalla possibilità della presentazione da parte sua delle proprie deduzioni per iscritto nei trenta giorni successivi alla contestazione.

Con il terzo motivo, si sostiene l'assoluta nullità della contestazione, per mancata allegazione degli elenchi recanti le partite anomale non segnalate, che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è stato motivato per relationem, facendo pieno e totale rinvio recettizio al parere della Banca d'Italia ed alla relazione ispettiva, atti assunti come parte integrante del provvedimento.

Deve osservarsi che sia in sede di contestazione che di emanazione del decreto sanzionatorio detto rinvio è pienamente legittimo in quanto tale modalità di motivazione è legittima perché normativamente prevista (art. 3, terzo comma L. 241 del 1990), secondo il quale "se le ragioni della decisione risultano da altro atto della Amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama".

Il che significa, non solo che la motivazione di un provvedimento dalla P.A. può avvenire per relationem ad altro atto della stessa, ma anche che solo il primo va comunicato alla parte, mentre per l'altro basta che la P.A. lo abbia "indicato" e "reso disponibile", nel senso che, a richiesta motivata dell'interessato, nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 L. n. 241 del 1990, ne abbia messo a sua disposizione una copia (cfr. Cons. Stato, 29.12.93, n. 1055).

Ma, nella specie, non risulta che il reclamante abbia mai fatto richiesta di copia degli atti richiamati, che pure erano a sua disposizione, di talché nulla è imputabile alla parte pubblica per violazione di norme di procedura.

Del resto, egli ne era venuto certamente a conoscenza per altra via, se è vero che, nel redigere le proprie discolpe alle contestazioni mossegli e gli stessi motivi di reclamo, ha fatto più volte riferimento ad elementi risultanti propri dagli atti in questione. Donde la possibilità del pieno esercizio del diritto di difesa.

Il precetto contenuto nell'art. 161, comma V° T.U. approvato con d.lvo 385/1993, alla cui stregua "le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo" rende evidente l'infondatezza del quarto motivo di gravame, in quanto conferisce carattere di legittimità, ai fini dell'irrogazione della sanzione, al riferimento contenuto nel decreto sanzionatorio a comportamenti previsti nelle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia precedentemente all'entrata in vigore del d.lvo 385/93, pur in mancanza di emanazione di norme secondarie di attuazione specifiche delle previsioni generali del decreto stesso, quali contenute nell'art. 53 T.U. cit.

Non esiste la dedotta nullità del decreto sanzionatorio per assoluto difetto di motivazione e per la mancanza, in tale fase, di un'autonoma attività istruttoria da parte del Ministero. Si osserva, sul punto, che la legge prevede espressamente che la fase istruttoria sia svolta dalla Banca d'Italia e non prevede affatto una duplicazione di questa da parte del Ministero che potrà condividere o meno le risultanze dell'indagine svolta da detto ente. Quanto al difetto assoluto di motivazione, basta osservare che nel decreto sanzionatorio emesso dal Ministro del Tesoro si richiama espressamente e si afferma di condividere le motivazioni espresse dalla Banca d'Italia nella lettera di richiesta di applicazione delle sanzioni: trattasi, all'evidenza, di motivazione "de relato" che questa Corte ha già avuto modo di ritenere, alla stregua di ampia giurisprudenza consolidata anche di legittimità, del tutto corretta. L'accesso alla documentazione richiamata, come già sopra accennato, è, infatti, consentita a richiesta motivata dell'interessato, nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 L. n. 241 del 1990. Ma, nella specie, non risulta che il reclamante – al contrario di altri incolpati – abbia mai fatto richiesta di copia degli atti richiamati, che pure erano a sua disposizione, di talché nulla è imputabile alla parte pubblica per violazione di norme di procedura. Donde la possibilità del pieno esercizio del diritto di difesa e la conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale al riguardo sollevata, tanto più che l'eventuale ritardo dell'acquisizione della lettera di proposta della Banca d'Italia di applicazione di sanzioni, dovuta a inerzia della p.a., è, comunque tale da consentire, alla stregua del comma 5° dell'art. 145 d.lvo 385/93, la eventuale, ulteriore attività defensionale connessa al conseguimento della proposta stessa.

Nel merito, il ricorrente sostiene la propria buona fede e l'ascrivibilità delle varie irregolarità accertate al comportamento posto in essere dall'allora direttore generale e amministratore delegato della banca che aveva illegittimamente sfruttato gli ampi poteri conferitigli.

Senza entrare nel merito delle singole articolazioni tecniche delle irregolarità riscontrate, che hanno costituito la base delle contestazioni, tutte effettuate con riferimento ai casi specifici, ampiamente menzionati nel rapporto ispettivo (circostanza che rende inutile lo svolgimento degli accertamenti tecnici ulteriori richiesti) o ai quali l'accusato avrebbe potuto avere accesso, come da avvertimento contenuto nella stessa lettera di contestazione, basta osservare che la responsabilità del Raimondi dipende appunto dall'attività colposamente posta in essere e consistita nell'aver sostanzialmente omissso di esercitare la propria funzione di componente del

C.d.A., funzione che trova il proprio nucleo fondamentale proprio nella attività di controllo di verifica e di vigilanza non solo sulle varie attività tipiche della banca stessa, ma anche sulla condotta dell'A.D. che, date le illecite iniziative intraprese, doveva essere oggetto di particolare attenzione, proprio per gli ampi poteri di cui disponeva, rivestendo, inoltre, anche la carica di direttore generale e ciò proprio in base a deleghe conferitegli dal C. di A. Se anche alcuni interventi furono posti in essere da parte dei componenti del C. di A. e, in particolare, dal Raimondi, questi furono sicuramente insufficienti ed evidentemente inadeguati a impedire le carenze e le anomalie poi riscontrate che condussero la banca in questione, dapprima all'amministrazione straordinaria e, poi, alla liquidazione coatta amministrativa.

Quanto al lamentato stato di salute che avrebbe impedito una più efficace presenza e partecipazione allo svolgimento dei compiti di vertice demandati al Raimondi, basta osservare che proprio l'avvenuto accertamento e il sospetto esistente e manifestato delle gravi irregolarità poste in essere dall'A.D. avrebbe dovuto consigliare al ricorrente una maggiore prudenza nel mantenimento della carica, non potendosi non osservare che l'omissione del dovuto controllo che ha consentito le gravi carenze in settori essenziali dell'attività della banca da loro amministrata integra certamente gli estremi, quanto meno, della colpa, e, quindi, dell'elemento soggettivo proprio delle violazioni amministrative previste, in alternativa al dolo, dalla disposizione generale in materia di sanzioni amministrative di cui all'art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689, dato che ha concorso a determinare le irregolarità accertate. D'altra parte, proprio in considerazione della circostanza in esame il grado della colpa del Raimondi è stato ritenuto inferiore a quello di altri consiglieri, tanto che gli è stata applicata una sanzione inferiore.

Per le ragioni esposte, il reclamo, rivelatosi infondato, deve essere respinto.

– OMISSIS –

P.Q.M.

RIGETTA il reclamo proposto da Raimondi Giuseppe avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 602131 del 24 giugno 1997

– OMISSIS –

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Affari in Camera di Consiglio della Corte di Appello di Roma il 3 novembre 2000.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Claudio Fancelli

– **CREDITO LOMBARDO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Volontaria Giurisdizione

La Corte di Appello di Roma prima sezione civile composta dai Magistrati:

– OMISSIS –

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di cui al n. 19/95 R.G. Affari Diversi, vertente

tra

– LUCHI Aniceto e MARZINI Fabio

– OMISSIS –

Reclamanti

e

– BANCA D'ITALIA

– OMISSIS –

Reclamata

e con l'intervento del

– PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello

Oggetto: impugnazione di provvedimento sanzionatorio del Ministero del Tesoro.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato alla Banca d'Italia in data 20.12.1994, depositato il 3.1.95, Luchi Aniceto e Marzini Fabio, il primo quale presidente, il secondo quale componente del collegio sindacale del Credito Lombardo spa, proponevano reclamo avverso il decreto del Ministero del Tesoro 3-2-200 del 1.6.94, notificato il 21/23.11.94, con il quale veniva irrogata, a seguito della lettera di proposta della Banca d'Italia del 10.5.1994, conseguente agli accertamenti ispettivi effettuati dal 5.7.93 al 28.9.1993, 1a sanzione, per ciascuno di essi, di lire 5 milioni per l'irregolarità sub 1 – Omesso invio all'Organo di Vigilanza di un verbale del collegio sindacale contenente osservazioni in sede di verifica bilancio 92 (art. 37, 7° c., rdl. 375/36 (ora art. 52 D.Lgs. 385/93); la sanzione di lire 5 milioni per ciascuno di essi per l'irregolarità sub 2 – Errore segnalazioni alla Banca d'Italia di posizioni ad andamento anomalo (art. 20 D.Lgs. 481/92, ora art. 51 D.Lgs. 385/93).

Chiedevano i reclamanti, in base a specifiche argomentazioni che l'adita Corte annullasse ovvero dichiarasse illegittimo l'impugnato decreto.

– OMISSIS –

Esaurita la trattazione del procedimento, la Corte all'udienza camerale del 25.5.2000 riservava la decisione concedendo alle parti termine per il deposito di note difensive.

Ritenuto in diritto

Va premesso, come già ritenuto da Questa Corte in subiecta materia (cfr. ex c. il decreto 3-2-2000, emesso nel procedimento sub n° 498/97 RG. Affari Diversi) che il decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro deve ritenersi del tutto legittimo perché congruamente motivato per relationem essendo il medesimo collegato strutturalmente alla proposta della Banca d'Italia.

Ciò posto rileva la Corte nel merito che il reclamo è infondato, e come tale va respinto con ogni conseguenza anche per quanto attiene alle spese del procedimento.

Invero i reclamanti quanto alla prima delle irregolarità contestate, hanno ritenuto di giustificare l'omesso invio all'Organo di Vigilanza del verbale del collegio sindacale del 8.4.1993, nella considerazione che lo stesso conteneva un resoconto di metodi, dati, risultati e controlli già eseguiti e che pertanto, come tale non rientrava nell'ambito di quegli atti – proposte, accertamenti e contestazioni – che secondo le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia dovevano essere inviati al detto Organo.

Si osserva in contrario che il detto verbale collegiale, secondo le stesse ammissioni delle parti reclamanti, costituiva essenzialmente un accertamento conclusivo della situazione aziendale relativamente alle posizioni a rischi anomali, di cui si sottolineava il consistente aumento, situazione particolarmente allarmante nella sua constatata realtà tant'è che il collegio sindacale si era sentito in dovere di inviare il detto verbale agli organismi di vertice della società capogruppo di cui il Credito Lombardo faceva parte, accertamento che data la sua natura a maggior ragione doveva essere necessariamente inviato all'Organo di Vigilanza.

Per quanto attiene alla seconda delle irregolarità contestate, si osserva che le parti reclamanti pur non contestando l'obiettiva sussistenza delle erronee segnalazioni (gli organi della vigilanza ispettiva rilevavano sofferenze per – OMISSIS – in luogo dei – OMISSIS – dichiarati, partite incagliate per – OMISSIS – in luogo dei – OMISSIS – dichiarati, perdite previste per – OMISSIS – in luogo dei – OMISSIS – dichiarati), hanno prospettato l'assenza di responsabilità al riguardo sia per gli specifici compiti attribuiti in materia agli organi esecutivi sia in virtù dei rilievi e sollecitazioni ai medesimi organi rivolte dal collegio sindacale circa il potenziamento dei quadri ed in ordine alla esatta definizione delle posizioni a rischio, circostanze quelle riferite che non esentano da colpa gli odierni reclamanti quali componenti del collegio sindacale il cui compito istituzionale è quello del controllo non formalistico, ma sostanziale degli organi dell'esecutivo e della contabilità, e nello specifico, quello di assicurare l'esattezza di trasmissione alla Banca d'Italia dei dati concernenti le posizioni ad andamento anomalo.

La soccombenza dei reclamanti nel presente procedimento costituente opposizione a sanzione amministrativa, comporta (Cass. Civ. 28.11.87 n. 8855; 28.5.90 n. 4970) la condanna dei medesimi, in via solidale, dato l'interesse comune,

– OMISSIS –

P.Q.M.

Rigetta il reclamo che precede

– OMISSIS –

Così deciso in Roma addì 27.10.2000

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Claudio Fancelli

– SICILCASSA

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Affari Camera di Consiglio

La Corte di Appello di Roma prima sezione civile composta dai Magistrati:

– OMISSIS –

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento di cui al n. 451/97 R.G. Affari Diversi, vertente

tra

– LAPIS Gianni, TRAINA Calogero e MULÈ Agostino

– OMISSIS –

Reclamanti

e

– BANCA D'ITALIA

– OMISSIS –

Reclamata

nonché

– MINISTERO DEL TESORO

Reclamato N.C.

e con l'intervento del

– PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello

Oggetto: impugnazione di decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato al Ministero del Tesoro e alla Banca d'Italia in data 28.5.1997 ed in pari data depositato, Lapis Gianni, Traina Calogero e Mulè Agostino, quali ex componenti del collegio sindacale della Sicilcassa spa, proponevano reclamo avverso il decreto del Ministero del Tesoro del 2.1.97, notificato in data 28.4/3.5.97, con il quale a seguito della proposta della Banca d'Italia del 11.12.1996 conseguente agli accertamenti ispettivi eseguiti dal 25.10.95 al 1.3.1996, veniva irrogata la sanzione di lire 10 milioni per ciascuno di essi per la irregolarità contestata sub 1 – Carenze nei controlli interni (art. 53 c.1, lett. d – e D.Lgs. 385/93 e relative istruzioni di vigilanza); la sanzione di lire 10 milioni per ciascuno di essi per la irregolarità sub 2 – Omesse

e/o inesatte segnalazioni all'Organo di Vigilanza(artt. 51 e 53 comma 1 lett. d, D.Lgs. 385/93 e relative istruzioni di vigilanza); la sanzione di lire 10 milioni cadauno per i soli Lapis e Traina per l'irregolarità sub 3 – Inosservanza delle disposizioni sui conti annuali delle banche (capo II sez. I artt. 6 e 7 e sez. V artt. 22 e 23 D.Lgs. 87/92 e normativa di attuazione ex art. 5 D.Lgs. 87/92).

Chiedevano i reclamanti, sulla base di articolate argomentazioni che l'adita Corte annullasse e/o riformasse l'impugnato decreto, preliminarmente rimettendo alla Corte Costituzionale la risoluzione delle varie questioni di legittimità costituzionale sollevate, vinte le spese del procedimento; in via istruttoria si chiedeva ordine di esibizione ex art. 210, al Ministero del Tesoro e alla Banca d'Italia di vari documenti, nonché l'espletamento di Ctu volto ad accertare la regolarità e correttezza delle appostazioni nel bilancio della Sicilcassa, censurate dalla Banca d'Italia.

– OMISSIS –

Ritenuto in diritto

Rileva la Corte per quanto attiene alle questioni di ordine, pregiudiziale che i reclamanti hanno dedotto con il primo motivo la nullità degli atti di contestazione per violazione dell'art. 8 della legge 7.8.1990 n. 241, in particolare della disposizione che riguardava l'Ufficio e la persona del responsabile del procedimento.

La doglianza è infondata attesoché, oltre la considerazione che comunque nelle lettere di contestazione era indicata la filiale della Banca d'Italia di Palermo quale ufficio cui inviare le osservazioni, dovendosi pure intendere che il Direttore di detta filiale era il responsabile del procedimento, va considerato che nessuna lesione del diritto di difesa degli odierni reclamanti si è verificata attesoché i medesimi hanno congruamente svolto le loro difese, tanto efficacemente che alcune delle contestazioni mosse ai detti soggetti sono state eliminate.

Con il secondo motivo di impugnazione i reclamanti hanno dedotto l'inapplicabilità della normativa indicata nelle lettere di contestazione e nel decreto impugnato e specificamente dell'art. 53 comma 1 lettera d del D.Lgs. 385/93 privo di norme attuative e di contenuto precettivo approvate solo successivamente con delibera Cior del 2.8.96 pubblicata sulla G.U. del 27.8.96. Detta doglianza è parimenti infondata attesoché per effetto dell'art. 161 comma 5 del Tu delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuavano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del detto D.Lgs. n. 385/93, e i doveri di controllo dell'amministrazione di vigilanza sull'osservanza delle norme di legge e di statuto e di accertamento della regolarità della contabilità dei sindaci erano già generalmente ed efficacemente sanciti dalla norma codicistica di cui all'art. 2403 Cod. Civ., oltre che dagli artt. 37 ed 85 dell'antecedente legge bancaria n. 141/1938 e sanzionati dall'art. 33 del D.Lgs. 481/92 cui si è sostituito il sistema sanzionatorio di cui all'art. 144 del D.Lgs. n. 385/93, la cui legittimità costituzionale per quanto attiene sia al plesso dei soggetti sanzionabili che alla misure sanzionatorie è stata stabilita con la sentenza n. 49/99 emessa il 24.2.1999 dalla Corte Costituzionale, talché al riguardo va disattesa la richiesta di parte reclamante di remissione alla Corte Costituzionale.

Con il terzo motivo i reclamanti hanno dedotto quale ragione di nullità del decreto ministeriale impugnato la sua mancanza di motivazione, ovvero la sua motivazione per relationem rispetto alla proposta della Banca d'Italia, atto quest'ultimo non conosciuto e non conoscibile.

Al riguardo va osservato, come già ritenuto da Questa Corte in numerose decisioni, che la suddetta doglianza è infondata.

Quanto all'idoneità in sé della motivazione per relationem si osserva che la giurisprudenza della Suprema Corte ne ha sempre ammesso la possibilità nel riguardi dei provvedimenti sanzionatori, come quello oggetto del presente reclamo, purché vi sia il richiamo a quegli atti del procedimento amministrativo che consentano il controllo del provvedimento, e tra questi assume una posizione di rilievo l'atto di accertamento dal quale emergano, in modo adeguato, le

ragioni e gli elementi che consentano al privato di fornire elementi per opporsi, e quindi il successivo controllo giudiziale (Cass. 2323/89; 2882/92; 5187/94). Ed invero con detto richiamo l'atto di accertamento entra a fare parte integrante del provvedimento richiamante dato che il primo è stato previamente portato a conoscenza del destinatario (Cass. 2650/94). Nella specie ciò va riferito all'accertamento dei rilievi emersi dall'ispezione effettuata dalla Vigilanza della Banca d'Italia richiamati nel decreto ministeriale impugnato, contenuti nel verbale ispettivo, rilievi contestati e quindi noti alle odierne parti reclamanti, osservandosi poi quanto alla correlazione tra decreto ministeriale in questione e proposta della Banca d'Italia che quest'ultima, richiamata nel decreto di cui trattasi, è conoscibile ed acquisibile da parte dei soggetti sanzionati.

Ed infatti al riguardo va considerato che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, l'acquisibilità di detta proposta della Banca d'Italia è giuridicamente assicurata agli interessati ai sensi della generale normativa di cui all'art. 22 legge 7.8.1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), acquisizione che ove ritardata per inerzia della P.A., è comunque tale da consentire al reclamante in termine, nel corso del procedimento, secondo le espresse previsioni di cui al comma 5° dell'art. 145 D.Lgs. n. 385/93, la dovuta ed ulteriore attività defensionale connessa al conseguimento della suddetta proposta.

Le suddette proposizioni rendono peraltro prive di qualsiasi fondamento le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti dell'art. 145 D.Lgs. 385/90 laddove non prevede un termine più ampio per la proposizione del reclamo, tale da consentire l'iter di acquisizione documentale, previsto dalla menzionata legge n. 241/90, ovvero laddove non prevede esplicitamente l'obbligo da parte del Ministero procedente di comunicazione agli interessati della proposta della Banca d'Italia.

Passando alla trattazione delle questioni di merito sollevate dalle parti istanti con il quarto motivo di reclamo va rilevato innanzitutto che non sussiste alcuna invalidità della notifica delle contestazioni sub nn. 10, 11 e 19 in quanto collegate ad allegati non trasmessi, valendo al riguardo la considerazione fattuale che detti allegati erano meramente riepilogativi di dati già contenuti nelle dette contestazioni, e quella giuridica già espressa in relazione al primo motivo di reclamo per cui nessuna violazione del diritto di difesa si è concretata avendo le odierne parti reclamanti svolto specifiche ed articolate argomentazioni difensive nell'ambito delle controdeduzioni rassegnate antecedentemente, che, come detto, hanno portato all'archiviazione delle contestazioni 5, 18 comma 3 e 19 non riferibili temporalmente ai soggetti reclamanti (il Traina non aveva più esercitato le funzioni di sindaco poiché autosospeso dal 7.10.1994).

Va poi preliminarmente rilevata quanto alla riferibilità dei comportamenti dei sanzionati alle prescrizioni bancarie, la infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 D.Lgs. 87/92, come sostituito dall'art. 157 comma 3° D.Lgs. 385/93, concernente i poteri autoritativi concessi alla Banca d'Italia in tema di prescrizioni tecniche agli enti creditizi, posta da parte istante nell'esclusione del CICR nella normativa di attuazione della Banca d'Italia, atteso che come detto in precedenza la suddetta normativa è stata emanata proprio con l'intervento del CICR.

Tanto premesso in via preliminare rileva la Corte che le censure proposte dai ricorrenti in ordine al merito degli addebiti non hanno fondamento osservandosi al riguardo che le allegazioni difensive e documentali dei reclamanti, costituite quest'ultime dai verbali relativi alle riunioni del Collegio sindacale indicativi dei riscontri e controlli effettuati sui conti e delle verifiche di cassa, delle sollecitazioni per l'acquisizione di idonee garanzie in materia di partite autonome, delle segnalazioni operate in tema di carenze strutturali ed organiche e di inefficienza delle procedure informatiche, dei controlli svolti sulla legittimità delle spese, di accessi ispettivi e di verifiche, di constatazione di infrazioni commesse, di osservazioni in tema di predisposizione di bilancio, di incarichi dati a società di revisione per l'accertamento della consistenza e solvibilità della Sicilcassa e quant'altro, non sono tali da travalicare gli addebiti contestati a seguito delle contestazioni conseguenti all'ispezione effettuata dalla Vigilanza della Banca d'Italia, elementi particolarmente probanti atteso che gli stessi sono stati confermati dalla relazione dei commissari straordinari nella relazione finale sulla procedura di amministrazione straordinaria cui la Sicilcassa è stata sottoposta.

Invero i detti accertamenti ispettivi, promanati da un organo – quello della Vigilanza della Banca d'Italia –, dotato di particolare competenza tecnica, confermati come detto da quelli operati dai commissari straordinari, e che esimono dalle incombenze istruttorie reclamate dai ricorrenti, hanno evidenziato le gravi carenze nell'azione oltre che amministrativa, di controllo, l'inaffidabilità del sistema contabile, l'arretratezza dei meccanismi di controllo interno inadeguati rispetto alla frequenza ed incidenza di episodi di infedeltà professionale da parte dei dipendenti, il vaglio assolutamente irregolare del merito creditizio – OMISSIS –, la destinazione spesso trasversale dei finanziamenti destinati a vari gruppi societari o familiari, la acquisizione di garanzie inadeguate o tardive o sovrastimate, tutte circostanze quelle surriferite che indicano nei sindaci l'assenza di controlli reali che se certamente in base agli elementi in atti non possono essere rapportati ad un loro comportamento doloso, sono tuttavia indicativi di responsabilità colposa rapportabile all'inosservanza dei doveri ai medesimi imposti dal cennato art. 2043 cod. civ., costituente norma generale e sottintesa di riferimento.

Con il quinto motivo infine si è lamentata omessa motivazione in tema di determinazione e graduazione della pena.

Si osserva in contrario, in via generale, che il decreto sanzionatorio in questione trova la sua misura di graduazione. nella correlazione che lo stesso pone con il ruolo svolto dai reclamanti nell'istituto bancario di cui trattasi e l'entità delle infrazioni contestate, quali emergenti dalla proposta della Banca d'Italia, in ossequio ai criteri generali dettati dall'art. 11 della legge 24.11.1981 n. 699, ed in via specifica che la particolare posizione del Mulè, autosospeso dal 7.10.1994, è stata debitamente presa in considerazione, come si è detto in precedenza, tanto che il medesimo è stato sanzionato soltanto per le irregolarità sub nn. 1 e 2.

La soccombenza dei reclamanti nel presente procedimento, costituente opposizione a sanzione amministrativa, comporta (Cass. Civ. 28.5.90 n. 4970), la condanna dei medesimi, in solido (atteso l'interesse comune),

– OMISSIS –

P.Q.M.

Rigetta il reclamo che precede

– OMISSIS –

Così deciso in Roma addì 27.10.2000

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Claudio Fancelli

– **DANUBIO INTERMEDIAZIONI SIM S.P.A.**

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile

(N. 636/2000 + 637/2000 Vol. G.)

composta dai magistrati

– OMISSIS –

nei procedimenti riuniti iscritti ai numeri del ruolo della volontaria giurisdizione sopra riportati, deliberati nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001, promossi avanti la Corte d'appello, con ricorso proposto

da

n. 636/2000

– ROSSI Tommaso, COSTANTINI Andrea, ORLANDO Sebastiano, GILIOLI Paolo, DELL'AMICO Fernando

– OMISSIS –

Ricorrenti

n. 637/2000

– PENNATI Angelo

– OMISSIS –

Ricorrente

contro

– MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONIMICA

– OMISSIS –

Resistente

e contro

– BANCA D'ITALIA

– OMISSIS –

Resistente

e con il

– PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Milano,

sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 195 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con separati ricorsi i sig.ri Tommaso Rossi, Andrea Costantini, Sebastiano Orlando, Paolo Gilioli, Fernando Dell'Amico (R.Vol. 636/2000) e Angelo Pennati (R.Vol. 637/2000) proponevano opposizione davanti a questa Corte a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, avverso il provvedimento del Dipartimento del Tesoro, Direzione IV, Protocollo n.

303114 del 27 luglio 2000, con il quale era stata inflitta ai predetti, quali ex amministratori ed ex sindaci della Danubio Intermediazioni SIM S.p.a., la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 20.000.000 ciascuno.

I sig.ri Rossi, Costantini e Dell'Amico erano membri del Consiglio di Amministrazione, mentre i sig.ri Pennati, Orlando e Gilioli erano membri del Collegio Sindacale della Danubio Intermediazioni SIM SpA, la quale, con decreto del Ministero del Tesoro del 3.9.1999, era stata posta in amministrazione straordinaria ex art. 56 D.Lgs 58/98 e, con decreto del Ministero del Tesoro del 13.7.2000, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

Avverso il provvedimento che aveva posto la Danubio SIM in amministrazione straordinaria è stato formulato da tutti gli interessati, ivi compresi gli odierni ricorrenti, tempestivo ricorso davanti al TAR Lazio. Parimenti i ricorrenti manifestavano la propria intenzione di proporre ricorso al TAR avverso il provvedimento che avevo posto la Danubio SIM in liquidazione coatta amministrativa.

A seguito di accertamenti ispettivi condotti dal 16.9.1998 al 13.7.1999 presso la società, la Consob aveva trasmesso alla Banca d'Italia, con lettera datata 4.8.1999, pervenuta il successivo 11.8.1999, stralcio del relativo rapporto da cui emergevano una serie di anomalie che riguardavano profili di competenza della Banca d'Italia. Quest'ultima, ravvisando in tali anomalie gli estremi della violazione di disposizioni in materia di servizi di investimento, violazioni per le quali il D.Lgs. n. 58/1998 prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attivava la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 195 del citato D.Lgs. nei confronti degli ex amministratori della "Danubio" Tommaso Rossi, Andrea Costantini e Fernando dell'Amico, con lettere di contestazione degli addebiti ad essi notificate l'8.11.1999, nonché degli ex sindaci della medesima SIM, Angelo Pennati, Sebastiano Orlando e Paolo Gilioli, con lettere di contestazione degli addebiti ad essi notificate il 9.11.1999 (vedi doc. 2 fascicolo della Banca).

La procedura riguardava più violazioni delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni, nonché di modalità di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e delle somme di denaro di pertinenza della clientela (art. 6, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. cit.; Regolamento della Banca d'Italia dell'1.7.1998, § 4.1; Istruzioni di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare, § 2.1, Titolo II, Cap. 2). Gli interessati presentavano le proprie controdeduzioni (doc. 3) e la Banca d'Italia, valutate le giustificazioni addotte, proponeva al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, con lettera n. 154109 del 22.6.2000 (doc. 4), l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per due delle cinque violazioni originariamente contestatesi concernenti precisamente:

- a) la mancata evidenziazione, nella contabilità generale, dei finanziamenti concessi dalla SIM alla clientela, nonché l'utilizzo della liquidità di pertinenza dei clienti terzi (art. 6, comma 1, lett. a) cit. D.Lgs. 58/1998; Regolamento della Banca d'Italia dell'1.7.1998, § 4.1; Istruzioni di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare, § 2.1, Titolo II, Cap. 2: docc. 5 e 6);
- b) la seconda, carenze nella procedura di riconciliazione degli strumenti finanziari (art. 6, comma 1, lett. b), cit. D.Lgs. 58/1998 e Istruzioni di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare).

Il Ministero, accogliendo la proposta della Banca d'Italia, comminava agli ex amministratori ed ex sindaci la sanzione di L. 20.000.000 ciascuno, con i decreti che sono stati opposti in questa sede.

2. Innanzitutto va disposta la riunione dei due procedimenti n. 636/2000 e n. 637/2000, come sopra radicati, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 274 c.p.c., ed apparendo opportuna la loro trattazione congiunta.

Sempre in limine litis va rilevato che l'eccezione proposta dal Ministero circa la tardività dell'opposizione notificata, a cura dei ricorrenti Rossi, Costantini, Orlando, Gilioli e Dell'Amico,

in data 16 ottobre 2000, appare priva di fondamento. Vero è che il decreto ministeriale era stato loro notificato il 16 settembre precedente, onde i trenta giorni venivano a scadere il 15 ottobre 2000; tuttavia si deve considerare che detto giorno cadeva di domenica, onde, a norma del quarto comma dell'art. 155 c.p.c, la scadenza era di diritto prorogata al giorno seguente. E neppure risulta fondato il rilievo circa la tardività della notifica effettuata alla Banca d'Italia, posto che il ricorso proposto dal gruppo Rossi, Costantini, Orlando, Gilioli e Dell'Amico, risulta essere stato notificato anche all'Istituto il 16 ottobre 2000, mentre quello notificato in data 20 ottobre, come indicato dall'Avvocato dello Stato, è il ricorso proposto da Angelo Pennati, cui il decreto ministeriale di irrogazione della sanzione era stato notificato il 27 settembre 2000, apparendo quindi tempestiva la notifica dell'opposizione in data 20 ottobre successivo.

3. Nel proporre gli indicati ricorsi gli amministratori e sindaci della Danubio hanno chiesto che venga annullato il decreto del Ministero del tesoro n. 303114 del 27 luglio 2000 e che essi vengano assolti *"da ogni addebito e conseguente sanzione"*.

In via istruttoria hanno chiesto ordinarsi all'amministrazione resistente di produrre copia della proposta della Banca d'Italia al Ministero e dei verbali di verifica della Consob. Hanno inoltre chiesto *"di disporre CTU per la descrizione in fatto delle circostanze che hanno dato luogo all'addebito, per la verifica della congruità tecnica delle procedure contestate dalla Amministrazione, per la verifica della correttezza delle deduzioni di parte, per ogni altro ausilio tecnico necessario od utile all'organo decidente"*.

I ricorrenti lamentano, in primo luogo, che dalla Banca d'Italia non sarebbe stato rispettato il termine di novanta giorni dall'accertamento della violazione, stabilito dall'art. 14 della legge n. 689/1981 per la contestazione degli addebiti, con conseguente decadenza della Banca stessa dal potere di promuovere il procedimento sanzionatorio.

Essi ritengono che, anche a voler ricondurre l'accertamento della violazione non al momento della chiusura dell'ispezione da parte della Consob, ma a quello, ad essa successivo, in cui la Consob medesima ha esaminato gli esiti di detta verifica, l'accertamento stesso non può che essere anteriore alla nota, datata 4 agosto 1999, con la quale detto ente ha proposto al Ministero del tesoro di sottoporre la SIM alla misura dell'amministrazione straordinaria; con la conseguenza che la contestazione degli addebiti effettuata dalla Banca d'Italia agli esponenti della "Danubio" in data 8.11.1999, sarebbe avvenuta 6 giorni dopo la suddetta nota Consob e quindi fuori termine. La Corte ritiene che la doglianza sia infondata.

Nel caso di specie l'accertamento che rileva ai fini delle violazioni poste a fondamento dei decreti sanzionatori non è quello effettuato dalla Consob, bensì quello autonomo compiuto dalla Banca d'Italia. La Consob, infatti, si è limitata a segnalare a quest'ultima fatti che riteneva potessero configurare irregolarità afferenti a profili di competenza di quest'ultima, ma è stata la Banca d'Italia che, dopo aver esaminato i fatti comunicati, ha completato le indagini tese a verificare l'esistenza delle infrazioni, ha accertato la loro contrarietà alle disposizioni in materia, ha individuato la responsabilità delle persone fisiche degli amministratori e dei sindaci, in relazione ai compiti loro devoluti dalla legge, ed ha quindi proceduto alle relative contestazioni nei confronti dei medesimi.

Nella specie si tratta di infrazioni che attengono ai sistemi informativo-contabili (materia rientrante in quella più ampia dell'organizzazione amministrativa e contabile e dei controlli interni) e alle modalità di deposito delle somme di denaro consegnate alle SIM dalla clientela; sono infrazione attribuite dalla legge (art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 58/1998) all'esclusiva competenza della Banca d'Italia. La stessa legge prevede anche che la Banca d'Italia o la CONSOB formulino la proposta di irrogazione della sanzione al Ministero del Tesoro, previa contestazione degli addebiti agli interessati, secondo le loro rispettive competenze (art. 195, c. 1 e 2, D.Lgs. n. 58/1998).

La ratio della disposizione di cui art. 14 della legge n. 689/81 è quella di contrastare ingiustificate inerzie dell'ente cui spetta procedere, onde è solo all'attività di quest'ultimo, nell'ambito delle competenze che gli sono riservate, che deve aversi riguardo per verificare se l'indagine è

stata protratta oltre il termine dei novanta giorni indicato dalla norma. Del resto, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie analoghe, per accertamento deve intendersi non la prima notizia ancorché qualificata della violazione, ma il completamento, senza irragionevoli inerzie, delle indagini utili e la compiuta acquisizione di tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi, della violazione. In tale ottica nell'*accertamento* deve comprendersi anche il tempo necessario per valutare la consistenza dei dati acquisiti e per giungere alla corretta formulazione delle violazioni. Alla luce di tali premesse, bisognerebbe dimostrare che le notizie che la Banca d'Italia aveva acquisito prima della segnalazione ricevuta dalla Consob (vedi il rilievo di parte ricorrente in merito all'appunto a margine della lettera Consob del 4.8.1999, doc. 4 della Banca d'Italia) avevano già una consistenza tale da poter integrare l'*accertamento* delle violazioni, nei termini di cui si è detto.

4. I ricorrenti lamentano la mancata valutazione delle loro deduzioni nell'ambito del procedimento sanzionatorio e desumono tale omissione dall'assenza nel decreto del Ministero del Tesoro di una congrua e sufficiente motivazione sul punto. La Corte non condivide tale addebito e deve, al contrario, rilevare che nel decreto del Ministero del Tesoro è ripetutamente fatto richiamo alla lettera della Banca d'Italia del 22 giugno 2000 e che in quest'ultima si dà atto della valutazione delle controdeduzioni presentate dagli interessati. Né può sostenersi che tale assunto sia affermazione priva di un effettivo contenuto, ove si osservi che delle originarie cinque contestazioni, per tre di esse non si è proceduto, a riprova della considerazione in cui sono state tenute le deduzioni delle parti. La proposta della Banca d'Italia a sua volta richiama la documentazione ad essa allegata, nella quale sono riprodotte, violazione per violazione, le contestazioni mosse, le relative controdeduzioni e le specifiche proposte della Banca. Queste ultime in particolare evidenziano le ragioni per le quali l'ente, per due contestazioni sulle cinque iniziali, ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni addotte dagli interessati e di proporre l'irrogazione delle sanzioni.

La legittimità della motivazione *per relationem*, del resto, è stata sancita dall'art. 3 della legge n. 241/1990 ed è costantemente ammessa dalla giurisprudenza, anche con riferimento ai provvedimenti sanzionatori in questione (cfr. i provvedimenti citati dalla difesa della Banca d'Italia: Corte d'appello di Milano, decreti 5.5/26.5.1999; 24.5/5.6.2000; 12.4/21.4.2000; 1.3/17.5.2000; Cass., sez. 1, 3.7.1998 n. 6529; Corte d'appello di Roma, 10.6/9.9.1999; 3.6/9.9.1999).

5. I ricorrenti lamentano ancora che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sarebbe viziato da erronea valutazione e travisamento dei fatti e ciò in particolare in relazione all'attività ispettiva della Consob, dal momento che la Banca d'Italia non avrebbe al riguardo effettuato alcuna istruttoria autonoma. Affermano di aver già rilevato tale vizio nell'impugnativa proposta avanti al giudice amministrativo, avverso il provvedimento che ha posto la Danubio in amministrazione straordinaria. La difesa della Banca d'Italia ha rilevato che la doglianza sarebbe inconferente, prima ancora che infondata, trattandosi di provvedimenti che attengono a materie diverse, riservati ad autorità diverse.

Del resto l'addebito, rivolgendosi specificamente verso il provvedimento di sottoposizione della società all'amministrazione straordinaria, si risolve nell'affermazione di un'erronea valutazione e di travisamento dei fatti che hanno indotto all'assunzione di detta misura. Rispetto a quel procedimento ed a quella misura le violazioni contestate agli amministratori ed ai sindaci vanno a colpire due specifici comportamenti che rivestono un ruolo autonomo e ridotto, diverse e più gravi essendo le omissioni che hanno determinato l'amministrazione straordinaria, prima, e la liquidazione coatta amministrativa, poi, della SIM.

Non può, del resto, parlarsi di travisamento dei fatti a fronte di circostanze che la stessa difesa dei ricorrenti riconosce nella loro esistenza, sia pure minimizzandone la rilevanza.

Tale rilievo vale anche a confutare l'argomento di parte ricorrente che sottolinea come, dagli originari cinque addebiti, soltanto due sarebbero poi stati assunti dal Ministero a fondamento delle sanzioni irrogate. Infatti, seppure si possa ritenere che vi sia stata un'iniziale erronea valutazione e/o travisamento dei fatti per alcune delle violazioni contestate, la stessa Banca d'Ita-

lia ha ritenuto di non procedere per tre di esse e di procedere solo per le due di cui appunto parte ricorrente non nega l'esistenza, limitandosi ad eccepire la loro sostanziale irrilevanza.

6. Quanto ai rilievi attinenti al merito delle singole contestazioni, è evidente che l'esame di questa Corte deve essere limitato solo a quelle contestazioni che attengono alle violazioni a fronte delle quali sono state impartite le sanzioni opposte, tanto più che le stesse hanno una rilevanza autonoma rispetto alle ipotesi inizialmente enucleate e non più coltivate.

La prima sanzione pecuniaria ha colpito la mancata evidenziazione nella contabilità generale dei finanziamenti concessi dalla SIM alla clientela nonché dell'utilizzo della liquidità di clienti terzi, in particolare per le date del 7.5.1998 e del 14.5.1998 (rilievo n. 3 della Banca d'Italia e n. 1 del Ministero del Tesoro). Parte ricorrente ha rilevato che, ad eccezione delle due giornate indicate, la modalità seguita dalla SIM di procedere ogni trimestre a girocontare la liquidità di pertinenza della proprietà che si era formata sul conto terzi non avrebbe di fatto realizzato un finanziamento della proprietà ai clienti. Eccepisce che l'esiguità degli importi e la sporadicità dell'evento renderebbero il fatto non rilevante ai fini sanzionatori. La Corte non può condividere tale impostazione, considerato che l'addebito della Banca d'Italia è mosso avverso una procedura che, al di là dei suoi effetti contingenti (per altro verificati sia pure per due sole giornate) non dà sufficienti garanzie di trasparenza e di immediata informazione alla clientela dei meccanismi di finanziamento da parte della proprietà o di terzi.

Non è tanto il singolo episodio che si è inteso colpire, quanto le modalità operative che i ricorrenti non negano di aver attuato e che appaiono in contrasto con le indicazioni di cui al § 4.1 del Regolamento della Banca d'Italia dell'1.7.1998 e del § 2.1., Titolo II, cap. 2, delle Istruzioni di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare.

L'effettiva separazione tra il patrimonio della SIM e quello dei clienti e tra i patrimoni dei singoli clienti tra di loro costituisce un principio cardine, sancito dalle norme comunitarie (art. 10 della Direttiva 92/22/CE), e da quelle nazionali (art. 22 del D.Lgs. n. 58/1998) al fine di salvaguardare i diritti di proprietà degli investitori sui valori mobiliari e sulle somme di denaro ad essi appartenenti.

Il rilievo dell'esiguità degli importi o della sporadicità dell'evento non è pertanto conferente, mentre l'assunto del riallineamento trimestrale dei saldi rappresenta implicita ammissione che *medio tempore* il finanziamento c'era stato.

7. La seconda violazione imputata ai ricorrenti attiene alla riconciliazione degli strumenti finanziari (rilievo n. 5 della Banca d'Italia e n. 2 del Ministero del Tesoro), al fine di verificare che ci sia corrispondenza fra evidenze contabili della SIM ed estratti conto del depositario.

Il § 4.2 delle Istruzioni di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare richiede che il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali registri "correttamente e con tempestività i fatti di gestione" e che sia strutturato così da "ricostruire il complesso delle operazioni poste in essere per conto di ciascun cliente e la posizione globale dello stesso". I ricorrenti affermano che le differenze riscontrate sono state ampiamente giustificate, ma non negano che siano state riscontrate delle differenze. E ciò basta a suffragare il rilievo dell'inidoneità del sistema informativo contabile della SIM a rappresentare correttamente e con tempestività i fatti di gestione.

La Corte ritiene poi, che la richiesta CTU non varrebbe a fornire elementi a o discarico delle violazioni contestate, considerato che comunque non potrebbe essere il Consulente a giudicare della congruità tecnica delle procedure adottate dalla Danubio SIM, a fronte dei precisi e non negati rilievi mossi dalla Banca d'Italia.

I ricorsi proposti non meritano accoglimento.

– OMISSIS –

P.Q.M.

la Corte, pronunciando nei giudizi riuniti di opposizione a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, proposti da Tommaso Rossi, Andrea Costantini, Sebastiano Orlando, Paolo Gilioli, Fernando Dell'Amico (R.Vol. 636/2000) e Angelo Pennati (R.Vol. 637/2000), rigetta le opposizioni

– OMISSIS –

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Milano, il 7 febbraio 2001.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
Domenico Urbano